



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale n° 1 del 3 Luglio 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 285/A FIGC (già pubblicato sul C.U. n. 93 del 15.5.2025 – s.s. 2024/25) inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionali e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026;

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/A FIGC (già pubblicato sul C.U. n. 93 del 15.5.2025 – s.s. 2024/25) inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026;

COMUNICATO UFFICIALE N. 287/A FIGC (già pubblicato sul C.U. n. 93 del 15.5.2025 – s.s. 2024/25) inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A Femminile;

COMUNICATO UFFICIALE N. 288/A FIGC (già pubblicato sul C.U. n. 93 del 15.5.2025 – s.s. 2024/25) inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2025/2026, per le società della Divisione Serie B Femminile;

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A FIGC inerente le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e al Regolamento degli Organi Tecnici dell'AIA;

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/A FIGC inerente le condizioni per la concessione, da parte della F.I.G.C., della deroga prevista dall'art. 40, comma 3bis, delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A FIGC inerente le modifiche agli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F..

Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A FIGC inerente la decadenza dalla affiliazione per inattività di società della Lega Nazionale Dilettanti.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Allegati

Si rimette in allegato lo **stralcio** del **COMUNICATO UFFICIALE N. 202** pubblicato dal S.G.S inerente l'elenco Club Giovanili 3° livello s.s. 2024/2025.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 24 - 2025 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: D.L. Sport n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport/D.L. Economia n. 95 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 285/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del/della calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle N.O.I.F.

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/calciaatori/calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della L.N.D., accordi preliminari **dal 15 maggio 2025 e fino al 25 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **25 giugno 2025** saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **13 maggio 2026**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/calciaatori/calciatrici ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

b) Calciatori e calciatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.**

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da “professionista” e richiedere il conseguente tesseramento:

- **dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;**
- **dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;**
- **dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;
- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

e) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova società partecipante a campionati dilettantistici, da parte di calciatori/calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2025 (nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;
- b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

L'accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per società professionistiche.

3.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B Femminile a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;
- b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla L.N.D. a società non professionistica appartenente alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

c) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

d) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società professionistiche possono avvenire ed essere depositati presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Per le Società di Serie A:

- dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).

b) Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

5.bis Trasferimenti temporanei di calciatori “professionisti”, “apprendisti prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore “professionista” o “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

a) dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "giovani dilettanti" o "non professioniste" da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista", da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00);

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

6.bis Trasferimenti temporanei di calciatrici "professioniste", "apprendiste prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice "professionista" o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

7. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "giovani di serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane di serie", da società professionistiche a società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

8. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il relativo accordo di risoluzione del trasferimento, o della cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti.

Il calciatore “giovane dilettante” trasferito a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrato alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 4, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **18 febbraio 2026**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, la possibilità di un nuovo trasferimento – entro il **18 febbraio 2026** – a società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

La calciatrice “giovane dilettante” trasferita a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrata alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 6 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **18 febbraio 2026**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, la possibilità di un nuovo trasferimento – entro il **18 febbraio 2026** – a società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

9. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici “professionisti/e” o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

- **dal 1° luglio 2025 al 2 febbraio 2026.**

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e dall’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della L.N.D. (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

10. Calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente punto a) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 10), lett. a), il tesseramento di calciatori/calciatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 quater, N.O.I.F., è gestito nel modo che segue:

- Il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e calciatori/calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore calciatore/calciatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.;
- I/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 quater, delle N.O.I.F.;
- I/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le calciatori/calciatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 quater, delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è

stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/c di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/c di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da "professionista", nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2026**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

11. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

- dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica L.N.D. presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2025**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste -- apposizione della firma elettronica -- sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025.**

b3) L'inclusione in "lista di svincolo" di un/una calciatore/calciatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserato/a entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da "professionista" o "apprendista prof" a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie C della stagione sportiva 2024/2025 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) in caso di autonoma sottoscrizione

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con calciatori/calciatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire -- a pena di nullità -- entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2026.**

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2026.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "giovani" tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

12. Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “Non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo **dal 15 maggio 2026 al 25 giugno 2026**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D. per la stagione sportiva 2025/2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle N.O.I.F.

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle giocatori/giocatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della L.N.D., accordi preliminari **dal 15 maggio 2025 e fino al 25 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino società e giocatori/giocatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **25 giugno 2025** saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **13 maggio 2026**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, delle N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

b) Giocatori/giocatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.**

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis, delle N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

c) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di giocatori/giocatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2025 (nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

- **dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.**

3. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

a) **dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;**

b) **dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.**

L'accordo di trasferimento di un giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

4. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

5. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di giocatori/giocatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 31 gennaio 2026.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quinquies e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/a tesserato/a come “professionista” o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

6. Giocatori/giocatrici provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti/provenuti/e da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente punto a) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 6), lett. a), il tesseramento di giocatori/giocatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 quinquies, N.O.I.F., è gestito nel modo che segue:

- Il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore giocatore/giocatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F.;
- I/le giocatori/giocatrici provenienti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi entro il termine di cui al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 quinquies, delle N.O.I.F.;
- I/le giocatori/giocatrici provenienti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le giocatori/giocatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 quinquies, delle N.O.I.F..

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/ e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/c.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle società interessate, ai sensi dell'art. 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le giocatori/giocatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da "professionista", nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2026**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica L.N.D. presso i Comitati e la Divisione Calcio a 5 di competenza entro i termini sottoindicati:

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica -- sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i giocatori/giocatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le giocatori/giocatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2025.**

b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le giocatori/giocatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025.**

L'inclusione in "lista di svincolo" di un/una giocatore/giocatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con giocatori/giocatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2026.**

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2026.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "giovani" tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025.**

Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo **dal 15 maggio 2026 al 25 giugno 2026.**

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 287/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A Femminile;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A Femminile, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 PER SOCIETÀ' DI SERIE A FEMMINILE

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica dedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C. e i diversi termini di decorrenza del tesseramento previsti da norme federali.

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla F.I.G.C. tramite la piattaforma federale dedicata. La calciatrice può essere utilizzata dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della F.I.G.C..

In particolare, per le calciatrici professioniste, le società non potranno utilizzare le stesse prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dalla calciatrice. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi alla data di deposito dell'accordo modificativo), in qualsiasi momento entro il **28 febbraio 2026**.

Entro il medesimo termine sarà, inoltre, possibile modificare premi e/o indennizzi (alla duplice condizione che l'evento condizionante non si sia ancora verificato e che il suo eventuale avveramento sia successivo alla data del deposito dell'accordo modificativo) relativi ad accordi depositati nelle stagioni sportive precedenti alla 2025/2026. I suddetti premi e/o indennizzi dovranno, in ogni caso, essere richiesti entro il termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso della calciatrice nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105, commi 1 e 2, e all'art. 105 bis, commi 1 e 5, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito:

a) alle società e alle calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari **dal 26 maggio 2025 e fino al 30 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino società e calciatrici, dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi;

b) alle società, agli allenatori, ai preparatori atletici ed agli operatori sanitari, con contratto in scadenza al 30 giugno 2025, stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari **dal 26 maggio 2025 e fino al 30 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino società, allenatori, preparatori atletici ed operatori sanitari dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **30 giugno 2025** saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni – artt. 101, comma 6, 6 bis, e 103, comma 2, N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2023/2024 deve essere effettuato:

- dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025, per le opzioni;

- dal 19 giugno 2025 al 21 giugno 2025, per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere allegata al deposito la prova di consegna della comunicazione inviata a mezzo PEC alla Società Dilettantistica e per conoscenza al Dipartimento o Comitato.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporaneo biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00).

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2025/2026, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un'ulteriore stagione sportiva (art. 103, comma 7, N.O.I.F.)

- dal 12 giugno 2025 al 14 giugno 2025 (ore 20:00).

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatrici "Giovani di Serie" – art. 39, comma 1, N.O.I.F.

Il tesseramento delle calciatrici "Giovani di Serie" (primo tesseramento, tesserate come "giovani" per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come "giovane di serie" e/o svincolate a qualsiasi titolo) può essere richiesto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino al **31 maggio 2026 (ore 20.00)**.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all'art. 40, commi 3 e 3 bis, delle N.O.I.F.

b) Calciatrici "Professioniste" e "Apprendiste Prof." – art. 39, comma 3, N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatrici "professioniste" e "Apprendiste Prof." di seguito indicate dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatrici "professioniste" e "Apprendiste Prof." con precedente rapporto scaduto entro il 30

giugno 2025 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” svincolate entro il 30 giugno 2025 o calciatrici svincolate ex artt. 32, 32 bis, 42, 107, 108, 109, 110 e 114, comma 4, e 117 bis delle N.O.I.F.:

- dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

b2) Calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” con precedente rapporto risolto ai sensi dell’articolo 117 delle N.O.I.F. nel corso della stagione sportiva 2025/2026:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

b3) Un eventuale nuovo contratto da “professionista” e “Apprendista Prof.” a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale, conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie A Femminile della stagione sportiva 2024/2025 al Campionato di Serie B Femminile, può essere sottoscritto:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 con consenso della società dilettantistica.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00) con consenso della società dilettantistica;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatrici “Giovani di Serie”, “Giovani Dilettanti” o “non professioniste” – artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di una calciatrice “Giovane di Serie” tra società professionistiche e il trasferimento di una calciatrice “Giovane Dilettante” o “non professionista” ai sensi dell’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

7. Cessione di contratto stipulato con calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” – artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatrice “professionista” e “Apprendista Prof.” può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all'estero si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 103 NOIF, nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A femminile può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a otto calciatrici “professioniste” e/o “Apprendiste Prof.” da società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate alla FIGC.

8. Calciatrici provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatrici mai tesserate all'estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista), dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserate all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

Le calciatrici “Giovani di Serie” tesserate ai sensi delle lettere a) e b) possono acquisire lo status di “professionista” in qualsiasi momento della stagione sportiva.

c) La richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro il 31 luglio 2025, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

d) La richiesta di tesseramento di calciatrici “Giovani di Serie”, che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 31 maggio 2026.

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatrici “Giovani di Serie” che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserate all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 31 maggio 2026.

Le calciatrici “Giovani di Serie” tesserate ai sensi delle lettere d) ed e), se tesserati al di fuori dei periodi stabiliti alle precedenti lettere a) e b), possono acquisire lo status di “professionista” ovvero sottoscrivere un contratto di apprendistato a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla

data di decorrenza del tesseramento come “Giovane di Serie”.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10 del *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*, nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A femminile può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a sei calciatrici “professioniste” da società affiliate a Federazione estera ed altrettante ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate a Federazione estera.

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini, ad eccezione dei casi in cui tale risoluzione sia subordinata al conseguente trasferimento della calciatrice presso una Società affiliata a Federazione estera il cui periodo di trasferimento non sia terminato. In tali casi, l'approvazione della risoluzione sarà vincolata alla finalizzazione del trasferimento della calciatrice a Federazione estera.

10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

L'esercizio del diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, NOIF) deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente alla calciatrice.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini, ad eccezione dei casi in cui l'esercizio di tale diritto sia subordinato al conseguente trasferimento della calciatrice presso una Società affiliata a Federazione estera il cui

periodo di trasferimento non sia terminato. In tali casi, l'approvazione del diritto di recesso sarà vincolata alla finalizzazione del trasferimento della calciatrice a Federazione estera.

11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (artt. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

12. Tesseramento in deroga calciatrici "professioniste" e "Apprendiste Prof." con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento F.I.F.A. in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 3 calciatrici "professioniste" e di massimo 3 calciatrici "Apprendiste Prof.", il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti stabiliti dalla F.I.G.C.. Qualora dette calciatrici provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia dal 1° luglio 2025 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti della società di destinazione:

- dal 11 settembre 2025 al 22 dicembre 2025;

- dal 3 febbraio 2026 al 23 febbraio 2026.

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia, dalla fine del primo periodo di campagna trasferimenti alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

- dal 3 febbraio 2026 al 23 febbraio 2026.

c) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento per rimpiazzare temporaneamente una calciatrice in maternità. Il periodo del contratto della calciatrice sostitutiva deve, a meno di pattuizioni tra le parti, iniziare dal momento della data di tesseramento e terminare

il giorno precedente all'inizio della prima finestra di tesseramento successiva al ritorno della calciatrice che ha usufruito del congedo di maternità.

d) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento a seguito del termine del congedo di maternità di cui ha potuto usufruire, in base al suo stato contrattuale.

13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette adeterminazioni annuali:

a) art. 33, comma 2, delle N.O.I.F.: diritto di stipula da parte della Società del primo contratto da "professionista":

i. con calciatrici "Giovani di Serie" classe 2005 in continuità di tesseramento dal 30 giugno 2023 e in addestramento tecnico che non abbiano sottoscritto un contratto di apprendistato;

- dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

ii. al termine del periodo di apprendistato di calciatrici "Giovani di Serie", che abbiano sottoscritto tale contratto prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis:

- dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

b) art. 33, comma 2 bis, delle N.O.I.F.: diritto di stipula del primo contratto di "apprendistato professionalizzante" da parte della Società con calciatrici "Giovani di Serie" tesserati nella stagione sportiva 2024/2025, sia con vincolo annuale sia biennale, che non abbiano sottoscritto un contratto di apprendistato. Tale diritto non potrà essere più esercitato dopo il 30 giugno 2025:

- dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

c) art. 107 delle N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatrici "Giovani di Serie":

- dal 1° luglio 2025 al 15 luglio 2025 (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica);

- dal 1° dicembre 2025 al 16 dicembre 2025 (vale data di deposito presso la piattaforma

federale telematica).

d) art. 102, comma 4, delle N.O.I.F: esercizio del diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive della calciatrice, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2023/2024:

- 1° luglio 2025 (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

e) Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla F.I.G.C. entro il 31 dicembre 2025, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma delle calciatrici “Giovani di Serie” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2026 (diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b)).

f) L'esercizio del diritto delle calciatrici “professioniste” o “Apprendiste Prof.” di ottenere il ripristino dei rapporti con l'originaria società (art. 117, comma 3 bis) deve essere richiesto mediante la compilazione dell'apposito modulo da depositare presso la F.I.G.C..

L'utilizzo di dette calciatrici in competizioni ufficiali sarà consentito esclusivamente se la predetta richiesta sarà depositata nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

14. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per le “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” con contratto di apprendistato, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la F.I.G.C., purché venga concesso il visto di esecutività da parte della F.I.G.C., mentre l'utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della F.I.G.C..

Per le calciatrici provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

La decorrenza del tesseramento di una calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferita in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla F.I.G.C..

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la F.I.G.C., nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito o di registrazione.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASIELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 288/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2025/2026, per le società della Divisione Serie B Femminile;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2025/2026, per le società della Divisione Serie B Femminile, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 PER SOCIETÀ DELLA DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla F.I.G.C..

La data di deposito telematico (apposizione della marca temporale) delle richieste di tesseramento presso la Divisione Serie B Femminile, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, salvo i diversi termini di decorrenza del tesseramento previsti da norme federali.

Se si tratta di calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Divisione Serie B Femminile, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della stessa.

L'utilizzazione sportiva della calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95 N.O.I.F.

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in ambito dilettantistico è consentito alle società e alle calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari dal **19 maggio 2025 e fino al 25 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino società e calciatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **25 giugno 2025** saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, di seguito riportati:

a) Calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento delle calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, fino al **13 maggio 2026**.

Le calciatrici tesserate come "giovani dilettanti", alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026** e comunque, nel caso di calciatrice che in corso di tesseramento abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo, non prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto risolto.

Le calciatrici tesserate come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

b) Calciatrici "non professioniste"

Il tesseramento delle calciatrici “non professioniste” (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere richiesto:

- dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

Le calciatrici tesserate come “non professioniste”, alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026** e comunque, nel caso di calciatrice che in corso di tesseramento abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo, non prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto risolto.

Le calciatrici tesserate come “non professioniste”, titolari di contratto di lavoro sportivo, alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

c) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova società partecipante al Campionato di Serie B Femminile, da parte di calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2025 (nate dal 1° gennaio 2005 in poi):

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile e alla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;**
- dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.**

L’accordo di trasferimento di una calciatrice, o la cessione del contratto di una calciatrice, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti al campionato di Serie B Femminile di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per società professionistiche.

4. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento di una calciatrice, o la cessione del contratto di una calciatrice, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "giovani di serie" a società della Divisione Serie B Femminile

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane di serie" da una società professionistica a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, può avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

6. Trasferimenti temporanei di calciatrici "professioniste", "Apprendiste Prof." o con contratto di apprendistato professionalizzante a società della Divisione Serie B Femminile – Art. 103, comma 9, delle N.O.I.F.

Il trasferimento temporaneo di calciatrici professioniste "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, nel rispetto dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F., può essere effettuato:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti a titolo temporaneo, per le calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

La calciatrice "Giovane Dilettante", trasferita a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrata alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 6, potrà essere nuovamente trasferita a società appartenente alla Divisione Serie B Femminile entro il **18 febbraio 2026**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, la possibilità di un nuovo trasferimento – entro il 18 febbraio 2026 – a Società appartenente alla Divisione Serie B Femminile, si applica anche alle calciatrici "non professioniste" comprese nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento, o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile di ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

8. Richiesta di tesseramento calciatrici “professioniste” o “Apprendiste Prof.” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento di calciatrici italiane e straniere che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 2 febbraio 2026.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della Divisione Serie B Femminile (apposizione della firma elettronica) entro i termini sopra stabiliti.

Una calciatrice tesserata come “professionista” o come “apprendista prof.” non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista” o “apprendista prof”.

9. Calciatrici provenienti/provenute da Federazione estera e primo tesseramento di calciatrici straniere mai tesserate all'estero

a) Calciatrici straniere provenienti/provenute da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, e schierare in campo calciatrici straniere, sia extracomunitarie che comunitarie, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile di acquisire a titolo temporaneo calciatrici provenienti da Federazione estera.

Le calciatrici tesserate a norma del presente punto a) possono essere trasferite o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 9), lett. a), il tesseramento di calciatrici extracomunitarie provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 quater, N.O.I.F., è gestito nel modo che segue:

- Il trasferimento o lo svincolo delle predette calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, non consentirà alle società di tesserare una ulteriore calciatrice extracomunitaria proveniente/provenuta da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.;

- Le calciatrici provenute da Federazione estera e svincolate in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico

di tesseramento delle calciatrici che siano state tesserate per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 quater, delle N.O.I.F.;

- Le calciatrici provenute da Federazione estera, trasferite fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per le calciatrici italiane. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento delle calciatrici che siano state tesserate per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 quater, delle N.O.I.F..

Una calciatrice tesserata come "professionista" non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

b) Calciatrici straniere mai tesserate all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., le calciatrici straniere, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai state tesserate per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Divisione Serie B Femminile sono parificate, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, alle calciatrici italiane.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica della Divisione Serie B Femminile, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le calciatrici con cittadinanza britannica sono considerate cittadine di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, di calciatrici cittadine di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

Le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparate a tutti gli effetti a quelle comunitarie.

c) Calciatrici italiane provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, di calciatrici italiane provenienti da Federazioni estere.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come "professionista" all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F. (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo)

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici "giovani di serie" da società professionistiche a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici "giovani dilettanti" da società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile a società professionistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti" tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti" tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile e della Lega Nazionale Dilettanti:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

- dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo per calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti" con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile entro i seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2025**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

- **dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.**

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – delle richieste presso la Divisione Serie B Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dello svincolo.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento presso la Divisione Serie B Femminile dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2026**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza dal tesseramento a far data dal 1° luglio 2026.

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento di calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “non professioniste” in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo dal **1° giugno 2026 al 25 giugno 2026**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma informatica.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- viste le proposte dell'Associazione Italiana Arbitri riguardanti le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e al Regolamento degli Organi Tecnici dell'AIA;
- vista la delega all'uolo conferita dal Consiglio federale nella riunione del 19 giugno 2025;
- d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell'AIA;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e al Regolamento degli Organi Tecnici dell'AIA, come da testi rispettivamente allegati sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
TITOLO I	TITOLO I
CAPO PRIMO NATURA, FUNZIONI E POTERI	CAPO PRIMO NATURA, FUNZIONI E POTERI
Articolo 1 Natura e funzioni 1. L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) è l'associazione che, all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa. 2. L'AIA provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale. 3. L'AIA è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espleta la gestione delegata dalla FIGC nel rispetto dello Statuto e delle norme federali. Le risorse finanziarie dell'AIA sono rappresentate dai contributi federali e dagli introiti provenienti da terzi, anche in conseguenza di accordi commerciali per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati. In ogni caso, la FIGC agevola l'AIA nel reperimento di risorse finanziarie e contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività associativa, nonché alla innovazione tecnologica, con vincolo di destinazione ed assegnazione immediata all'AIA. 4. L'AIA, nella tenuta della contabilità e nella attività gestionale delegata, osserva le norme e le direttive federali e fornisce alla FIGC idoneo rendiconto periodico. La contabilità dell'AIA confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale	Articolo 1 Natura e funzioni INVARIATO

della FIGC.	
Articolo 2 Potestà regolamentare 1. L'AIA adotta i propri regolamenti in conformità alla legislazione vigente, allo Statuto ed agli indirizzi del CONI, allo Statuto FIGC ed ai principi informativi emanati dal Consiglio Federale. 2. I regolamenti dell'AIA sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. 3. Il presente regolamento prevale in ogni caso su ogni altra disposizione interna adottata dall'AIA.	Articolo 2 Potestà regolamentare INVARIATO
Articolo 3 Potestà disciplinare 1. Gli arbitri sono assoggettati alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC.	Articolo 3 Potestà disciplinare INVARIATO
CAPO SECONDO SEDI E SEGRETERIA	
Articolo 4 Sedi, Comitati Regionali, Provinciali e Sezioni 1. L'AIA ha la sua sede centrale presso la FIGC e comunque nelle strutture da essa messe a disposizione. 2. L'AIA si articola territorialmente in Comitati regionali, istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione, nei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituiti nei rispettivi capoluoghi di provincia, e in Sezioni, istituite di norma in ogni capoluogo di provincia, aventi natura di associazioni di diritto privato non riconosciute e dotate di autonomia amministrativa e fiscale.	Articolo 4 Sedi, Comitati Regionali, Provinciali e Sezioni 1. L'AIA ha la sua sede centrale presso la FIGC e comunque nelle strutture da essa messe a disposizione. 2. L'AIA si articola territorialmente in Comitati regionali, istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione, nei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituiti nei rispettivi capoluoghi di provincia, e in Sezioni, istituite di norma in ogni capoluogo di provincia, aventi natura di associazioni di diritto privato non riconosciute e dotate di autonomia amministrativa e fiscale. 3. Le Sezioni, in conformità e nei limiti del presente Regolamento, delle norme amministrative e secondarie di attuazione regolamentare e in quanto compatibile con l'ordinamento federale e la legislazione vigente, adottano e registrano

3. Nelle località ove risiedano più di 50 arbitri effettivi ovvero anche in numero inferiore nel caso sussistano particolari situazioni ambientali e geografiche, il Comitato nazionale può autorizzare l'istituzione di Sezioni purché dispongano di una propria sede per lo svolgimento dell'attività associativa e tecnica e sia possibile la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato. Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse. 4. L'AIA, per le sue articolazioni periferiche, si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture della FIGC.	presso gli organi competenti dell'Amministrazione finanziaria anche uno statuto che prevede tutti i requisiti, le forme e gli elementi giuridici necessari per consentirne l'iscrizione in Registri pubblici istituiti per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, compreso eventualmente il Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore, quali associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro che svolgono attività sportiva, didattica e formativa nell'ambito della FIGC. 4. Nelle località ove risiedano più di 50 arbitri effettivi ovvero anche in numero inferiore nel caso sussistano particolari situazioni ambientali e geografiche, il Comitato nazionale può autorizzare l'istituzione di Sezioni purché dispongano di una propria sede per lo svolgimento dell'attività associativa e tecnica e sia possibile la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato. Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse. 5. L'AIA, per le sue articolazioni periferiche, si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture della FIGC.
Articolo 5 Segreteria 1. Il funzionamento amministrativo e organizzativo dell'AIA è assicurato dalla Segreteria, istituita presso la sede centrale. La Segreteria è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e deve operare secondo principi di imparzialità e trasparenza. 2. La Segreteria è diretta dal Segretario, che risponde del proprio operato al Presidente dell'AIA ed al Segretario Generale della FIGC, fatto salvo quanto previsto dalle Norme organizzative interne della FIGC. 3. Il Segretario può essere coadiuvato da un Vicesegretario. 4. Il Segretario o, in caso di suo impedimento o assenza, il Vicesegretario: a) coordina e dirige la Segreteria; b) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici; c) assiste alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Centrale e del	Articolo 5 Segreteria INVARIATO

Comitato Nazionale e ne redige i verbali, anche avvalendosi di personale della Segreteria; d) provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni; e) ha facoltà di assistere alle riunioni delle commissioni dell'AIA o di farsi rappresentare da personale della Segreteria. 5. Il Segretario e il Vicesegretario dell'AIA sono nominati dal Presidente federale su proposta del Presidente dell'AIA.	
TITOLO SECONDO LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE	
CAPO PRIMO GLI ORGANI DIRETTIVI IN GENERE	
Articolo 6 Organi associativi, tecnici, di verifica, amministrativi e consultivi 1. L'AIA assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, tecnici, di verifica e di controllo amministrativo e contabile, nonché mediante Commissioni e Servizi. 2. Gli Organi direttivi centrali sono: a) l'Assemblea generale; b) il Presidente nazionale; c) il Vicepresidente vicario nazionale d) il Vicepresidente nazionale; e) il Responsabile del settore tecnico arbitrale; f) il Comitato nazionale; g) il Comitato nazionale in composizione allargata; h) il Consiglio centrale. 3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono: a) il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono, rispettivamente, funzioni di Organo tecnico regionale (OTR) e provinciale (OTP); b) il Comitato regionale (CRA) e il Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CPA); c) la Consulta regionale e la Consulta delle Province autonome di Trento e di Bolzano; d) il Presidente di sezione, che svolge funzioni di Organo tecnico sezionale	Articolo 6 Organi associativi, tecnici, di verifica, amministrativi e consultivi 1. L'AIA assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, tecnici, di verifica e di controllo amministrativo e contabile, nonché mediante Commissioni e Servizi. 2. Gli Organi direttivi centrali sono: a) l'Assemblea generale; b) il Presidente nazionale; c) il Vicepresidente vicario nazionale d) il Vicepresidente nazionale; e) il Responsabile del settore tecnico arbitrale; f) il Comitato nazionale; g) il Comitato nazionale in composizione allargata; h) il Consiglio centrale. 3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono: a) il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono, rispettivamente, funzioni di Organo tecnico regionale (OTR) e provinciale (OTP); b) il Comitato regionale (CRA) e il Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CPA); c) la Consulta regionale e la Consulta delle Province autonome di Trento e di Bolzano; d) il Presidente di sezione, che svolge funzioni di Organo tecnico sezionale

(OTS); e) l'Organo tecnico sezionale (OTS), nominato dal Presidente di Sezione nei casi previsti dal presente Regolamento; f) l'Assemblea sezionale; g) il Consiglio Direttivo Sezionale. 4. Gli Organi tecnici nazionali sono: a) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie A e di Serie B maschile (CAN); b) la Commissione arbitri per campionati nazionali di Serie C maschile e di Serie A femminile (CAN C); c) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'attività giovanile e scolastica nonché per gli scambi interregionali (CAN D); d) la Commissione arbitri nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5 Elite); e) la Commissione arbitri nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2 Elite, Serie A2, Serie B e Under 19 maschile nonché di Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5); f) la Commissione arbitri nazionale per il Beach Soccer (CAN BS); g) la Commissione Osservatori Nazionale Professionisti per tutte le designazioni di competenza della CAN e della CAN C (CON PROFESSIONISTI); h) la Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti per tutte le designazioni di competenza della CAN D (CON DILETTANTI);	(OTS); e) l'Organo tecnico sezionale (OTS), nominato dal Presidente di Sezione nei casi previsti dal presente Regolamento; f) l'Assemblea sezionale; g) il Consiglio Direttivo Sezionale. 4. Gli Organi tecnici nazionali sono: a) la Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie A e di Serie B maschile (CAN); b) la Commissione Arbitri per campionati nazionali di Serie C maschile e di Serie A femminile (CAN C); c) la Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'attività giovanile e scolastica (CAN D) nonché per gli scambi interregionali; d) la Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi interregionali nei campionati della LND e i per campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica (CAI); e) la Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile, di Serie A2 Élite maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5 Élite); f) la Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2 Elite, Serie B e Under 19 maschile, per i campionati e la Coppa Italia di Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5); g) la Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS); g) la Commissione Osservatori Nazionale Professionisti per tutte le designazioni di competenza della CAN e della CAN C (CON PROFESSIONISTI); h) la Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti per tutte le designazioni di competenza della CAN D (CON DILETTANTI); h) la Commissione Osservatori
--	--

i) la Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque per tutte le designazioni di competenza della CAN 5 ELITE e CAN 5 (CON 5); j) la Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer per tutte le designazioni di competenza della CAN BS (CON BS). 5. Gli Organi di verifica sono: a) il Collegio Nazionale dei Proviviri; b) il Collegio Regionale dei Proviviri. 6. L'organo direttivo per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale. 7. Gli Organi direttivi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono: a) il Servizio Istruttivo Nazionale; b) l'Organo di Revisione Sezionale. 8. Le Commissioni e i Servizi sono: a) la Commissione Esperti Legali, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica; b) la Commissione Esperti Amministrativi, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia amministrativa e contabile; c) le Commissioni di studio e i Servizi, a cui possono essere affidati specifici incarichi operativi, di proposta e consultivi; d) i Servizi con funzione di supporto operativo a favore degli Organi dell'AIA, composti da uno o più collaboratori e coordinatori. 9. L'organo centrale di garanzia e controllo dell'osservanza del Codice etico è il Comitato dei garanti. 10. Il Consiglio federale, con provvedimento motivato, può nominare un Commissario straordinario dell'AIA attribuendogli i relativi poteri.	Nazionale per tutte le designazioni degli osservatori arbitrali per le gare di competenza della CAN D e CAI; i) la Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque per tutte le designazioni degli osservatori arbitrali per le gare di competenza della CAN 5 ELITE e CAN 5 (CON 5); j) la Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer per tutte le designazioni degli osservatori arbitrali per le gare di competenza della CAN BS (CON BS). L'indicazione dei campionati di competenza dei vari OO.TT. potrà essere aggiornata all'esito di apposite deliberazioni assunte dal Comitato Nazionale, d'intesa con la FIGC, in ragione di specifiche necessità che dovessero verificarsi all'inizio di ogni stagione sportiva. 5. Gli Organi di verifica sono: a) il Collegio Nazionale dei Proviviri; b) il Collegio Regionale dei Proviviri. 6. L'organo direttivo per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale. 7. Gli Organi direttivi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono: a) il Servizio Istruttivo Nazionale; b) l'Organo di Revisione Sezionale. 8. Le Commissioni e i Servizi sono: a) la Commissione Esperti Legali, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica; b) la Commissione Esperti Amministrativi, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia amministrativa e contabile; c) le Commissioni di studio e i Servizi, a cui possono essere affidati specifici incarichi operativi, di proposta e consultivi; d) i Servizi con funzione di supporto operativo a favore degli Organi dell'AIA, composti da uno o più collaboratori e coordinatori. 9. L'organo centrale di garanzia e controllo dell'osservanza del Codice etico è il Comitato dei garanti. 10. Il Consiglio federale, con provvedimento motivato, può nominare un Commissario straordinario dell'AIA attribuendogli i
--	--

	relativi poteri.
CAPO SECONDO GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI	CAPO SECONDO GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI
Articolo 7 Assemblea generale	Articolo 7 Assemblea generale
1. Il Presidente dell'AIA indice l'Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio, dopo lo svolgimento dei giuochi olimpici estivi, delle Assemblee per l'elezione dei Delegati regionali e delle Assemblee sezionali elettive non oltre il 60° giorno antecedente l'Assemblea elettiva FIGC, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale. 2. Il Presidente nazionale dell'AIA, in sede di convocazione, stabilisce se i lavori assembleari debbano tenersi in presenza o in modalità on line. 3. L'Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell'AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte: a) con voto unico di lista, il Presidente dell'AIA, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, nonché tre componenti effettivi del Comitato nazionale da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo in modo, comunque, da garantire la presenza, all'interno della lista, della metà dei componenti di genere diverso; b) tre ulteriori componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione, mediante l'espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto; c) nove delegati effettivi e nove delegati supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee federali. 4. Partecipano all'Assemblea generale, con diritto di voto e senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, i Presidenti sezionali eletti in carica, i Delegati regionali eletti, i Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, i Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi ed associati AIA alla data dell'Assemblea. Se il Presidente sezionale in carica è in forza ad un Organo Tecnico Nazionale, la partecipazione all'Assemblea Generale e il diritto di voto	1. Il Presidente dell'AIA indice l'Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio, dopo lo svolgimento dei giuochi olimpici estivi, delle Assemblee per l'elezione dei Delegati regionali e delle Assemblee sezionali elettive non oltre il 60° giorno antecedente l'Assemblea elettiva FIGC, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale. 2. Il Presidente nazionale dell'AIA, in sede di convocazione, stabilisce se i lavori assembleari debbano tenersi in presenza o in modalità on line. 3. L'Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell'AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte: a) con voto unico di lista, il Presidente dell'AIA, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, nonché tre componenti effettivi del Comitato nazionale da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo in modo, comunque, da garantire la presenza, all'interno della lista, della metà dei componenti di genere diverso; b) tre ulteriori componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione, mediante l'espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto. e) nove delegati effettivi e nove delegati supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee federali. 4. Partecipano all'Assemblea generale, con diritto di voto e senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, i Presidenti sezionali eletti in carica, i Delegati regionali eletti, i Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, i Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi ed associati AIA alla data dell'Assemblea. Se il Presidente sezionale in carica è in forza ad un Organo Tecnico Nazionale, la partecipazione all'Assemblea Generale e il diritto di voto

spetterà al Delegato eletto dalla rispettiva Sezione. I Dirigenti benemeriti FIGC e AIA non possono essere in un numero complessivo superiore a 15 e, comunque, non possono superare la percentuale del cinque per cento degli aventi diritto al voto. 5. Partecipano all'Assemblea generale senza diritto di voto i componenti del Consiglio centrale in carica. 6. L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora. 7. Risultano eletti: a) il candidato a Presidente dell'AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell'eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8; b) il candidato a componente effettivo del Comitato Nazionale che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti. Se un candidato, per ciascuna macroregione, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, si applica quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive, che saranno limitate ai membri del Comitato Nazionale candidati per ciascuna macroregione qualora la procedura di elezione del Presidente dell'AIA e della relativa lista si sia correttamente conclusa; c) i tre candidati a delegati effettivi degli ufficiali di gara alle Assemblee federali che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre sono eletti delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti a seguire i candidati proclamati delegati effettivi.	spetterà al Delegato eletto dalla rispettiva Sezione. I Dirigenti benemeriti FIGC e AIA non possono essere in un numero complessivo superiore a 15 e, comunque, non possono superare la percentuale del cinque per cento degli aventi diritto al voto. 5. Partecipano all'Assemblea generale senza diritto di voto i componenti del Consiglio centrale in carica. 6. L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora. 7. Risultano eletti: a) il candidato a Presidente dell'AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell'eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8; b) il candidato a componente effettivo del Comitato Nazionale che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti. Se un candidato, per ciascuna macroregione, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, si applica quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive, che saranno limitate ai membri del Comitato Nazionale candidati per ciascuna macroregione qualora la procedura di elezione del Presidente dell'AIA e della relativa lista si sia correttamente conclusa. e) i tre candidati a delegati effettivi degli ufficiali di gara alle Assemblee federali che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre sono eletti delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti a seguire i candidati proclamati delegati effettivi.
--	--

8. Qualora uno dei candidati a Presidente dell'AIA, a Vicepresidente vicario dell'AIA, a Vicepresidente dell'AIA o a componente del Comitato Nazionale facenti parte della stessa lista, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo indipendentemente dalla funzione ricoperta, tutti saranno eletti a condizione che la lista consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature, non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive. In tal caso, il Presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati. 9. Per tutte le cariche elettive prevale, in caso di parità di voti, il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. 10. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea generale, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono disciplinati dal Regolamento elettivo.	8. Qualora uno dei candidati a Presidente dell'AIA, a Vicepresidente vicario dell'AIA, a Vicepresidente dell'AIA o a componente del Comitato Nazionale facenti parte della stessa lista, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo indipendentemente dalla funzione ricoperta, tutti saranno eletti a condizione che la lista consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature, non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive. In tal caso, il Presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati. 9. Per tutte le cariche elettive prevale, in caso di parità di voti, il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. 10. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea generale, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono disciplinati dal Regolamento elettivo.
Articolo 8 Presidente nazionale 1. Il Presidente nazionale dell'AIA è eletto, con le modalità indicate nel Regolamento elettivo, a scrutinio segreto dai Presidenti sezionali, dai Delegati regionali eletti, dai Delegati all'Assemblea Generale che	Articolo 8 Presidente nazionale 1. Il Presidente nazionale dell'AIA è eletto, con le modalità indicate nel Regolamento elettivo, a scrutinio segreto dai Presidenti sezionali, dai Delegati regionali eletti, dai Delegati all'Assemblea Generale che

sostituiscono i Presidenti di Sezione eletti che rivestono uno dei ruoli di cui all'art. 23 n. 7, dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi, riuniti in apposita Assemblea generale, e resta in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico. 2. I candidati alla carica di Presidente nazionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 13 e la candidatura, unitamente alla lista collegata composta dal Vicepresidente vicario e Vicepresidente e da tre componenti effettivi del Comitato Nazionale, deve essere accompagnata dall'accredito da parte di non meno di cinquanta e non più di sessanta associati aventi diritto al voto. 3. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata. È proclamato Presidente il candidato, con la lista collegata, che ottiene la metà più uno dei voti dei presenti accreditati. Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, si procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio, cui sono ammessi i due candidati, con la rispettiva lista collegata, che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti dei presenti accreditati. È proclamato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Qualora anche uno solo dei candidati a Presidente dell'AIA, a Vicepresidente vicario dell'AIA, a Vicepresidente dell'AIA o a componente del Comitato Nazionale facenti parte della stessa lista, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo indipendentemente dalla funzione ricoperta, trova applicazione quanto previsto dall'art. 7, n. 8. In ogni caso, con la proclamazione del Presidente, vengono proclamati eletti automaticamente il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente e i tre componenti effettivi del Comitato nazionale della lista collegata. 4. Il Presidente nazionale rappresenta l'AIA nei rapporti con la FIGC e con tutte le sue	sostituiscono i Presidenti di Sezione eletti che rivestono uno dei ruoli di cui all'art. 23 comma 7, dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi, riuniti in apposita Assemblea generale, e resta in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico. 2. I candidati alla carica di Presidente nazionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 13 e la candidatura, unitamente alla lista collegata composta dal Vicepresidente vicario e Vicepresidente e da tre componenti effettivi del Comitato Nazionale, deve essere accompagnata dall'accredito da parte di non meno di cinquanta e non più di sessanta associati aventi diritto al voto. 3. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata. È proclamato Presidente il candidato, con la lista collegata, che ottiene la metà più uno dei voti dei presenti accreditati. Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, si procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio, cui sono ammessi i due candidati, con la rispettiva lista collegata, che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti dei presenti accreditati. È proclamato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Qualora anche uno solo dei candidati a Presidente dell'AIA, a Vicepresidente vicario dell'AIA, a Vicepresidente dell'AIA o a componente del Comitato Nazionale facenti parte della stessa lista, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo indipendentemente dalla funzione ricoperta, trova applicazione quanto previsto dall'art. 7, comma 8. In ogni caso, con la proclamazione del Presidente, vengono proclamati eletti automaticamente il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente e i tre componenti effettivi del Comitato nazionale della lista collegata. 4. Il Presidente nazionale rappresenta l'AIA nei rapporti con la FIGC e con tutte le sue
--	--

componenti interne, nonché nei confronti dei terzi. 5. Il Presidente nazionale indica i principi generali per l'attività tecnica, associativa ed amministrativa dell'AIA, verificandone l'attuazione, e adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi. 6. Il Presidente nazionale, oltre a quanto altrimenti previsto dal presente regolamento o da disposizioni della FIGC: a) presiede il Comitato nazionale ed il Consiglio centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'ordine del giorno dei lavori; b) coordina e vigila sugli organi associativi e tecnici; c) sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo CAN, nomina il rappresentante degli arbitri in attività tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carica per il quadriennio olimpico in corso e decade di diritto in ipotesi di dimissioni o perdita della qualifica di arbitro internazionale, con conseguente nomina, con le stesse modalità, di altro rappresentante che resta in carica sino al termine del medesimo quadriennio; d) propone al Comitato nazionale la nomina del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri; e) indice le Assemblee elettive; f) stipula, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l'attività negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato annualmente dalla medesima Federazione; g) verifica che l'impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della FIGC e delle norme amministrative interne; h) emette obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano	componenti interne, nonché nei confronti dei terzi. 5. Il Presidente nazionale indica i principi generali per l'attività tecnica, associativa ed amministrativa dell'AIA, verificandone l'attuazione, e adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi. 6. Il Presidente nazionale, oltre a quanto altrimenti previsto dal presente regolamento o da disposizioni della FIGC: a) presiede il Comitato nazionale ed il Consiglio centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'ordine del giorno dei lavori; b) coordina e vigila sugli organi associativi e tecnici; c) sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo CAN, nomina il rappresentante degli arbitri in attività tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carica per il quadriennio olimpico in corso e decade di diritto in ipotesi di dimissioni o perdita della qualifica di arbitro internazionale, con conseguente nomina, con le stesse modalità, di altro rappresentante che resta in carica sino al termine del medesimo quadriennio; d) propone al Comitato nazionale la nomina del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri; e) indice le Assemblee elettive; f) stipula, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l'attività negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato annualmente dalla medesima Federazione; g) verifica che l'impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della FIGC e delle norme amministrative interne; h) emette obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano
---	---

destinatari di misure cautelari restrittive della libertà personale ovvero comportanti il divieto di accedere alle manifestazioni sportive; la sospensione cautelare obbligatoria determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica ed associativa e, cessata la misura cautelare, può essere revocata su richiesta dell'interessato ovvero convertita in sospensione facoltativa; i) può emettere il provvedimento motivato di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano sottoposti ad indagini per delitti dolosi che recano pregiudizio all'immagine della FIGC o dell'AIA ed alla credibilità della funzione arbitrale; la sospensione cautelare facoltativa ha durata di mesi quattro, prorogabile, persistendone le condizioni, fino al massimo di un anno e determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica, con facoltà del Presidente dell'AIA di inibire lo svolgimento anche dell'attività associativa; j) propone al Comitato nazionale, nei casi previsti dal Regolamento, la decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive; k) propone al Comitato nazionale la nomina del Responsabile e dei componenti della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi nonché al Comitato nazionale in composizione allargata la nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti; l) autorizza i Dirigenti benemeriti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 53 e 54, gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, per ogni stagione sportiva ovvero per la durata dell'incarico e, con provvedimento motivato, revoca tale autorizzazione; m) propone al Comitato nazionale le nomine di competenza previste dallo Statuto FIGC, dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi tecnici;	destinatari di misure cautelari restrittive della libertà personale ovvero comportanti il divieto di accedere alle manifestazioni sportive nonché misure di sicurezza personali; la sospensione cautelare obbligatoria determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica ed associativa e, cessata la misura cautelare, può essere revocata su richiesta dell'interessato ovvero convertita in sospensione facoltativa; i) può emettere il provvedimento motivato di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano sottoposti ad indagini per delitti dolosi che recano pregiudizio all'immagine della FIGC o dell'AIA ed alla credibilità della funzione; la sospensione cautelare facoltativa ha durata di mesi quattro, prorogabile, persistendone le condizioni, fino al massimo di un anno e determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica, con facoltà del Presidente dell'AIA di inibire lo svolgimento anche dell'attività associativa; j) propone al Comitato nazionale, nei casi previsti dal Regolamento, la decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive; k) propone al Comitato nazionale la nomina del Responsabile e dei componenti della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi nonché al Comitato nazionale in composizione allargata la nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti; l) autorizza i Dirigenti benemeriti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 53 e 54, gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, per ogni stagione sportiva ovvero per la durata dell'incarico e, con provvedimento motivato, revoca tale autorizzazione; m) propone al Comitato nazionale le nomine di competenza previste dallo Statuto FIGC, dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi tecnici;
---	--

n) procede, con provvedimento motivato e con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, alla revoca e alla sostituzione di persone da lui nominate; o) su richiesta scritta e motivata dell'interessato, acquisito il preventivo parere motivato in forma scritta del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente, se non sono trascorsi più di otto anni dalla data delle dimissioni o della perdita della qualifica di arbitro, decide sulle domande di riammissione nell'AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA; in caso di accoglimento, il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità associativa, è subordinato alla partecipazione, da parte degli interessati, ad un corso di aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico dell'AIA; p) ad istanza scritta dell'associato e previo parere favorevole scritto del Presidente sezionale, può riconoscere le funzioni di arbitro associativo all'arbitro effettivo, assistente arbitrale ed osservatore arbitrale che, per motivi eccezionali, non è più in grado di svolgere l'attività tecnica e sia giudicato meritevole di proseguire il rapporto associativo ed in grado di contribuire concretamente al buon funzionamento della Sezione di appartenenza; sempre su istanza motivata del Presidente sezionale, può emettere il provvedimento di revoca delle funzioni di arbitro associativo, con conseguente riassunzione della precedente funzione tecnica e, qualora osservatore arbitrale, previo superamento del corso previsto dall'art. 51, comma 6; in ogni caso, gli arbitri associativi non possono superare il limite del 5% della forza sezionale; q) propone al Presidente federale gli	n) procede, con provvedimento motivato e con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, alla revoca e alla sostituzione di persone da lui nominate; o) su richiesta scritta e motivata dell'interessato, acquisito il preventivo parere motivato in forma scritta del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente, se non sono trascorsi più di otto anni dalla data delle dimissioni o della perdita della qualifica di arbitro, decide sulle domande di riammissione nell'AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA; in caso di accoglimento, il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità associativa, non sarà perfezionato se non previa partecipazione, da parte degli interessati, ad un corso di aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico dell'AIA; medesima procedura sarà utilizzata per i soggetti reintegrati a seguito di provvedimento di grazia da parte del Presidente Federale; p) ad istanza scritta dell'associato e previo parere favorevole scritto del Presidente sezionale, può riconoscere le funzioni di arbitro associativo all'arbitro effettivo, assistente arbitrale ed osservatore arbitrale che, per motivi eccezionali, non è più in grado di svolgere l'attività tecnica e sia giudicato meritevole di proseguire il rapporto associativo ed in grado di contribuire concretamente al buon funzionamento della Sezione di appartenenza; sempre su istanza motivata del Presidente sezionale, può emettere il provvedimento di revoca delle funzioni di arbitro associativo, con conseguente riassunzione della precedente funzione tecnica e, qualora osservatore arbitrale, previo superamento del corso previsto dall'art. 51, comma 6; in ogni caso, gli arbitri associativi non possono superare il limite del 5% 10% della forza sezionale; q) propone al Presidente federale gli
--	---

associati aventi i requisiti tecnici per la nomina ad arbitri, assistenti e osservatori internazionali, sentiti i responsabili dei rispettivi organi tecnici nazionali; r) nomina, sentiti i Vicepresidenti ed il Comitato Nazionale, i Dirigenti benemeriti AIA; s) assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza e sentito il Vicepresidente vicario dell'AIA, i provvedimenti di competenza del Comitato nazionale diversi da quelli relativi a nomine, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nazionale alla prima riunione successiva; t) nomina, su proposta del Responsabile Nazionale della Commissione Esperti Legali, il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea elettiva dei delegati regionali all'Assemblea Generale.	associati aventi i requisiti tecnici per la nomina ad arbitri, assistenti e osservatori internazionali, sentiti i responsabili dei rispettivi organi tecnici nazionali; r) nomina, sentiti i Vicepresidenti ed il Comitato Nazionale, i Dirigenti benemeriti AIA; s) assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza e sentito il Vicepresidente vicario dell'AIA, i provvedimenti di competenza del Comitato nazionale diversi da quelli relativi a nomine, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nazionale alla prima riunione successiva; t) nomina, su proposta del Responsabile Nazionale della Commissione Esperti Legali, il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea elettiva dei delegati regionali all'Assemblea Generale; u) provvede, in via d'urgenza, sentiti i Vicepresidenti, alla sostituzione dei componenti delle Commissioni elettorali nelle Assemblee elettive sezionali; v) ad istanza scritta dell'Associato e previo parere favorevole del Presidente della Sezione di appartenenza, riconosce all'AE che sia persona con disabilità, come definita dal d.lgs. n. 62/2024 e successive modifiche, la funzione di Arbitro Effettivo Special; w) ad istanza scritta dell'interessato, sentito il Presidente sezionale di ultima appartenenza, può riconoscere, fino ad eventuale revoca motivata, le funzioni di arbitro onorario ad ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dall'esclusione dall'AIA, e non siano stati condannati in sede sportiva o penale con sentenza passata in giudicato, ove siano trascorsi più di 8 anni dalla data delle dimissioni o della perdita della qualifica di associato e che siano giudicati meritevoli di recuperare il rapporto associativo, in quanto in grado di contribuire concretamente e
---	--

	positivamente al buon funzionamento dell'AIA, in armonia con i valori associativi. All'arbitro onorario non compete alcun diritto associativo diverso da quelli di poter partecipare alle attività associative e non tecniche dell'AIA ed è tenuto al versamento della quota associativa annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo della Sezione di assegnazione. All'arbitro onorario viene rilasciata un'apposita tessera speciale finalizzata esclusivamente ad attestare il rapporto associativo sezionale.
Articolo 9 Vicepresidente vicario nazionale e Vicepresidente nazionale 1. Il Vicepresidente vicario nazionale e il Vicepresidente nazionale collaborano con il Presidente nazionale dell'AIA per l'assolvimento delle funzioni attribuite a quest'ultimo, svolgono direttamente quelle eventualmente delegate ed esprimono tutti i pareri richiesti. 2. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente dell'AIA, il Vicepresidente vicario lo sostituisce con l'obbligo di sentire in ogni caso il parere del Comitato nazionale prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento. 3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente nazionale dell'AIA, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente vicario, il quale deve provvedere, entro novanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso. 4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vicepresidente vicario dell'AIA, gli subentra l'altro Vicepresidente nazionale che assume le funzioni vicarie e resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso. 5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vicepresidente non aventi funzioni vicarie dell'AIA, il Comitato nazionale, su proposta	Articolo 9 Vicepresidente vicario nazionale e Vicepresidente nazionale INVARIATO

del Presidente nazionale, nomina fra i componenti eletti un nuovo Vicepresidente, che resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso. Al nuovo Vicepresidente nazionale nominato tra i componenti eletti singolarmente in una macroregione subentra il primo candidato non eletto nella macroregione di appartenenza, che resta in carica, quale componente effettivo del comitato nazionale, sino al termine del quadriennio olimpico in corso.	
Articolo 10 Responsabile del settore tecnico arbitrale 1. Il Responsabile dirige il settore tecnico arbitrale, lo coordina e controlla nell'ambito delle attribuzioni di cui al successivo art. 38 e, seguendo le indicazioni del Comitato nazionale, promuove e realizza le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli arbitri, degli assistenti arbitrali e degli osservatori arbitrali ed all'uniformità delle prestazioni arbitrali, mantenendo rapporti di collaborazione con il Settore tecnico e con il Settore giovanile e scolastico della FIGC. 2. Il Responsabile del settore tecnico arbitrale, ai fini dell'attività di formazione, può visionare gli arbitri effettivi, gli assistenti e gli osservatori arbitrali appartenenti a qualsiasi ruolo. 3. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può attribuire ad uno dei viceresponsabili le funzioni vicarie sino al termine dell'impedimento. 4. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato nazionale nomina, su proposta del Presidente, un nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale, che resta in carica sino al termine della stagione sportiva.	Articolo 10 Responsabile del settore tecnico arbitrale 1. Il Responsabile dirige il settore tecnico arbitrale, lo coordina e controlla nell'ambito delle attribuzioni di cui al successivo art. 38 e, d'intesa con il Direttore tecnico e seguendo le indicazioni del Comitato nazionale, promuove e realizza le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli arbitri, degli assistenti arbitrali e degli osservatori arbitrali ed all'uniformità delle prestazioni arbitrali, mantenendo rapporti di collaborazione con il Settore tecnico e con il Settore giovanile e scolastico della FIGC. 2. Il Responsabile del settore tecnico arbitrale, ai fini dell'attività di formazione, può visionare gli arbitri effettivi, gli assistenti e gli osservatori arbitrali appartenenti a qualsiasi ruolo. 3. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può attribuire ad uno dei viceresponsabili le funzioni vicarie sino al termine dell'impedimento. 4. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato nazionale nomina, su proposta del Presidente, un nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale, che resta in carica sino al termine della stagione sportiva.
	Articolo 10-bis Direttore tecnico 1. Il Direttore tecnico è il responsabile del coordinamento degli organi tecnici dell'AIA. A tal fine il Comitato nazionale assegna al Direttore Tecnico

	specifici obiettivi da raggiungere nel corso del proprio mandato. 2. Il Direttore tecnico, su proposta del Presidente dell'AIA, viene nominato dal Comitato Nazionale tra gli associati con particolari competenze tecniche, che siano stati arbitro o assistente internazionale. Il Direttore Tecnico resta in carica per due stagioni sportive e può essere revocato, su proposta del Presidente dell'AIA, dal Comitato Nazionale in ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. 3. Il Direttore Tecnico formula al Presidente dell'AIA una proposta di nomina dei responsabili e dei componenti degli Organi tecnici nazionali motivando le proposte formulate con riferimento alla qualità tecnica dei soggetti individuati. 4. Il Direttore Tecnico, d'intesa con il Responsabile del Settore tecnico, svolge attività di coordinamento tecnico degli OO.TT. e, d'intesa con gli stessi, può partecipare ai raduni. 5. Il Direttore tecnico, per le specifiche attività del Calcio a 5 e del Beach Soccer, si avvale di un Vicedirettore nominato, dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA. Il Vicedirettore può svolgere le attività di cui al comma 4. 6. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Direttore tecnico o del Vicedirettore, il Comitato nazionale provvede, su proposta del Presidente, alla loro sostituzione. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Direttore Tecnico il Vicedirettore, se nominato, decade. 7. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Direttore tecnico presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.
Articolo 11 Comitato nazionale 1. Il Comitato nazionale è composto dal Presidente nazionale dell'AIA, dai Vicepresidenti nazionali, dai tre componenti	Articolo 11 Comitato nazionale 1. Il Comitato nazionale è composto dal Presidente nazionale dell'AIA, dai Vicepresidenti nazionali, dai tre componenti

effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall'Assemblea generale. 2. Al Comitato nazionale partecipano senza diritto di voto: a) il Responsabile del Settore Tecnico arbitrale; b) i Responsabili degli Organi tecnici nazionali; c) il rappresentante degli arbitri in attività. 3. Il Comitato nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, previa, in ogni caso, convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine del giorno, inviata con un preavviso di almeno tre giorni. 4. Il Comitato nazionale collabora con il Presidente dell'AIA e con i Vicepresidenti all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali ed espleta i compiti allo stesso espressamente delegati dal Presidente dell'AIA, esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti. 5. Se non diversamente disposto dal presente Regolamento, le riunioni del Comitato nazionale sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA. 6. Il Comitato nazionale delibera in ordine: a) all'inquadramento annuale degli arbitri, degli assistenti, dei video match official e degli osservatori a disposizione degli Organi tecnici nazionali e alle relative promozioni e dismissioni, su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali; b) all'assegnazione dei fondi federali e delle risorse finanziarie, autorizzando le forme di finanziamento proprie dell'AIA in tutte le sue articolazioni anche periferiche e verificando le relazioni del Servizio Istruttivo Nazionale; c) alla diffusione della conoscenza delle regole del giuoco del calcio, alla indizione, con bando unico, del Corso	effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall'Assemblea generale. 2. Al Comitato nazionale partecipano senza diritto di voto: a) il Responsabile del Settore Tecnico arbitrale; b) i Responsabili degli Organi tecnici nazionali; c) il rappresentante degli arbitri in attività. 3. Il Comitato nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, previa, in ogni caso, convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine del giorno, inviata con un preavviso di almeno tre giorni. 4. Il Comitato nazionale collabora con il Presidente dell'AIA e con i Vicepresidenti all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali ed espleta i compiti allo stesso espressamente delegati dal Presidente dell'AIA, esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti. 5. Se non diversamente disposto dal presente Regolamento, le riunioni del Comitato nazionale sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA. 6. Il Comitato nazionale delibera in ordine: a) all'inquadramento annuale degli arbitri, degli assistenti, dei video match official e degli osservatori a disposizione degli Organi tecnici nazionali e alle relative promozioni e dismissioni, su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali; b) all'assegnazione dei fondi federali e delle risorse finanziarie, autorizzando le forme di finanziamento proprie dell'AIA in tutte le sue articolazioni anche periferiche e verificando le relazioni del Servizio Istruttivo Nazionale; c) alla diffusione della conoscenza delle regole del giuoco del calcio, alla indizione, con bando unico, del Corso Arbitri Nazionale, alla promozione dei
---	--

Arbitri Nazionale, alla promozione dei corsi per arbitro ed alle iniziative operative per l'aggiornamento degli associati e l'interpretazione uniforme delle regole di giuoco, all'organizzazione e al coordinamento dei raduni arbitrali, dei corsi di aggiornamento e dei controlli sanitari; d) al controllo ed alla ratifica dell'inquadramento annuale degli arbitri a disposizione degli Organi tecnici periferici e delle proposte formulate dagli stessi durante ed al termine della stagione sportiva; e) alla nomina e alla revoca degli Arbitri benemeriti; f) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, dei responsabili e dei componenti degli Organi tecnici nazionali, dei Presidenti dei Comitati regionali arbitri e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i Presidenti di sezione delle rispettive Regioni e delle Province autonome, dei componenti, collaboratori e referenti di ciascun Comitato regionale e Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei responsabili e dei componenti della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi e del Servizio Istruttivo Nazionale, nonché alla determinazione del numero dei componenti di tali Organi; g) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Responsabile del Settore Tecnico arbitrale, dei vicespessibili, del coordinatore, dei responsabili dei moduli d'area e dei componenti, nonché alla determinazione del numero dei componenti del medesimo Settore; h) alla istituzione di nuove Sezioni, con conseguente adozione del codice fiscale,	corsi per arbitro ed alle iniziative operative per l'aggiornamento degli associati e l'interpretazione uniforme delle regole di giuoco, all'organizzazione e al coordinamento dei raduni arbitrali, dei corsi di aggiornamento e dei controlli sanitari; d) al controllo ed alla ratifica dell'inquadramento annuale degli arbitri a disposizione degli Organi tecnici periferici e delle proposte formulate dagli stessi durante ed al termine della stagione sportiva; e) alla nomina e alla revoca degli Arbitri benemeriti; f) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, dei responsabili e dei componenti degli Organi tecnici nazionali, dei Presidenti dei Comitati regionali arbitri e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i Presidenti di sezione delle rispettive Regioni e delle Province autonome, dei componenti, collaboratori e referenti di ciascun Comitato regionale e Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei responsabili e dei componenti della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi e del Servizio Istruttivo Nazionale, nonché alla determinazione del numero dei componenti di tali Organi; g) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Responsabile del Settore Tecnico arbitrale, dei vicespessibili, del coordinatore, dei responsabili dei moduli d'area e dei componenti, nonché alla determinazione del numero dei componenti del medesimo Settore; h) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Direttore tecnico e del Vicedirettore; i) all'aggiornamento, d'intesa con la FIGC, in ragione di specifiche necessità che dovessero verificarsi all'inizio di ogni stagione sportiva, dell'indicazione dei campionati di competenza dei vari OO.TT. j) alla istituzione di nuove Sezioni, con conseguente adozione del codice fiscale, ed alla soppressione o accorpamento
--	---

ed alla soppressione o accorpamento di quelle esistenti, nonché all'istituzione di nuovi Comitati regionali ed alla soppressione o accorpamento di quelli esistenti; i) alla convocazione dell'Assemblea organizzativa e tecnica dei Presidenti sezionali; j) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti, determinandone il numero, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri; k) alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Presidenti sezionali nello svolgimento dell'attività associativa; l) alla decadenza dalla carica del Presidente nazionale; m) alla gestione del sito internet ufficiale dell'AIA, all'autorizzazione agli Organi direttivi centrali e periferici per l'apertura di propri siti e alle direttive sulle modalità di gestione dei predetti siti; n) ai congedi motivati richiesti dagli arbitri ai sensi del successivo art. 43; o) ai controlli sull'attitudine e sull'efficienza fisica degli arbitri, anche a richiesta degli interessati e degli Organi tecnici, mediante test atletici e verifiche mediche con le modalità fissate dal Settore Tecnico arbitrale; p) all'autorizzazione agli arbitri, previo congedo, ad espletare attività all'estero presso altre Federazioni affiliate agli organismi internazionali cui aderisce la FIGC, nonché agli arbitri stranieri di tali federazioni ad espletare attività sul territorio italiano; q) all'esenzione, anche temporanea, dal versamento, anche parziale, delle quote associative per fatti e/o motivi eccezionali e sopravvenuti, alla misura minima delle quote associative annuali determinabili dalle singole Assemblee sezionali e alla ratifica delle proposte di	con o senza incorporazione ovvero con fusione di quelle esistenti, nonché all'istituzione di nuovi Comitati regionali ed alla soppressione o accorpamento con o senza incorporazione ovvero con fusione di quelli esistenti; con il relativo provvedimento determina le modalità di esecuzione della decisione e dispone in ordine alla nomina ed ai poteri di eventuali commissari ad acta; k) alla convocazione dell'Assemblea organizzativa e tecnica dei Presidenti sezionali; l) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti, determinandone il numero, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri; m) alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Presidenti sezionali nello svolgimento dell'attività associativa; n) alla decadenza dalla carica del Presidente nazionale; o) alla gestione del sito internet ufficiale dell'AIA, all'autorizzazione agli Organi direttivi centrali e periferici per l'apertura di propri siti e alle direttive sulle modalità di gestione dei predetti siti; p) ai congedi motivati richiesti dagli arbitri ai sensi del successivo art. 43; q) ai controlli sull'attitudine e sull'efficienza fisica degli arbitri, anche a richiesta degli interessati e degli Organi tecnici, mediante test atletici e verifiche mediche con le modalità fissate dal Settore Tecnico arbitrale; r) all'autorizzazione agli arbitri, previo congedo, ad espletare attività all'estero presso altre Federazioni affiliate agli organismi internazionali cui aderisce la FIGC, nonché agli arbitri stranieri di tali federazioni ad espletare attività sul territorio italiano; s) all'esenzione, anche temporanea, dal versamento, anche parziale, delle quote associative per fatti e/o motivi eccezionali e sopravvenuti, alla misura minima delle quote associative annuali determinabili dalle singole Assemblee
--	---

conferimento della Presidenza Onoraria, della nuova titolazione o della modifica della titolazione della sezione formulate dalle Assemblee sezionali; r) all'autorizzazione ad accettare contributi e donazioni di terzi a qualsivoglia titolo, anche se a favore degli Organi direttivi periferici, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo, se a favore delle Sezioni; s) alla gestione del fondo di solidarietà; t) con provvedimento motivato, al commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva che impediscano o compromettano il regolare o normale svolgimento delle loro attività, anche in pregiudizio dell'immagine della FIGC e/o dell'AIA, ovvero per gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato, con decadenza di tutti gli organi direttivi regionali, provinciali e sezionali ovvero di solo alcuni di essi; u) su proposta del Presidente dell'AIA e con provvedimento motivato, alla decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive, nei casi previsti dal Regolamento; v) alla revoca e alla sostituzione di persone nominate dal Comitato Nazionale, mediante provvedimento motivato con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina; w) all'adozione del provvedimento di non rinnovo della tessera e alla revisione e revoca dello stesso; x) alla istituzione, su proposta del Presidente dell'AIA, delle Commissioni di studio e dei Servizi con specifici incarichi di proposta, consultivi e di mero supporto operativo e alla nomina dei componenti e dei responsabili, che restano in carica per una stagione sportiva con obbligo di presentare al Comitato Nazionale relazione	sezionali e alla ratifica delle proposte di conferimento della Presidenza Onoraria, della nuova titolazione o della modifica della titolazione della sezione formulate dalle Assemblee sezionali; t) all'autorizzazione ad accettare contributi e donazioni di terzi a qualsivoglia titolo, anche se a favore degli Organi direttivi periferici, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo, se a favore delle Sezioni; u) alla gestione del fondo di solidarietà; v) con provvedimento motivato, al commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva che impediscano o compromettano il regolare o normale svolgimento delle loro attività, anche in pregiudizio dell'immagine della FIGC e/o dell'AIA, ovvero per gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato, con decadenza di tutti gli organi direttivi regionali, provinciali e sezionali ovvero di solo alcuni di essi; w) su proposta del Presidente dell'AIA e con provvedimento motivato, alla decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive, nei casi previsti dal Regolamento; x) alla revoca e alla sostituzione di persone nominate dal Comitato Nazionale, mediante provvedimento motivato con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina; y) all'adozione del provvedimento di non rinnovo della tessera e alla revisione e revoca dello stesso; z) alla istituzione, su proposta del Presidente dell'AIA, delle Commissioni di studio e dei Servizi con specifici incarichi di proposta, consultivi e di mero supporto operativo e alla nomina dei componenti e dei responsabili, che restano in carica per una stagione sportiva con obbligo di presentare al
--	---

dell'attività svolta al termine di essa, nonché alla nomina, a tempo determinato, di referenti operativi per specifiche materie associative, tecniche ed amministrative non rientranti in attività di spettanza degli organi previsti dal presente Regolamento; y) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del nuovo Vicepresidente o del nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale in caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Vicepresidente o del Responsabile del settore tecnico arbitrale; z) alla individuazione per ciascuna regione, entro il 31 agosto di ogni anno, del numero dei delegati regionali all'Assemblea Generale AIA da eleggere, in misura proporzionale al numero degli associati al 30 giugno della stagione sportiva precedente. Il numero dei delegati deve essere tale da assicurare, unitamente ai Presidenti sezionali, ai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e ai Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi alla data dell'Assemblea Generale, un numero totale di elettori non inferiore a novecento e non superiore a mille. 7. Alle riunioni del Comitato nazionale con all'ordine del giorno la nomina degli Organi tecnici nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico e dei Presidenti dei CRA e dei CPA partecipano solo i componenti eletti. 8. Il Comitato nazionale si riunisce in composizione allargata con la partecipazione, con diritto di voto, oltre che dei componenti indicati nel comma 1, dei Presidenti sezionali designati dai Presidenti di sezione di ciascuna Consulta regionale e di ciascuna Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 19 comma 3, lett. e) del presente Regolamento, e dei Delegati effettivi degli Ufficiali di gara. Partecipano, senza diritto di voto, i responsabili degli Organi Tecnici nazionali e del Settore Tecnico arbitrale, il rappresentante degli arbitri in attività e il responsabile della Commissione Esperti	Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta al termine di essa, nonché alla nomina, a tempo determinato, di referenti operativi per specifiche materie associative, tecniche ed amministrative non rientranti in attività di spettanza degli organi previsti dal presente Regolamento; aa) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del nuovo Vicepresidente o del nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale in caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Vicepresidente o del Responsabile del settore tecnico arbitrale; bb) alla individuazione per ciascuna regione, entro il 31 agosto di ogni anno, del numero dei delegati regionali all'Assemblea Generale AIA da eleggere, in misura proporzionale al numero degli associati al 30 giugno della stagione sportiva precedente. Il numero dei delegati deve essere tale da assicurare, unitamente ai Presidenti sezionali, ai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e ai Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi alla data dell'Assemblea Generale, un numero totale di elettori non inferiore a novecento e non superiore a mille. 7. Alle riunioni del Comitato nazionale con all'ordine del giorno la nomina degli Organi tecnici nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico, del Direttore Tecnico e dei Presidenti dei CRA e dei CPA partecipano solo i componenti eletti. 8. Il Comitato nazionale si riunisce in composizione allargata con la partecipazione, con diritto di voto, oltre che dei componenti indicati nel comma 1, dei Presidenti sezionali designati dai Presidenti di sezione di ciascuna Consulta regionale e di ciascuna Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 19 comma 3, lett. e) del presente Regolamento. —e dei Delegati effettivi degli Ufficiali di gara. Partecipano, senza diritto di voto, i responsabili degli Organi Tecnici nazionali e del Settore Tecnico arbitrale, il rappresentante degli arbitri in attività e il
---	---

Legali. Il Comitato nazionale in composizione allargata delibera in ordine all'adozione del presente regolamento, di quelli secondari, all'approvazione del Codice etico e di comportamento e sue modificazioni e, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA, alla nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti. Le riunioni del Comitato nazionale in composizione allargata sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA. 9. I componenti effettivi del Comitato nazionale eletti singolarmente dalla Assemblea generale, in caso di impedimento non temporaneo, dimissioni e decadenza, sono automaticamente sostituiti con i primi non eletti della medesima macroregione. 10. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l'intero Comitato nazionale ed il Presidente dell'AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di novanta giorni a convocare l'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il Comitato nazionale così eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso. 11. Alla riunione del Comitato nazionale che precede le Assemblee federali sono invitati a partecipare i Delegati effettivi degli Ufficiali di gara al fine del coordinamento della rappresentanza dell'AIA sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee federali. 12. Ai componenti eletti in carica del Comitato nazionale, salvo deroga motivata dal Presidente dell'AIA, è fatto divieto di svolgere attività tecnica, restando congelati in ruolo sino alla cessazione della loro carica.	responsabile della Commissione Esperti Legali. Il Comitato nazionale in composizione allargata delibera in ordine all'adozione del presente regolamento, di quelli secondari, all'approvazione del Codice etico e di comportamento e sue modificazioni e, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA, alla nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti. Le riunioni del Comitato nazionale in composizione allargata sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA. 9. I componenti effettivi del Comitato nazionale eletti singolarmente dalla Assemblea generale, in caso di impedimento non temporaneo, dimissioni e decadenza, sono automaticamente sostituiti con i primi non eletti della medesima macroregione. 10. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l'intero Comitato nazionale ed il Presidente dell'AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di novanta giorni a convocare l'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il Comitato nazionale così eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso. 11. Alla riunione del Comitato nazionale che precede le Assemblee federali sono invitati a partecipare i Delegati effettivi degli Ufficiali di gara al fine del coordinamento della rappresentanza dell'AIA sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee federali 11. Ai componenti eletti in carica del Comitato nazionale, salvo deroga motivata dal Presidente dell'AIA, è fatto divieto di svolgere attività tecnica, restando congelati in ruolo sino alla cessazione della loro carica. 12. Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente dell'AIA, senza diritto di voto, altri associati in relazione al loro specifico incarico e alle materie all'ordine del giorno previsto.
Articolo 12	Articolo 12

Consiglio Centrale - Il Consiglio Centrale è composto: - dai membri del Comitato Nazionale; - dai Presidenti dei Comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o, in caso di loro impedimento, dai Vicepresidenti; - dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri; - dal responsabile della Commissione Esperti Legali; - dal responsabile della Commissione Esperti Amministrativi; - dal responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale; - dai componenti del Comitato dei Garanti; - dall'ultimo Presidente uscente dell'AIA; - dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara; - Il Consiglio Centrale si riunisce almeno due volte per ogni stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine dei lavori, inviata con un preavviso di almeno tre giorni. - Il Consiglio Centrale svolge funzioni di organo consultivo, senza potere deliberante, che esprime proposte e pareri sugli argomenti d'interesse generale posti all'ordine del giorno ed è, altresì, organo informativo interno nel quale i componenti, ciascuno in ordine al proprio ambito di responsabilità, riferiscono delle iniziative assunte a livello nazionale e periferico, dell'andamento associativo, tecnico e amministrativo e possono formulare proposte operative al Comitato nazionale. - Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente dell'AIA, senza diritto di voto, altri associati in relazione al loro specifico incarico ed alle materie all'ordine del giorno previsto.	Consiglio Centrale - Il Consiglio Centrale è composto: - dai membri del Comitato Nazionale; - dai Presidenti dei Comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o, in caso di loro impedimento, dai Vicepresidenti; - dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri; - dal responsabile della Commissione Esperti Legali; - dal responsabile della Commissione Esperti Amministrativi; - dal responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale; - dai componenti del Comitato dei Garanti; - dall'ultimo Presidente uscente dell'AIA. i) dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara; - Il Consiglio Centrale si riunisce almeno due volte per ogni stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine dei lavori, inviata con un preavviso di almeno tre giorni. - Il Consiglio Centrale svolge funzioni di organo consultivo, senza potere deliberante, che esprime proposte e pareri sugli argomenti d'interesse generale posti all'ordine del giorno ed è, altresì, organo informativo interno nel quale i componenti, ciascuno in ordine al proprio ambito di responsabilità, riferiscono delle iniziative assunte a livello nazionale e periferico, dell'andamento associativo, tecnico e amministrativo e possono formulare proposte operative al Comitato nazionale. - Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente dell'AIA, senza diritto di voto, altri associati in relazione al loro specifico incarico ed alle materie all'ordine del giorno previsto.
CAPO TERZO CARICHE ELETTIVE E DI NOMINA CENTRALI E PERIFERICHE	CAPO TERZO CARICHE ELETTIVE E DI NOMINA CENTRALI E PERIFERICHE
Articolo 13 Requisiti dei candidati Sono eleggibili alle cariche di Presidente nazionale, di Vicepresidente vicario	Articolo 13 Requisiti dei candidati Sono eleggibili alle cariche di Presidente nazionale, di Vicepresidente vicario

nazionale e di Vicepresidente nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti: a) siano Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, Dirigenti benemeriti AIA o Arbitri benemeriti; b) siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva; c) non siano stati raggiunti nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte dell'AIA, della FIGC e del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti; d) non abbiano riportato condanne emesse in sede penale passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche; f) non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito una attività commerciale collegata all'AIA o alla FIGC; g) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI o la FIGC o l'AIA, contro altri organismi riconosciuti dal CONI o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti; h) non siano stati dichiarati decaduti, per una delle cause di cui all'art. 15 del presente Regolamento, da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato; sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all'elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la elezione. 2. Sono eleggibili alla carica di Componente del Comitato nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della	nazionale e di Vicepresidente nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti: a) siano Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, Dirigenti benemeriti AIA o Arbitri benemeriti; b) siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva; c) non siano stati raggiunti nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte dell'AIA, della FIGC e del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti; d) non abbiano riportato condanne emesse in sede penale passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche; f) non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito una attività commerciale collegata all'AIA o alla FIGC; g) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI o la FIGC o l'AIA, contro altri organismi riconosciuti dal CONI o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti; h) non siano stati dichiarati decaduti, per una delle cause di cui all'art. 15 del presente Regolamento, da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato; sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all'elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la elezione. 2. Sono eleggibili alla carica di Componente del Comitato nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della
---	---

candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti: a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno venti anni; b) abbiano compiuto i trentacinque anni di età; c) abbiano ricoperto uno dei seguenti incarichi: Presidente di sezione, Presidente o componente CRA o CPA, componente degli organi di disciplina dell'AIA, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Settore tecnico arbitrale e di Commissioni tecniche nazionali. 3. Sono eleggibili alla carica di Presidente di sezione gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti: a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni; b) abbiano compiuto i ventotto anni di età; c) abbiano rassegnato da almeno un mese le proprie dimissioni da incarichi direttivi di nomina in ambito nazionale, regionale e sezionale, tecnici o associativi, ovvero da incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori. 4. Sono eleggibili alla carica di Delegati degli Ufficiali di gara all'Assemblea federale gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti: a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni; b) abbiano compiuto i ventotto anni di età. 5. Sono eleggibili alla carica di Delegati regionali e di Delegati all'Assemblea Generale in sostituzione del Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23 n. 7 gli associati che, oltre ad	candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti: a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno venti anni; b) abbiano compiuto i trentacinque anni di età; c) abbiano ricoperto uno dei seguenti incarichi: Presidente di sezione, Presidente o componente CRA o CPA, componente degli organi di disciplina dell'AIA, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Settore tecnico arbitrale e di Commissioni tecniche nazionali. 3. Sono eleggibili alla carica di Presidente di sezione gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti: a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni; b) abbiano compiuto i ventotto anni di età; c) abbiano rassegnato da almeno un mese sette giorni le proprie dimissioni da incarichi direttivi di nomina in ambito nazionale, regionale e sezionale, tecnici o associativi, ovvero da incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori. 4. Sono eleggibili alla carica di Delegati degli Ufficiali di gara all'Assemblea federale gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti: e) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni; d) abbiano compiuto i ventotto anni di età. 4. Sono eleggibili alla carica di Delegati regionali e di Delegati all'Assemblea Generale in sostituzione del Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23, comma 7 gli associati che, oltre
---	---

appartenere ad una delle Sezioni dei territori dei CRA o CPA di elezione, possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti: a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni; b) abbiano compiuto i ventotto anni di età. c) abbiano rassegnato da almeno un mese le proprie dimissioni da qualunque incarico in ambito nazionale, regionale o provinciale, tecnico o associativo, di nomina o elettivo, dalla carica di Presidente di Sezione ovvero da incarichi federali, anche presso le Leghe ed i Settori. 6. Fermi gli specifici requisiti previsti dal presente Regolamento per ogni singola carica di nomina, possono essere nominati alle cariche centrali o periferiche, tecniche o associative, gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1. 7. Possono essere nominati negli organi di verifica gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui all'art. 28 del presente Regolamento.	ad appartenere ad una delle Sezioni dei territori dei CRA o CPA di elezione, possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti: a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni; b) abbiano compiuto i ventotto anni di età. c) abbiano rassegnato da almeno un mese sette giorni le proprie dimissioni da qualunque incarico in ambito nazionale, regionale o provinciale, tecnico o associativo, di nomina o elettivo, dalla carica di Presidente di Sezione ovvero da incarichi federali, anche presso le Leghe ed i Settori. 5. Fermi gli specifici requisiti previsti dal presente Regolamento per ogni singola carica di nomina, possono essere nominati alle cariche centrali o periferiche, tecniche o associative, gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1. 6. Possono essere nominati negli organi di verifica gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
Articolo 14 Durata delle cariche elettive 1. Il Presidente nazionale, i Vicepresidenti nazionali, i componenti eletti del Comitato nazionale e i Delegati degli Ufficiali di Gara all'Assemblea federale restano in carica per un quadriennio olimpico. 2. I Presidenti di sezione e l'Organo di Revisione Sezionale restano in carica per un quadriennio olimpico. 3. I Delegati regionali ed i Delegati all'Assemblea Generale in sostituzione del Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23 n. 7 restano in carica solo per la specifica attività per cui sono stati eletti.	Articolo 14 Durata delle cariche elettive 1. Il Presidente nazionale, i Vicepresidenti nazionali e i componenti eletti del Comitato nazionale restano in carica per un quadriennio olimpico. 2. I Presidenti di sezione e l'Organo di Revisione Sezionale restano in carica per un quadriennio olimpico. 3. I Delegati regionali ed i Delegati all'Assemblea Generale in sostituzione del Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23, comma 7, restano in carica solo per la specifica attività per cui sono stati eletti.

Articolo 15 Decadenza e revoca	Articolo 15 Decadenza e revoca
1. Per i componenti eletti degli Organi direttivi centrali costituiscono causa di decadenza dalla carica: a) la scoperta successiva all'elezione anche di una sola delle cause di ineleggibilità; b) la perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti soggettivi per l'elezione; c) l'accertamento di gravi irregolarità amministrative da parte degli organi federali di vigilanza contabile; d) la sopravvenienza di una o più sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata sia superiore complessivamente ad un anno; e) il permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti; f) l'assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni di Organi direttivi centrali nel corso della medesima stagione sportiva; g) l'assenza ingiustificata ad almeno due Assemblee federali nel quadriennio olimpico. 2. Per il Presidente di sezione costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1, nonché: a) l'accertamento di gravi violazioni al Regolamento dell'AIA e alle norme secondarie tramite verifiche ispettive; b) la mancata approvazione da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto della relazione tecnica, associativa e amministrativa nell'Assemblea ordinaria; c) l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale e della Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'arco della stessa stagione sportiva. 3. Per i componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e per i componenti dei Consigli Direttivi Sezionali eletti ai sensi dell'art. 24, comma 2 lett. b), costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1 e l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni, rispettivamente, dell'Organo di Revisione Sezionale e del Consiglio	1. Per i componenti eletti degli Organi direttivi centrali costituiscono causa di decadenza dalla carica: a) la scoperta successiva all'elezione anche di una sola delle cause di ineleggibilità; b) la perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti soggettivi per l'elezione; c) l'accertamento di gravi irregolarità amministrative da parte degli organi federali di vigilanza contabile; d) la sopravvenienza di una o più sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata sia superiore complessivamente ad un anno; e) il permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti; f) l'assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni di Organi direttivi centrali nel corso della medesima stagione sportiva; g) l'assenza ingiustificata ad almeno due Assemblee federali nel quadriennio olimpico. 2. Per il Presidente di sezione costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1, nonché: d) l'accertamento di gravi violazioni al Regolamento dell'AIA e alle norme secondarie tramite verifiche ispettive; e) la mancata approvazione da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto della relazione tecnica, associativa e amministrativa nell'Assemblea ordinaria; f) l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale e della Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'arco della stessa stagione sportiva. 3. Per i componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e per i componenti dei Consigli Direttivi Sezionali eletti ai sensi dell'art. 24, comma 2 lett. b), costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1 e l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni, rispettivamente, dell'Organo di Revisione Sezionale e del Consiglio

Direttivo nell'arco della stessa stagione sportiva. 4. Per i Delegati regionali e per i Delegati all'Assemblea Generale che sostituiscono il Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23 n. 7, costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del precedente comma 1. 5. La decadenza del Presidente nazionale dell'AIA è dichiarata con provvedimento motivato dal Comitato Nazionale, su proposta di uno o più componenti, e avrà efficacia soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale. La decadenza dei Delegati regionali e dei Delegati di cui al comma precedente è dichiarata con provvedimento motivato dalla Commissione Elettorale dell'Assemblea Generale AIA almeno ventiquattro ore prima dell'assemblea. La decadenza dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali, dei Presidenti di sezione, dei componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e del componente di diritto del Consiglio Direttivo sezionale è dichiarata, con provvedimento motivato, dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA. La decadenza dei Delegati degli Ufficiali di gara è dichiarata dal Consiglio Federale, con le modalità previste dallo Statuto FIGC. 6. La decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell'essere stati destinatari di sanzioni disciplinari definitive di durata complessivamente superiori ad un anno e della non approvazione espressamente votata della relazione, è dichiarata previa contestazione dell'addebito all'interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione. 7. Avverso la delibera di decadenza del Presidente nazionale dell'AIA e dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali dell'AIA può proporsi ricorso al Tribunale federale a livello nazionale – sezione disciplinare ai sensi dell'art. 86 del	Direttivo nell'arco della stessa stagione sportiva. 4. Per i Delegati regionali e per i Delegati all'Assemblea Generale che sostituiscono il Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23, comma 7, costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del precedente comma 1. 5. La decadenza del Presidente nazionale dell'AIA è dichiarata con provvedimento motivato dal Comitato Nazionale, su proposta di uno o più componenti, e avrà efficacia soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale. La decadenza dei Delegati regionali e dei Delegati di cui al comma precedente è dichiarata con provvedimento motivato dalla Commissione Elettorale dell'Assemblea Generale AIA almeno ventiquattro ore prima dell'assemblea. La decadenza dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali, dei Presidenti di sezione, dei componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e del componente di diritto del Consiglio Direttivo sezionale è dichiarata, con provvedimento motivato, dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA. La decadenza dei Delegati degli Ufficiali di gara è dichiarata dal Consiglio Federale, con le modalità previste dallo Statuto FIGC. 6. La decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell'essere stati destinatari di sanzioni disciplinari definitive di durata complessivamente superiori ad un anno e della non approvazione espressamente votata della relazione, è dichiarata previa contestazione dell'addebito all'interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione. 7. Avverso la delibera di decadenza del Presidente nazionale dell'AIA e dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali dell'AIA può proporsi ricorso al Tribunale federale a livello nazionale – sezione disciplinare ai sensi dell'art. 86 del
---	--

Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. 8. Avverso la delibera di decadenza dei Presidenti di sezione e dei componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e del Consiglio Direttivo Sezionale può proporsi ricorso entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta della delibera al Collegio Nazionale dei Probiviri, che decide in unica istanza. 9. Per i componenti di nomina del Collegio dei Probiviri, sia Nazionale che Regionale, costituiscono causa di revoca dalla carica il venire meno per qualunque motivo anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 28, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva. 10. Per i componenti di nomina degli altri Organi di cui all'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 costituiscono causa di revoca dalla carica il venire meno, per qualunque motivo, anche di uno solo previsti dall'art. 13 comma 1, ovvero degli specifici requisiti fissati dal presente Regolamento per ciascuna carica, la sopravvenienza di una delle cause di decadenza specificate nel presente articolo e, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva. 11. Il provvedimento di revoca è adottato, con provvedimento motivato, dal medesimo Organo che ha effettuato la nomina ed ha facoltà di provvedere alla sostituzione.	Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. 8. Avverso la delibera di decadenza dei Presidenti di sezione e dei componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e del Consiglio Direttivo Sezionale può proporsi ricorso entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta della delibera al Collegio Nazionale dei Probiviri, che decide in unica istanza. 9. Per i componenti di nomina del Collegio dei Probiviri, sia Nazionale che Regionale, costituiscono causa di revoca dalla carica il venire meno per qualunque motivo anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 28, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva. 10. Per i componenti di nomina degli altri Organi di cui all'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 costituiscono causa di revoca dalla carica il venire meno, per qualunque motivo, anche di uno solo previsti dall'art. 13 comma 1, ovvero degli specifici requisiti fissati dal presente Regolamento per ciascuna carica, la sopravvenienza di una delle cause di decadenza specificate nel presente articolo e, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva. 11. Il provvedimento di revoca è adottato, con provvedimento motivato, dal medesimo Organo che ha effettuato la nomina ed ha facoltà di provvedere alla sostituzione.
CAPO QUARTO IL COMITATO DEI GARANTI	CAPO QUARTO IL COMITATO DEI GARANTI
Articolo 16 Il Comitato dei garanti 1. Il Comitato dei garanti è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Responsabile, nominato dal Presidente del CONI, uno dal Presidente federale ed uno dal Comitato nazionale in composizione allargata, scelti, con incarico di durata quadriennale, tra personalità eminenti dello sport o della società civile, di riconosciuta indipendenza ed integrità morale, che abbiano conseguito particolari benemeritenze	Articolo 16 Il Comitato dei garanti INVARIATO

o risultati di ordine sportivo, professionale o culturale. 2. Se i componenti sono associati AIA, agli stessi è fatto divieto di svolgere l'attività tecnica e di assolvere altre cariche associative, restando congelati nell'Organo tecnico di provenienza fino alla cessazione dell'incarico. In ipotesi di dimissioni, revoca od impedimento permanente del componente AIA, si procede alla sua surroga con le modalità previste nel comma precedente e l'incarico avrà durata fino al termine del quadriennio originariamente previsto. 3. Il Comitato dei garanti si avvale degli uffici della FIGC e dell'AIA. 4. Sono compiti del Comitato dei garanti: a) proporre al Comitato nazionale in composizione allargata l'approvazione del Codice etico e di comportamento e delle successive modificazioni; b) emanare, anche d'ufficio, indirizzi interpretativi sulla applicazione del Codice etico e di comportamento da trasmettere al Comitato nazionale; c) esprimere pareri scritti a richiesta degli Organi direttivi centrali e periferici e dei singoli associati sulla conformità ai principi e alle norme del Codice etico delle condotte degli associati nell'ambito sportivo e nella vita privata, nonché dirimere eventuali contrasti insorti, con comunicazione a tutti gli interessati; d) controllare e verificare, d'ufficio o su segnalazione di associati, il rispetto del Codice etico e di comportamento da parte di tutti gli associati, emettendo inviti scritti di conformità all'associato e per conoscenza al suo Presidente sezionale per eventuali inadempienze che non assumano rilevanza disciplinare; e) proporre al Comitato nazionale iniziative utili alla diffusione ed alla conoscenza del Codice etico e di comportamento e collaborare alle iniziative promosse dagli Organi direttivi centrali e periferici. 5. Il Comitato dei garanti svolge funzioni di controllo della struttura associativa proponendo al Presidente federale ed al	
--	--

Presidente dell'AIA modelli organizzativi volti ad assicurare la massima efficienza e moralità dell'associazione, la piena osservanza del Codice etico da parte degli associati e la prevenzione di possibili violazioni regolamentari. 6. Il Comitato dei garanti segnala alla Procura federale eventuali violazioni riscontrate che possano avere rilevanza disciplinare e segnala, altresì, al Presidente federale e al Presidente nazionale dell'AIA inefficienze o irregolarità riscontrate.	
CAPO QUINTO GLI ORGANI DIRETTIVI PERIFERICI	
Articolo 17 Presidente e Vicepresidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano 1. Il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano è nominato per due stagioni sportive dal Comitato nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, sentiti i Presidenti sezionali. 2. Il Presidente, nell'ambito della Regione e della Provincia autonoma di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati. 3. Al Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni: a) proporre al Comitato Nazionale la nomina di un Vicepresidente, al quale può delegare la responsabilità amministrativa ed anche tecnica, degli altri componenti e dei referenti regionali di settore, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato nazionale, e proporne la revoca per comprovate ragioni; b) distribuire tra le sezioni, in particolare ove le stesse sono più di una in ogni provincia, le gare da designare; c) convocare, con preavviso di almeno tre giorni, e presiedere le riunioni del Comitato regionale o del Comitato provinciale e della Consulta regionale o provinciale, predisponendone l'ordine del giorno da inviare in copia al	Articolo 17 Presidente e Vicepresidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano 1. Il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano è nominato per due stagioni sportive dal Comitato nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, sentiti i Presidenti sezionali. 2. Il Presidente, nell'ambito della Regione e della Provincia autonoma di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati. 3. Al Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni: a) proporre al Comitato Nazionale la nomina di un Vicepresidente, al quale può delegare la responsabilità amministrativa ed anche tecnica, degli altri componenti e dei referenti regionali di settore, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato nazionale, e proporne la revoca per comprovate ragioni; b) distribuire tra le sezioni, in particolare ove le stesse sono più di c) convocare, con preavviso di almeno dieci giorni, e presiedere le riunioni del Comitato regionale o del Comitato provinciale e della Consulta regionale o provinciale, predisponendone l'ordine del giorno da inviare in copia al Comitato nazionale;

Comitato nazionale; d) curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato; e) nominare uno dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se collegiale; f) nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 40, comma 2; g) delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del comitato; h) determinare l'organico degli arbitri con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali. 4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. 5. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente del Comitato regionale e del Comitato Provinciale, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. t), sono attribuite al Vicepresidente che resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente, che, a sua volta, resta in carica sino al termine del biennio sportivo in corso. 6. Il Presidente del Comitato regionale e provinciale, il Vicepresidente e tutti i componenti, dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico, restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza, ad eccezione dei collaboratori e referenti di settore che possono proseguire l'attività tecnica nel rispettivo Organo di competenza.	d) curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato; e) nominare uno dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se collegiale, o l'Organo di Revisione Sezionale nel caso previsto dall'art. 36, comma 5; f) nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 40, comma 2; g) delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del comitato; h) determinare l'organico degli arbitri con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali 4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. 5. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente del Comitato regionale e del Comitato Provinciale, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. t), sono attribuite al Vicepresidente che resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente, che, a sua volta, resta in carica sino al termine del biennio sportivo in corso. 6. Il Presidente del Comitato regionale e provinciale, il Vicepresidente e tutti i componenti, dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico, restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza, ad eccezione dei collaboratori e referenti di settore che possono proseguire l'attività tecnica nel rispettivo Organo di competenza.
Articolo 18 Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano 1. Il Comitato regionale e il Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto previsto dall'articolo 17 per la durata del Presidente, resta in carica una stagione sportiva ed è composto dal Presidente, da un Vicepresidente, da componenti da collaboratori e da referenti di settore, nel numero indicato dal Comitato Nazionale tenuto conto delle effettive esigenze organizzative e delle previsioni di bilancio.	Articolo 18 Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano INVARIATO

2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno ogni due mesi, devono essere verbalizzate. 3. Al Comitato regionale e al Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le seguenti attribuzioni: a) coordinare e controllare l'attività tecnica delle Sezioni della zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato nazionale; b) collaborare con il Presidente, in attuazione del Regolamento degli Organi tecnici, all'impiego e controllo tecnico degli arbitri in organico; c) trasmettere al Comitato nazionale, per la presa d'atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni e trasferimenti degli arbitri della regione e della provincia autonoma adottate dai Presidenti sezionali; d) autorizzare i Presidenti sezionali all'indizione di ulteriori corsi arbitro rispetto a quello nazionale e segnalare al Comitato nazionale le relative richieste, indicando, in ogni caso, ai Presidenti sezionali il numero massimo degli arbitri da inserire nei ruoli al termine dei corsi, tenuto conto degli organici necessari sulla base delle gare sezionali da designare; e) curare l'organizzazione, se allo stesso delegata dal Comitato nazionale, dei corsi di qualificazione e aggiornamento per Osservatori arbitrali, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate; f) trasmettere, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con i Presidenti di sezione per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali, l'inquadramento degli associati soggetti alla giurisdizione tecnica regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale; g) trasmettere al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale o provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito formulata dall'Organo tecnico regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale; h) definire l'entità degli introiti ed impieghi del Comitato regionale o provinciale e	
---	--

trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato nazionale ed al responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale; i) approvare, ai soli fini sportivi, il bilancio di previsione delle Sezioni e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni; j) assicurare la diffusione, nell'ambito territoriale di competenza, dei principi del Codice etico e di comportamento, provvedendo all'indicazione di un componente avente funzioni, non esclusive, di referente regionale o provinciale per tale attività; k) assolvere ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale.	
Articolo 19 Consulta regionale e Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano 1. La Consulta regionale e le Consulte delle province autonome di Trento e di Bolzano sono composte dal Presidente e dai componenti del Comitato regionale o provinciale, dai Presidenti di sezione, nonché dagli eventuali delegati da quest'ultimi a svolgere le funzioni di Organo tecnico sezionale, con diritto di voto limitato alle materie strettamente tecniche, e dal referente regionale della Commissione Esperti Legali. In caso di giustificato impedimento, i Presidenti di sezione sono sostituiti dal Vicepresidente che svolge funzioni vicarie. 2. La Consulta regionale o provinciale si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte nella stagione sportiva. 3. La Consulta regionale o provinciale: a) verifica l'andamento dell'attività tecnica ed associativa e la conformità della stessa alle direttive del Comitato Nazionale, avanzando eventuali proposte operative; b) esprime al Comitato nazionale parere obbligatorio ma non vincolante sulla istituzione, soppressione e fusione di Sezioni, dopo discussione collegiale nel corso della quale sia stato richiesto il parere dei Presidenti delle sezioni interessate;	Articolo 19 Consulta regionale e Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano 1. La Consulta regionale e le Consulte delle province autonome di Trento e di Bolzano sono composte dal Presidente e dai componenti del Comitato regionale o provinciale, dai Presidenti di sezione, nonché dagli eventuali delegati da quest'ultimi a svolgere le funzioni di Organo tecnico sezionale, con diritto di voto limitato alle materie strettamente tecniche, e dal referente regionale della Commissione Esperti Legali. In caso di giustificato impedimento, i Presidenti di sezione sono sostituiti dal Vicepresidente che svolge funzioni vicarie. 2. La Consulta regionale o provinciale si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte nella stagione sportiva. 3. La Consulta regionale o provinciale: a) verifica l'andamento dell'attività tecnica ed associativa e la conformità della stessa alle direttive del Comitato Nazionale, avanzando eventuali proposte operative; b) esprime al Comitato nazionale parere obbligatorio ma non vincolante sulla istituzione, soppressione con o senza incorporazione ovvero con fusione di Sezioni, dopo discussione collegiale nel corso della quale sia stato richiesto il parere dei Presidenti delle sezioni interessate; c) propone al Comitato regionale o

c) propone al Comitato regionale o provinciale l'organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti all'attività tecnica arbitrale; d) assolve ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale; e) designa, a seguito di scelta a maggioranza tra i soli Presidenti di sezione da effettuarsi alla prima riunione di ogni singola stagione, il Presidente di Sezione componente del Comitato nazionale in composizione allargata ed il Presidente supplente in caso di impedimento del primo; nei Comitati composti di due sole sezioni, in ipotesi di mancato accordo, i rispettivi Presidenti si alternano nell'incarico ad ogni stagione sportiva. 4. Alle riunioni della Consulta regionale o provinciale possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico. 5. Le riunioni della Consulta regionale o provinciale devono essere verbalizzate dal segretario del Comitato Regionale o Provinciale ed una copia del verbale, custodito dal Presidente del Comitato regionale o provinciale, deve essere consegnata ai Presidenti di sezione entro la data della successiva riunione e trasmessa al Comitato nazionale entro otto giorni dalla data della riunione. 6. I componenti del Comitato nazionale possono partecipare alle Consulte regionali o provinciali, previa autorizzazione del Presidente nazionale o, in sua assenza, del Vicepresidente vicario.	provinciale l'organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti all'attività tecnica arbitrale; d) assolve ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale; e) designa, a seguito di scelta a maggioranza tra i soli Presidenti di sezione da effettuarsi alla prima riunione di ogni singola stagione, il Presidente di Sezione componente del Comitato nazionale in composizione allargata ed il Presidente supplente in caso di impedimento del primo; nei Comitati composti di due sole sezioni, in ipotesi di mancato accordo, i rispettivi Presidenti si alternano nell'incarico ad ogni stagione sportiva. 4. Alle riunioni della Consulta regionale o provinciale possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico. 5. Le riunioni della Consulta regionale o provinciale devono essere verbalizzate dal segretario del Comitato Regionale o Provinciale ed una copia del verbale, custodito dal Presidente del Comitato regionale o provinciale, deve essere consegnata ai Presidenti di sezione entro la data della successiva riunione e trasmessa al Comitato nazionale entro otto giorni dalla data della riunione. 6. I componenti del Comitato nazionale possono partecipare alle Consulte regionali o provinciali, previa autorizzazione del Presidente nazionale o, in sua assenza, del Vicepresidente vicario.
Articolo 19 bis Assemblee per l'elezione dei Delegati regionali 1. Il Presidente nazionale dell'AIA indice le Assemblee regionali elettive dei Delegati all'Assemblea Generale AIA in via ordinaria ogni quadriennio dopo lo svolgimento dei giochi olimpici estivi e comunque non oltre il sessantesimo giorno antecedente le Assemblee sezionali elettive, dandone immediata comunicazione scritta per via telematica a tutti gli associati, nonché mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'AIA. Le Assemblee	Articolo 19 bis Assemblee per l'elezione dei Delegati regionali INVARIATO

regionali elettive devono svolgersi non oltre il trentesimo giorno antecedente le Assemblee sezionali. 2. Le Assemblee regionali elettive devono svolgersi non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'Assemblea Generale AIA. 3. Le Assemblee elettive dei Delegati all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente Nazionale AIA e dei componenti il Comitato Nazionale si svolgono, in presenza o con modalità a distanza, su base regionale ed il diritto di voto è attribuito con unica preferenza da esprimere a scelta tra tutti i candidati, indipendentemente dalla Sezione di appartenenza. 4. Le modalità di svolgimento delle Assemblee elettive dei Delegati all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente Nazionale AIA e dei componenti il Comitato Nazionale, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.	
Articolo 20 Assemblee sezionali - norme comuni 1. Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuto la maggiore età, che risultino nominati arbitri entro il 30 giugno della stagione sportiva precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali. 2. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 3. Il Presidente sezionale in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea tutti gli associati, mediante convocazione scritta riportante l'ordine del giorno inviata tramite il portale informatico AIA e affissa all'albo sezionale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La data di affissione alla bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente di Sezione e di almeno un componente dell'Organo di Revisione Sezionale. 4. L'Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria sono convocate in unica sessione,	Articolo 20 Assemblee sezionali - norme comuni 1. Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuto la maggiore età, che risultino nominati arbitri associati all'AIA ed in forza alla Sezione stessa entro il 30 giugno della stagione sportiva precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali. 2. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 3. Il Presidente sezionale in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea tutti gli associati, mediante convocazione scritta riportante l'ordine del giorno inviata tramite il portale informatico AIA e affissa all'albo sezionale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La data di affissione alla bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente di Sezione e di almeno un componente dell'Organo di Revisione Sezionale. 4. L'Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria sono convocate in unica sessione,

fatta salva la facoltà di richiederne al Presidente dell'AIA la convocazione in via separata. 5. L'Assemblea non elettiva è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Sezionale oppure su richiesta scritta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale o di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. 6. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli arbitri anche se privi del diritto di voto.	fatta salva la facoltà di richiederne al Presidente dell'AIA la convocazione in via separata. 5. L'Assemblea non elettiva è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Sezionale oppure su richiesta scritta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale o di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. 6. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli arbitri anche se privi del diritto di voto.
Articolo 21 Assemblea sezionale ordinaria 1. L'Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni anno, al termine della stagione sportiva e, in ogni caso, in una data compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno. 2. Essa può celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. 3. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta. 4. Sono compiti dell'Assemblea sezionale: a) l'esame, la discussione e la votazione della relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva presentata dal Presidente di Sezione; b) l'esame, la discussione e la votazione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile dell'Organo di Revisione Sezionale, del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente presentato dal Presidente di Sezione; c) l'elezione, ogni quadriennio olimpico, di due dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se collegiale, o del Revisore Unico Sezionale; d) le deliberazioni sull'entità delle quote associative, sull'indizione di iniziative di valenza nazionale, sulla proposta, soggetta a ratifica del Comitato Nazionale, di conferimento della Presidenza Onoraria, della titolazione o della modifica della titolazione della Sezione. 5. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione, dopo che l'Organo di Revisione Sezionale ha verificato la presenza degli associati aventi diritto al	Articolo 21 Assemblea sezionale ordinaria INVARIATO

voto.

L'Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori seguendo l'ordine del giorno e non consentendo la trattazione di altri argomenti, da un Vicepresidente, da un segretario, che cura la verbalizzazione, e da due o più scrutatori, che vidimano le schede per le eventuali votazioni e collaborano allo spoglio.

Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva ed a presentare, mediante specifica relazione amministrativa e contabile, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente, cui fa seguito l'intervento del Presidente dell'Organo di Revisione Sezionale o del Revisore Unico Sezionale che relaziona sul bilancio consuntivo, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate.

Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento.

Al termine si procede alla distinta votazione della relazione tecnica ed associativa del Presidente di Sezione e, successivamente, del bilancio consuntivo, che avviene per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere per voto segreto.

Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea riferisce gli esiti sull'approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale e del bilancio consuntivo.

Successivamente, ove previsto dall'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea invita a presentare le candidature per l'elezione a componenti dell'Organo di Revisione Sezionale e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l'elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati.

Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio,

il Presidente dell'Assemblea proclama eletti a componenti dell'Organo di Revisione Sezionale i due candidati o il candidato, a seconda se trattasi di organo collegiale o monocratico, che hanno riportato il maggior numero di voti o in caso di parità il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica, indicando, di seguito, tutti i candidati che hanno riportato voti.

Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, sono valide con la maggioranza semplice dei voti espressi.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il quinto giorno dalla data dell'adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del Comitato regionale o provinciale, corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione dell'Organo di Revisione Sezionale.

6. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante posta elettronica certificata da inoltrare al Collegio Nazionale dei Probiviri presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell'Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell'adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo.
7. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante posta elettronica certificata da inoltrare al Collegio

Nazionale dei Probiviri presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare convocazione dell'Assemblea. 8. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami, l'Assemblea ordinaria va riconvocata dal Presidente di Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera. 9. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo o della relazione tecnica ed associativa o di entrambe, il Comitato Nazionale dispone immediato accertamento, avvalendosi del Servizio Istruttivo Nazionale e del Settore Tecnico, e gli esiti ispettivi, formalizzati in una specifica relazione, sono comunicati al Comitato Nazionale per l'adozione dei provvedimenti di sua spettanza e, successivamente, da esso trasmessi al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale di competenza e al Presidente di Sezione, cui spetta l'onere di assicurare l'affissione all'albo sezionale della relazione per almeno trenta giorni consecutivi. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Assemblee sezionali straordinarie convocate per l'esame, la discussione e la votazione del bilancio di previsione non approvato ai fini sportivi da parte del Comitato Regionale o dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano.	
Articolo 22 Assemblea sezionale elettiva 1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico. 2. Esse possono celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. 3. Ogni Assemblea sezionale elettiva si svolge alla presenza del Presidente del Comitato regionale o provinciale o di un componente dallo stesso designato. 4. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega. 5. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione nonché	Articolo 22 Assemblea sezionale elettiva 1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico. 2. Esse possono celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. 3. Ogni Assemblea sezionale elettiva si svolge alla presenza del Presidente del Comitato regionale o provinciale o di un componente dallo stesso designato. 4. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega. 5. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione nonché

dell'eventuale Delegato per l'Assemblea Generale, qualora il Presidente di Sezione eletto rivesta il ruolo di arbitro effettivo a disposizione di OTN o VMO o arbitro effettivo Beach Soccer o Assistente Arbitrale di cui all'art. 23 n. 7 del presente Regolamento AIA. 6. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere indetta dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale, entro il termine di novanta giorni dal verificarsi dell'evento. 7. Per la presentazione delle candidature a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente a quello delle elezioni. 8. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva per l'elezione del Presidente di Sezione e dell'eventuale Delegato per l'Assemblea Generale di cui al n. 5 del presente articolo, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.	dell'eventuale Delegato per l'Assemblea Generale, qualora il Presidente di Sezione eletto rivesta il ruolo di arbitro effettivo a disposizione di OTN o VMO o arbitro effettivo Beach Soccer o Assistente Arbitrale di cui all'art. 23, comma 7 del presente Regolamento AIA. 6. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere indetta dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale, entro il termine di novanta giorni dal verificarsi dell'evento. 7. Per la presentazione delle candidature a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente a quello delle elezioni 8. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva per l'elezione del Presidente di Sezione e dell'eventuale Delegato per l'Assemblea Generale di cui al n. 5 del presente articolo, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.
Articolo 23 Presidente di Sezione 1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'assemblea sezionale elettiva e resta in carica per il quadriennio olimpico di riferimento. 2. Il Presidente di Sezione è eletto con le modalità e le maggioranze indicate nel Regolamento dell'Assemblea Elettiva Sezionale. 3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni: a) organizzare, dirigere e controllare, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell'AIA, dal Comitato nazionale e dai Comitati Regionali e Provinciali di competenza, l'attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (OTS),	Articolo 23 Presidente di Sezione 1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'assemblea sezionale elettiva e resta in carica per il quadriennio olimpico di riferimento. 2. Il Presidente di Sezione è eletto con le modalità e le maggioranze indicate nel Regolamento dell'Assemblea Elettiva Sezionale. 3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni: a) organizzare, dirigere e controllare, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell'AIA, dal Comitato nazionale e dai Comitati Regionali e Provinciali di competenza, l'attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (OTS), l'attività amministrativa e quella associativa;

l'attività amministrativa e quella associativa; b) trasmettere al Presidente del Comitato Regionale o provinciale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all'organo tecnico sezionale o durante la stagione sportiva, se richieste dall'OTR o dall'OTP; c) curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell'ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo delle Sezioni, inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale o Provinciale; d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, con le funzioni ad essi delegate, e provvedere alla loro motivata revoca e sostituzione; e) convocare con ogni mezzo e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno; f) convocare l'Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria; g) provvedere all'acquisizione dei documenti prescritti per la nomina degli arbitri e la formazione e tenuta, anche in via telematica, del loro fascicolo personale che viene custodito in Sezione; h) ricevere le dimissioni dall'AIA degli associati appartenenti alla Sezione, che diventano irrevocabili con l'inserimento nella piattaforma informatica AIA da effettuare entro giorni quindici dalla ricezione dell'atto scritto di dimissioni; i) curare il rapporto associativo degli arbitri appartenenti alla sezione, anche tramite l'organizzazione di specifiche riunioni e attività; j) indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale o Provinciale; k) curare la formazione ed il	b) trasmettere al Presidente del Comitato Regionale o provinciale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all'organo tecnico sezionale o durante la stagione sportiva, se richieste dall'OTR o dall'OTP; c) curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell'ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo delle Sezioni, inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale o Provinciale; d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, con le funzioni ad essi delegate, e provvedere alla loro motivata revoca e sostituzione; e) convocare a mezzo piattaforma telematica o con altro mezzo individuato dal Regolamento dell'assemblea elettiva sezionale e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno; f) convocare l'Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria; g) provvedere all'acquisizione dei documenti prescritti per la nomina degli arbitri e la formazione e tenuta, anche in via telematica, del loro fascicolo personale che viene custodito in Sezione; h) ricevere le dimissioni dall'AIA degli associati appartenenti alla Sezione, che diventano irrevocabili con l'inserimento nella piattaforma informatica AIA da effettuare entro giorni quindici dalla ricezione dell'atto scritto di dimissioni; i) curare il rapporto associativo degli arbitri appartenenti alla sezione, anche tramite l'organizzazione di specifiche riunioni e attività; j) indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale o Provinciale; k) curare la formazione ed il perfezionamento tecnico degli arbitri di
---	--

perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria, anche tramite raduni e riunioni tecniche obbligatorie, da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici; l) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura federale tutte le presunte infrazioni rilevate; m) assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell'AIA, nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento; n) provvedere in ordine alla richiesta di trasferimento di un proprio associato ad altra Sezione e al trasferimento di altro associato alla propria Sezione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 44, con obbligo dell'interessato di presentarsi alla nuova Sezione di appartenenza entro giorni 60 dalla comunicazione del concesso trasferimento e del Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell'associato trasferito; o) esonerare dal versamento delle quote associative, valutate le specifiche esigenze sezionali e sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale: i. gli arbitri di nuova nomina per un periodo liberamente determinabile ma non eccedente, in ogni caso, il primo biennio di appartenenza associativa; ii. le associate in congedo ai sensi dell'art. 43, n. 5; iii. in via definitiva, gli associati di cui alla lettera u) del presente comma; iv. con delibera da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e di durata pari ad un anno rinnovabile, gli associati che svolgono comprovata meritevole attività associativa e gli associati che versano in particolari situazioni di svantaggio o di disagio economico personale e familiare, su istanza scritta e motivata da parte degli stessi interessati da presentare entro il 31 marzo di ogni anno, fino ad un numero massimo non	ogni categoria, anche tramite raduni e riunioni tecniche obbligatorie, da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici; l) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura federale tutte le presunte infrazioni rilevate; m) assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell'AIA, nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento; n) provvedere in ordine alla richiesta di trasferimento di un proprio associato ad altra Sezione e al trasferimento di altro associato alla propria Sezione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 44, con obbligo dell'interessato di presentarsi alla nuova Sezione di appartenenza entro giorni 60 dalla comunicazione del concesso trasferimento e del Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell'associato trasferito; o) esonerare dal versamento delle quote associative, valutate le specifiche esigenze sezionali e sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale: i. gli arbitri di nuova nomina per un periodo liberamente determinabile ma non eccedente, in ogni caso, il primo biennio di appartenenza associativa; ii. le associate in congedo ai sensi dell'art. 43, n. 5; iii. in via definitiva, gli associati di cui alla lettera u) del presente comma, e, comunque, già esonerati dall'attività tecnica; iv. con delibera da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e di durata pari ad un anno rinnovabile, gli associati che svolgono comprovata meritevole attività associativa e gli associati che versano in particolari situazioni di svantaggio o di disagio economico personale e familiare, su istanza scritta e motivata da parte degli stessi
---	--

superiore al 3% della forza arbitrale sezionale; p) incassare, previa verifica delle esenzioni previste nel precedente punto o) e nell'art.11, comma 6 lett. q), le quote associative nonché sollecitare per iscritto, per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA, gli associati inadempienti; il rateo anticipato semestrale od annuale di quote incassato dalla Sezione di appartenenza dell'associato resta definitivamente acquisito alla stessa anche se successivamente, nel medesimo periodo annuale o semestrale, l'associato cessi, per qualsiasi motivo, di farvi parte; q) stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere contributi per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della FIGC, da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo delle Sezioni; r) impiegare gli Osservatori Arbitrali e gli Arbitri Effettivi, con almeno 4 anni di anzianità associativa, della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Regionali/Provinciali e Nazionali, quali osservatori Tutor con funzioni di assistenza tecnica alle direzioni di gare degli arbitri di nuova nomina. L'attività del Tutor non comporta l'attribuzione di un voto, ma deve essere seguita dalla specifica relazione da inviare all'OT Sezionale. L'attività di Tutor, per i soli Osservatori Arbitrali, è equiparata a tutti gli effetti alla visionatura dell'osservatore; s) fissare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli arbitri fuori ruolo e per gli associati che svolgono attività a	interessati da presentare entro il 31 marzo di ogni anno, fino ad un numero massimo non superiore al 3% della forza arbitrale sezionale; p) incassare, previa verifica delle esenzioni previste nel precedente punto o) e nell'art.11, comma 6 lett. q), le quote associative nonché sollecitare per iscritto, per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA, gli associati inadempienti; il rateo anticipato semestrale od annuale di quote incassato dalla Sezione di appartenenza dell'associato resta definitivamente acquisito alla stessa anche se successivamente, nel medesimo periodo annuale o semestrale, l'associato cessi, per qualsiasi motivo, di farvi parte; q) stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere contributi per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della FIGC, da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo delle Sezioni; r) impiegare gli Osservatori Arbitrali e gli Arbitri Effettivi, con almeno 4 anni di anzianità associativa, della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Regionali/Provinciali e Nazionali, quali osservatori Tutor con funzioni di assistenza tecnica alle direzioni di gare degli arbitri di nuova nomina. L'attività del Tutor non comporta l'attribuzione di un voto, ma deve essere seguita dalla specifica relazione da inviare all'OT Sezionale. L'attività di Tutor, per i soli Osservatori Arbitrali, è equiparata a tutti gli effetti alla visionatura dell'osservatore; s) fissare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli arbitri fuori ruolo e per gli associati che svolgono attività a disposizione degli Organi Tecnici
---	---

disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione; t) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, l'istituzione dei premi sezionali; u) esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali, a richiesta degli interessati, gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno d'età e gli osservatori arbitrali che abbiano compiuto il 70° anno di età nonché in casi eccezionali altri associati per comprovati e gravi motivi di salute; v) ricevere le istanze scritte e motivate di riammissione all'AIA da parte di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA, trasmettendole al Presidente nazionale con proprio espresso parere motivato in forma scritta; w) segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente dell'AIA le comunicazioni ricevute, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera q), dagli associati circa le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui essi sono sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive. x) segnalare al Collegio dei Probiviri le violazioni di cui all'art. 30;	Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione; t) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, l'istituzione dei premi sezionali; u) esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali, a richiesta degli interessati, gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 60° anno d'età e gli osservatori arbitrali che abbiano compiuto il 70° anno di età nonché in casi eccezionali altri associati per comprovati e gravi motivi di salute; v) ricevere le istanze scritte e motivate di riammissione all'AIA da parte di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA, trasmettendole al Presidente nazionale con proprio espresso parere motivato in forma scritta; w) segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente dell'AIA le comunicazioni ricevute, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera q), dagli associati circa le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, le informazioni di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui essi sono sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive. x) segnalare al Collegio dei Probiviri le violazioni di cui all'art. 30; y) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, la proposta di conferimento, a titolo gratuito, della Presidenza Onoraria da deliberare nell'Assemblea ordinaria sezionale, ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. d) e che, di norma, dovrà essere istituita in tutte le Sezioni.
---	---

4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario. Nelle Sezioni ove siano stati nominati due Vicepresidenti, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vicepresidente vicario e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vicepresidente. 5. Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett. t), sono attribuite al Vicepresidente, il quale deve provvedere, entro novanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva per procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso. 6. Il Presidente di Sezione, salvo quanto previsto dal comma seguente, cessa di appartenere all'Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita nella qualifica di osservatore arbitrale, previa sessione di verifica tecnica, da parte di una commissione nominata dal Comitato nazionale, sostitutiva del corso di qualificazione previsto dall'art. 51, o, se osservatore arbitrale, resta congelato nell'organico di appartenenza. Al termine del suo incarico viene reintegrato nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva tali funzioni o viene immesso, a richiesta, nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale previsto dal Regolamento degli Organi Tecnici, qualora sussistano le condizioni ivi fissate, o presso	4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario. Nelle Sezioni ove siano stati nominati due Vicepresidenti, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vicepresidente vicario e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vicepresidente. 5. Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett. t), sono attribuite al Vicepresidente, il quale deve provvedere, entro novanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva per procedere a nuove elezioni, Il Presidente Nazionale provvede entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento all'indizione in via straordinaria ed anticipata dell'Assemblea sezionale elettiva. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso. 6. Il Presidente di Sezione, salvo quanto previsto dal comma seguente, cessa di appartenere all'Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita nella qualifica di osservatore arbitrale, previa sessione di verifica tecnica, da parte di una commissione nominata dal Comitato nazionale, sostitutiva del corso di qualificazione previsto dall'art. 51, o, se osservatore arbitrale, resta congelato nell'organico di appartenenza. Al termine del suo incarico viene reintegrato nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva tali funzioni o viene immesso, a richiesta, nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale previsto dal Regolamento degli Organi Tecnici, qualora sussistano le condizioni ivi fissate, o presso l'Organo Tecnico Regionale o Provinciale, in tutti gli altri casi.
--	---

l'Organo Tecnico Regionale o Provinciale, in tutti gli altri casi. 7. Nelle sole ipotesi in cui rivesta il ruolo di Arbitro Effettivo a disposizione di un OTN o VMO o Arbitro effettivo beach soccer o Assistente Arbitrale, è data facoltà al Presidente eletto di nominare, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale e per la durata di una stagione sportiva, un componente del medesimo Consiglio Direttivo con qualifica di osservatore arbitrale quale Organo Tecnico Sezionale incaricato delle designazioni di arbitri effettivi e di osservatori arbitrali. In tal caso, al Presidente eletto è consentito di proseguire l'attività tecnica nell'Organo di appartenenza in cui era inquadrato prima della sua elezione. 8. Nell'ipotesi di cui al precedente n. 7 il Presidente di Sezione eletto non potrà partecipare all'Assemblea Generale ma sarà sostituito per l'esercizio delle attività in essa previste da un Delegato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 n. 5, eletto dall'Assemblea elettiva sezionale.	7. Nelle sole ipotesi in cui rivesta il ruolo di Arbitro Effettivo a disposizione di un OTN o VMO o Arbitro effettivo beach soccer o Assistente Arbitrale, è data facoltà al Presidente eletto di nominare, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale e per la durata di una stagione sportiva, un componente del medesimo Consiglio Direttivo con qualifica di osservatore arbitrale quale Organo Tecnico Sezionale incaricato delle designazioni di arbitri effettivi e di osservatori arbitrali. In tal caso, al Presidente eletto è consentito di proseguire l'attività tecnica nell'Organo di appartenenza in cui era inquadrato prima della sua elezione. 8. Nell'ipotesi di cui al precedente n. 7 il Presidente di Sezione eletto non potrà partecipare all'Assemblea Generale ma sarà sostituito per l'esercizio delle attività in essa previste da un Delegato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 n. 5, eletto dall'Assemblea elettiva sezionale.
Articolo 24 Consiglio direttivo sezionale 1. Il Presidente di Sezione nomina, all'inizio di ogni stagione sportiva, i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, specificando, all'atto dell'insediamento, l'attribuzione agli stessi delle funzioni di: a) Vicepresidente, che possono essere delegate a due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, nelle Sezioni con più di centoventi associati; b) segretario; c) cassiere; d) formatore degli associati sul Codice Etico e di comportamento; e) componente dell'Organo Tecnico Sezionale, ivi compreso quello con delega per il calcio a 5, nell'ambito del numero fissato dal Regolamento degli Organi Tecnici; f) Organo Tecnico Sezionale, qualora ricorra la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. Le attribuzioni e le deleghe non eliminano la responsabilità del Presidente di Sezione per tutta l'attività sezionale.	Articolo 24 Consiglio direttivo sezionale 1. Il Presidente di Sezione nomina, all'inizio di ogni stagione sportiva, i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, specificando, all'atto dell'insediamento, l'attribuzione agli stessi delle funzioni di: a) Vicepresidente, che possono essere delegate a due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, nelle Sezioni con più di centoventi associati; b) segretario; c) cassiere; d) formatore degli associati sul Codice Etico e di comportamento; e) componente dell'Organo Tecnico Sezionale, ivi compreso quello con delega per il calcio a 5, nell'ambito del numero fissato dal Regolamento degli Organi Tecnici; f) Organo Tecnico Sezionale, qualora ricorra la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. Le attribuzioni e le deleghe non eliminano la responsabilità del Presidente di Sezione per tutta l'attività sezionale.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può essere integrato con i referenti di settore, senza diritto di voto. La composizione del Consiglio Direttivo Sezionale, con le singole funzioni attribuite, è comunicata al Comitato regionale o provinciale di competenza. 2. Il Consiglio Direttivo Sezionale resta in carica una stagione sportiva e, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, è composto dal seguente numero di consiglieri: a) da due a otto consiglieri per le Sezioni fino a cento associati; i. da nove a dodici consiglieri per le Sezioni aventi da centouno a duecento associati; ii. Da tredici a sedici consiglieri per le Sezioni aventi da duecentouno a trecento associati; iii. Da diciassette a venti consiglieri per le Sezioni aventi più di trecento associati; b) dai candidati a Presidente di Sezione non eletti che abbiano riportato almeno il 25% dei voti validamente espressi; essi entrano a far parte di diritto del Consiglio Direttivo Sezionale per l'intero quadriennio olimpico, fatte salve sopravvenute dimissioni o altri impedimenti definitivi, e non comportano la diminuzione dei consiglieri di nomina presidenziale e si aggiungono al numero complessivo dei consiglieri sopraindicato. 3. Qualora l'organico sezionale diminuisca nel corso della stagione sportiva, la composizione del Consiglio Direttivo Sezionale rimane numericamente invariata, mentre può variare in caso di aumento dell'organico sezionale nel corso della medesima stagione. 4. Il Consiglio Direttivo Sezionale è convocato	Il Consiglio Direttivo Sezionale può essere integrato con i referenti di settore, senza diritto di voto. La composizione del Consiglio Direttivo Sezionale, con le singole funzioni attribuite, è comunicata al Comitato regionale o provinciale di competenza 2. Il Consiglio Direttivo Sezionale resta in carica una stagione sportiva, salvo che l'assemblea sezionale elettiva si tenga successivamente al termine della stessa; nel qual caso sia il Presidente che i Consiglieri restano in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo Sezionale da parte del Presidente sezionale neoeletto. 3. Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto dal seguente numero di consiglieri: a) da due a otto consiglieri per le Sezioni fino a cento associati; i. da nove a dodici consiglieri per le Sezioni aventi da centouno a duecento associati; ii. Da tredici a sedici consiglieri per le Sezioni aventi da duecentouno a trecento associati; iii. Da diciassette a venti consiglieri per le Sezioni aventi più di trecento associati; b) dai candidati a Presidente di Sezione non eletti che abbiano riportato almeno il 25% dei voti validamente espressi; essi entrano a far parte di diritto del Consiglio Direttivo Sezionale per l'intero quadriennio olimpico, fatte salve sopravvenute dimissioni o altri impedimenti definitivi, e non comportano la diminuzione dei consiglieri di nomina presidenziale e si aggiungono al numero complessivo dei consiglieri sopraindicato. 4. Qualora l'organico sezionale diminuisca nel corso della stagione sportiva, la composizione del Consiglio Direttivo Sezionale rimane numericamente invariata, mentre può variare in caso di aumento dell'organico sezionale nel corso della medesima stagione. 5. Il Consiglio Direttivo Sezionale è convocato
---	---

almeno quattro volte in una stagione sportiva e le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice sugli argomenti di pertinenza della vita sezionale posti all'ordine del giorno dal Presidente di sezione. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.	almeno quattro volte in una stagione sportiva e le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice sugli argomenti di pertinenza della vita sezionale posti all'ordine del giorno dal Presidente di sezione. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.	6. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate a cura del segretario. Il verbale deve contenere l'indicazione della data e del luogo di riunione nonché l'indicazione nominativa dei partecipanti e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tutti i presenti devono sottoscrivere un foglio di presenza che dovrà essere allegato al verbale.
6. Il componente del Consiglio Direttivo Sezionale che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni, anche non consecutive, nella stagione sportiva è revocato dalla carica con provvedimento motivato del Presidente di Sezione.	7. Il componente del Consiglio Direttivo Sezionale che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni, anche non consecutive, nella stagione sportiva è revocato dalla carica con provvedimento motivato del Presidente di Sezione.
7. La sostituzione di un componente il Consiglio Direttivo Sezionale a seguito di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina da parte del Presidente di Sezione e gli eventuali componenti nominati nel corso della stagione sportiva cessano automaticamente dalle funzioni al termine della stessa.	8. La sostituzione di un componente il Consiglio Direttivo Sezionale a seguito di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina da parte del Presidente di Sezione e gli eventuali componenti nominati nel corso della stagione sportiva cessano automaticamente dalle funzioni al termine della stessa.
8. Le dimissioni, la decadenza o l'impedimento permanente del Presidente sezionale comporta la decadenza del Consiglio Direttivo Sezionale, che resta in carica in <i>prorogatio</i> per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sotto la direzione del Vicepresidente, in conformità all'art. 23, comma 5, e fino all'elezione del nuovo Presidente sezionale da parte dell'Assemblea, da convocarsi entro novanta giorni.	9. Le dimissioni, la decadenza o l'impedimento permanente del Presidente sezionale comporta la decadenza del Consiglio Direttivo Sezionale, che resta in carica in <i>prorogatio</i> per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sotto la direzione del Vicepresidente, in conformità all'art. 23, comma 5, e fino all'elezione del nuovo Presidente sezionale da parte dell'Assemblea, da convocarsi entro novanta giorni.
9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale possono essere invitati altri associati ed i collaboratori in relazione al loro specifico incarico o competenza.	10. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale possono essere invitati altri associati ed i collaboratori in relazione al loro specifico incarico o competenza e partecipa alle stesse, senza diritto di

10. Ai consiglieri e agli eventuali collaboratori del Consiglio Direttivo Sezionale è consentito svolgere l'attività tecnica nell'Organo di inquadramento, ad eccezione dei componenti dell'Organo Tecnico Sezionale.	voto il Presidente Onorario. 11. Ai consiglieri e agli eventuali collaboratori del Consiglio Direttivo Sezionale è consentito svolgere l'attività tecnica nell'Organo di inquadramento, ad eccezione dei componenti dell'Organo Tecnico Sezionale.
CAPO SESTO GLI ORGANI TECNICI	CAPO SESTO GLI ORGANI TECNICI
Articolo 25 Organi tecnici in genere 1. Tutti i Responsabili degli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per due stagioni sportive ed eventuali sostituti nominati nel corso delle stesse cessano automaticamente dalle funzioni al termine del biennio. 2. Tutti i Componenti degli Organi Tecnici di cui ai successivi articoli 26 e 27 restano in carica per una stagione sportiva e quelli eventualmente nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni al suo termine. 3. Gli Organi Tecnici provvedono: a) ad impartire agli arbitri in organico le direttive specifiche per la loro attività, all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale; b) con autonomia operativa del Responsabile dell'Organo Tecnico, alle designazioni di competenza; c) alle prove atletiche, ai raduni e, ove previsti, ai controlli sanitari degli arbitri in organico, previa loro convocazione, anche per le sessioni successive in caso di assenza senza preventiva e documentata giustificazione, per iscritto o in via telematica tramite la piattaforma informatica AIA e previa autorizzazione del Comitato Nazionale, ove necessario; d) in attuazione del Regolamento per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri in organico; e) ad assolvere l'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri in organico con le modalità fissate dal Regolamento degli Organi Tecnici;	Articolo 25 Organi tecnici in genere 1. Tutti i Responsabili degli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per due stagioni sportive ed eventuali sostituti nominati nel corso delle stesse cessano automaticamente dalle funzioni al termine del biennio. 2. Tutti i Componenti degli Organi Tecnici di cui ai successivi articoli 26 e 27 restano in carica per una stagione sportiva e quelli eventualmente nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni al suo termine. 3. Gli Organi Tecnici provvedono: a) ad impartire agli arbitri in organico le direttive specifiche per la loro attività, all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale; b) con autonomia operativa del Responsabile dell'Organo Tecnico alle designazioni di competenza; c) alle prove atletiche, ai raduni e, ove previsti, ai controlli sanitari degli arbitri in organico, previa loro convocazione, anche per le sessioni successive in caso di assenza senza preventiva e documentata giustificazione, per iscritto o in via telematica tramite la piattaforma informatica AIA e previa autorizzazione del Comitato Nazionale, ove necessario; d) in attuazione del Regolamento per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri in organico; e) ad assolvere l'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri in organico con le modalità fissate dal Regolamento degli Organi Tecnici;

f) a redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dimissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore. 4. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi come previsto dal successivo art. 43 e possono disporre la sospensione tecnica fino ad un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare. 5. Gli Organi Tecnici sono tenuti a custodire ed aggiornare il fascicolo personale degli associati, acquisito all'atto del loro inquadramento, nonché a trasmetterlo a quello di nuova destinazione. 6. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze il Regolamento degli Organi Tecnici approvato dal Comitato Nazionale. 7. Gli Organi Tecnici nell'esercizio delle loro funzioni potranno richiedere al Presidente dell'AIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere ratificate o revocate dal Comitato Nazionale alla prima riunione utile. 8. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici è fatto divieto di svolgere altre attività tecnica ed associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel precedente ruolo di appartenenza.	f) a redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dimissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore; 4. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi come previsto dal successivo art. 43 e possono disporre la sospensione tecnica fino ad un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare. Durante il periodo di sospensione dall'attività tecnica non è possibile essere oggetto di designazione alcuna ma rimane l'obbligo di partecipare ad ogni attività disposta dall'OT di appartenenza. Gli Organi Tecnici possono altresì disporre, anche su segnalazione dei fiduciari medici, la sospensione tecnica per motivi di inidoneità a svolgere l'attività per ragioni medico/sanitarie. In tal caso la sospensione permane sino alla cessazione delle ragioni che ne hanno comportato l'adozione. 5. Gli Organi Tecnici sono tenuti a custodire ed aggiornare il fascicolo personale degli associati, acquisito all'atto del loro inquadramento, nonché a trasmetterlo a quello di nuova destinazione. 6. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze il Regolamento degli Organi Tecnici approvato dal Comitato Nazionale. 7. Gli Organi Tecnici nell'esercizio delle loro funzioni potranno richiedere al Presidente dell'AIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere ratificate o revocate dal Comitato Nazionale alla prima riunione utile. 8. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici è fatto divieto di svolgere altre attività tecnica ed associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel precedente ruolo di appartenenza.
--	--

9. I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN, CAN C, CAN D, CON PROFESSIONISTI, CON DILETTANTI, CAN 5 ELITE, CAN 5, CON 5, CAN BS e CON BS non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di sei stagioni sportive, anche non consecutive. I Presidenti, i Vicepresidenti e i Componenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere, indipendentemente dalla funzione ricoperta, per più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale. Per gli associati riammessi di cui all'art. 8, comma 6, lett. o) ai fini della determinazione dei limiti di permanenza nella medesima funzione si tiene conto anche di eventuali periodi pregressi e comunque antecedenti alla riammissione. I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell'Organo Tecnico Sezionale ed ai componenti dello stesso.	9. I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN, CAN C, CAN D, CAI, CON PROFESSIONISTI, CON DILETTANTI, CAN 5 Élite, CAN 5, CON 5, CAN BS e CON BS non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di sei stagioni sportive, anche non consecutive. I Presidenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere nella funzione ricoperta per più di otto stagioni, anche non consecutive, ma da tale computo sono esclusi eventuali periodi svolti nei ruoli di cui al successivo periodo all'interno del Comitato Regionale/Provinciale I Presidenti, Vicepresidenti e i Componenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere, indipendentemente dalla funzione ricoperta, per più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale. Per gli associati riammessi di cui all'art. 8, comma 6, lett. o) ai fini della determinazione dei limiti di permanenza nella medesima funzione si tiene conto anche di eventuali periodi pregressi e comunque antecedenti alla riammissione. I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell'Organo Tecnico Sezionale ed ai componenti dello stesso.
Articolo 26 Organi Tecnici Nazionali 1. La Commissione Arbitri per i campionati di serie A e di serie B (CAN) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA, nonché alle designazioni per le gare ove è prevista la video assistenza arbitrale. 2. La Commissione Arbitri per il campionato di Serie C (CAN C) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Pro, per le gare del campionato Nazionale di Serie A femminile e di Coppa Italia organizzate dalla Divisione Calcio	Articolo 26 Organi Tecnici Nazionali 1. La Commissione Arbitri per i campionati di serie A e di serie B (CAN) provvede alle designazioni arbitrali degli A.E., A.A., V.M.O., O.A. per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA, nonché alle designazioni per le gare ove è prevista la video assistenza arbitrale. 2. La Commissione Arbitri per il campionato di Serie C (CAN C) provvede alle designazioni arbitrali degli A.E., A.A. e O.A. per le gare organizzate dalla Lega Pro, per le gare del

Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 3. La Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D, per le altre competizioni nazionali di calcio femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e scolastica nonché per gli scambi interregionali (CAN D) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dal Dipartimento dell'Interregionale, per le gare delle altre competizioni di calcio femminile organizzate dalla Divisione Calcio Femminile e di quelle del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 4. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque Elite (CAN 5 ELITE) provvede alle designazioni arbitrali per le gare dei campionati di Calcio a Cinque di Serie A, Serie A di Calcio Femminile, Coppa Italia di Serie A Maschile e Coppa Italia di Serie A Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 5. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (CAN 5) provvede alle designazioni arbitrali per le gare di tutti i campionati organizzati nell'ambito delle attività agonistiche nazionali dalla Divisione calcio a cinque della LND diversi da quelli indicati nel comma precedente e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 6. La Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS) provvede alle designazioni arbitrali per tutti i campionati organizzati dal Dipartimento Beach Soccer della LND e per le gare eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 7. La Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (CON PROFESSIONISTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN	campionato Nazionale di Serie A femminile e di Coppa Italia organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 3. La Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile e di Serie B femminile (CAN D) provvede alle designazioni degli A.E. e A.A. per le gare organizzate dal Dipartimento Interregionale della LND, per il ruolo di quarto ufficiale nei campionati della Serie C, per il campionato della Primavera 2 e per le gare del campionato nazionale di Serie B femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 4. La Commissione Arbitri Interregionale (CAI) provvede alle designazioni degli A.E. per le gare dei campionati di competenza regionale della LND in cui vi sono scambi interregionali, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 5. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque Élite (CAN 5 Élite) provvede alle designazioni degli A.E. e O.A. per le gare dei campionati di Calcio a Cinque di Serie A Maschile, Serie A2 Élite, Serie A Femminile, Coppa Italia di Serie A Maschile e Coppa Italia di Serie A Femminile nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 6. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (CAN 5) provvede alle designazioni degli A.E. per le gare di tutti i campionati organizzati nell'ambito delle attività agonistiche nazionali dalla Divisione Calcio a Cinque della LND diversi da quelli indicati nel comma precedente e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 7. La Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS) provvede alle designazioni degli A.E. per tutti i campionati organizzati dal Dipartimento Beach Soccer della LND e per le gare eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. 8. La Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (CON PROFESSIONISTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN
--	--

e dalla CAN C. 8. La Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (CON DILETTANTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN D. 9. La Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN 5 ELITE e CAN 5. 10. La Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN BS. 11. Il Comitato Nazionale può autorizzare gli Organi Tecnici Nazionali a delegare le designazioni di arbitri e assistenti arbitrali, ovvero dei soli arbitri o dei soli assistenti, in gare di loro competenza ad altri Organi Tecnici operanti in campionati di livello inferiore o superiore. 12. Gli Organi Tecnici Nazionali sono composti da un Responsabile nominato dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, nonché da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale, che provvede alla loro nomina su proposta del Presidente dell'AIA, sentito il Responsabile stesso.	e dalla CAN C dalla CAN D e dalla CAI. 8. La Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (CON DILETTANTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN D. 9. La Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN 5 ELITE e CAN 5. 10. La Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN BS. 11. Il Comitato Nazionale può autorizzare gli Organi Tecnici Nazionali a delegare le designazioni di arbitri e assistenti arbitrali, ovvero dei soli arbitri o dei soli assistenti, in gare di loro competenza ad altri Organi Tecnici operanti in campionati di livello inferiore o superiore. Il Comitato Nazionale, d'intesa con la FIGC, in ragione di specifiche necessità che dovessero verificarsi all'inizio di ogni stagione sportiva potrà aggiornare l'indicazione dei campionati di competenza dei vari OO.TT. 12. Gli Organi Tecnici Nazionali sono composti da un Responsabile nominato dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, nonché da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale, che provvede alla loro nomina su proposta del Presidente dell'AIA, sentito il Responsabile stesso. 13. La Commissione Arbitri Interregionale (CAI) è composta da un Responsabile e da venti Componenti, uno per ogni CRA/CPA di cui fanno parte. I Componenti non potranno visionare arbitri della propria Regione/Provincia di appartenenza. Potranno, invece, visionare arbitri a disposizione dell'OTR/OTP di propria appartenenza quando non impegnati nell'OTN.
Articolo 27 Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali 1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e di Organo Tecnico Provinciale	Articolo 27 Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali INVARIATO

(OTP) delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato Provinciale Arbitri, che si avvale dell'operato dei Componenti del Comitato Regionale e Provinciale, tra i quali individua quello con le funzioni di Vicepresidente.

L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate, rispettivamente, dal Comitato Regionale della propria area geografica di competenza e dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano della FIGC – LND e SGS e delle altre gare indicate dal Presidente dell'AIA e dal Presidente Federale.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:
 - a) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il calcio a undici a componenti dell'Organo Tecnico per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;
 - b) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il Calcio a Cinque ad uno o più componenti individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica nel ruolo, per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;
 - c) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'OTR e dell'OTP;
 - d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale e provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale;
 - e) propone al Comitato Nazionale la nomina dei componenti, dei referenti e dei collaboratori dell'OTR e dell'OTP nell'ambito dei limiti numerici fissati dal Comitato Nazionale.
3. Le funzioni di OTS sono svolte dal Presidente di Sezione, o dal componente del CDS da esso nominato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23, che si avvale di eventuali componenti dallo stesso nominati all'interno del Consiglio Direttivo Sezionale e di collaboratori.

L'Organo Tecnico Sezionale provvede alle

designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali o Locali della FIGC – LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più Sezioni nella medesima provincia ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dall’Organo tecnico regionale o provinciale.	
CAPO SETTIMO GLI ORGANI DI VERIFICA	CAPO SETTIMO GLI ORGANI DI VERIFICA
Articolo 28 Organi di verifica in genere 1. Sono Organi di verifica dell’AIA: a) il Collegio Nazionale dei Probiviri; b) il Collegio Regionale dei Probiviri. 2. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell’AIA, tra gli associati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 1, lett. b), f), g), h) nonché dei seguenti ulteriori requisiti: a) abbiano un’anzianità associativa almeno di venti anni; b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari di durata superiore complessivamente a sei mesi nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione; c) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo; d) siano laureati in giurisprudenza da almeno cinque anni; 3. I componenti del Collegio Regionale dei Probiviri sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell’AIA, tra gli associati in possesso dei requisiti di cui al comma che precede, lettera a), b), c), e che siano inseriti almeno in una delle seguenti: a) laureati in giurisprudenza da almeno un anno; b) ufficiali di polizia giudiziaria, anche a riposo, che abbiano ricoperto incarichi in organi di disciplina sportiva per almeno cinque anni. 4. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri restano in carica per un quadriennio olimpico e, se nominati nel corso dello stesso, cessano dalla funzione	Articolo 28 Organi di verifica in genere INVARIATO

alla scadenza del periodo olimpico. Possono ricoprire la carica per non più di due mandati anche non consecutivi. 5. Per tutti i componenti del Collegio dei Probiviri vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche associative; con lo svolgimento dell'attività tecnica; dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza. 6. In caso di revoca, i componenti non sono candidabili a qualsiasi carica elettiva e non possono essere nominati in qualsiasi commissione tecnica per la durata di un anno.	
Articolo 29 Composizione del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri 1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dai componenti, in un numero fissato dal Comitato Nazionale da un minimo di cinque ad un massimo di quindici, tenuto conto delle effettive esigenze. 2. Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dai componenti, in un numero fissato dal Comitato Nazionale da un minimo di tre ad un massimo di dieci, tenuto conto delle effettive esigenze. 3. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente con maggiore anzianità di appartenenza al Collegio o, in caso di pari anzianità, da quello di maggiore anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, di maggiore età. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico in corso. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Vicepresidente o di un componente, il Comitato Nazionale, tenuto conto delle effettive esigenze, può nominare un nuovo Vicepresidente o componente, che resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico in corso. 4. Alle riunioni dei Collegi dei Probiviri	Articolo 29 Composizione del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri INVARIATO

partecipa un segretario nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, anche tra i componenti del Collegio.	
Articolo 30 Competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Proviviri 1) Il Collegio dei Proviviri, sia Nazionale che Regionale, è competente ad esaminare le segnalazioni del Presidente di Sezione o del Presidente del Comitato Regionale o Provinciale o del rispettivo organo tecnico, di: a) omessa presentazione alla nuova Sezione di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di invio del provvedimento di trasferimento per via telematica tramite il portale informatico AIA; b) omesso versamento delle quote associative per almeno sei mesi, previamente contestato all'associato dal Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA; c) omesso versamento, totale o parziale, delle quote associative decorsi tre mesi dalle scadenze di cui all'art. 42, comma 3, lett. 1), previamente contestato dal Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA; d) omessa compilazione della scheda personale, dopo una diffida del Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA; e) ingiustificate assenze ad almeno due convocazioni comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA per l'effettuazione dei test atletici; f) ingiustificate assenze a cinque riunioni tecniche anche non consecutive nella medesima stagione sportiva comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA; g) omessa consegna all'organo tecnico di appartenenza del certificato medico di idoneità, decorsi due mesi dalla scadenza; h) rifiuti ingiustificati a svolgere le funzioni di arbitro, assistente od osservatore per	Articolo 30 Competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Proviviri 1) Il Collegio dei Proviviri, sia Nazionale che Regionale, è competente ad esaminare le segnalazioni del Presidente di Sezione o del Presidente del Comitato Regionale o Provinciale o del rispettivo organo tecnico, di: a) omessa presentazione alla nuova Sezione di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di invio del provvedimento di trasferimento per via telematica tramite il portale informatico AIA; b) omesso versamento delle quote associative per almeno sei mesi, previamente contestato all'associato dal Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA; c) omesso versamento, totale o parziale, delle quote associative decorsi tre mesi dalle scadenze di cui all'art. 42, comma 3, lett. 1), previamente contestato dal Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA; d) omessa compilazione della scheda personale, dopo una diffida del Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA; e) ingiustificate assenze ad almeno due convocazioni comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA per l'effettuazione dei test atletici; f) ingiustificate assenze a cinque riunioni tecniche anche non consecutive nella medesima stagione sportiva comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA; g) omessa consegna all'organo tecnico di appartenenza del certificato medico di idoneità, decorsi due mesi dalla scadenza; h) rifiuti ingiustificati a svolgere le funzioni di arbitro, assistente od osservatore per

almeno quattro volte anche non consecutive nella stessa stagione sportiva; i) omesso ritiro della tessera federale entro due mesi dalla diffida del Presidente della Sezione comunicata per via telematica tramite il portale informatico AIA. 2) All'esito della fase istruttoria, il Collegio dei Probiviri, sia Nazionale che Regionale, può archiviare il procedimento, dichiararlo estinto per lo svolgimento di una misura riparatoria ovvero adotta il provvedimento di ritiro tessera.	almeno quattro volte anche non consecutive nella stessa stagione sportiva; i) omesso ritiro della tessera federale entro due mesi dalla diffida del Presidente della Sezione comunicata per via telematica tramite il portale informatico AIA. 2. All'esito della fase istruttoria, il Collegio dei Probiviri, sia Nazionale che Regionale, può archiviare il procedimento, dichiararlo estinto per lo svolgimento di una misura riparatoria ovvero adotta il provvedimento di ritiro tessera.
Articolo 31 Ambito di competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri 1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a decidere in ordine alle segnalazioni di cui all'art. 30 che riguardino: a) associati inquadrati quali arbitri effettivi, assistenti arbitrali, osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, quali dirigenti ed arbitri benemeriti, quali componenti del Settore Tecnico Arbitrale, del Servizio Istruttivo Nazionale, dei Collegi dei Probiviri, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi, delle Commissioni di studio, dei Comitati Regionali, dei Consigli Direttivi Sezionali e degli Organi di Revisione Sezionali; b) associati sottoposti al giudizio dei Collegi Regionali dei Probiviri, qualora sussistano particolari ragioni di rilevanza o particolari situazioni locali che rendano necessario od opportuna la deroga alle comuni regole sull'attribuzione di competenza; in tale ipotesi, il provvedimento motivato del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri è comunicato al Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri originariamente competente. 2. Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente a decidere in ordine alle segnalazioni di cui all'art. 30 che riguardino associati a disposizione degli Organi Tecnici periferici della propria regione, salvo quanto disposto dal comma 1, lett. b).	Articolo 31 Ambito di competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri INVARIATO

3. Il Collegio Regionale dei Probiviri svolge, altresì, la funzione di commissione elettorale in occasione delle Assemblee regionali elettive dei Delegati all'Assemblea Generale AIA.	
Articolo 32 Ulteriori competenze del Collegio Nazionale dei Probiviri 1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente in ordine: a) ai reclami avverso le assemblee sezionali ordinarie; b) ai reclami relativi alle assemblee elettive sezionali; c) ai reclami proposti dagli associati avverso irregolarità di convocazione o di svolgimento delle assemblee sezionali; d) in unica istanza, in ordine ai ricorsi avverso le declaratorie di decadenza del Presidente di Sezione, dei componenti eletti degli Organi di Revisione Sezionali e del Consiglio Direttivo Sezionale; e) in unica istanza, in ordine ai reclami che riguardano la convocazione dell'assemblea elettiva dei delegati all'Assemblea Generale, la validità delle relative candidature e la regolarità delle relative operazioni di voto e di scrutinio. 2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è, altresì, competente alla verifica dei requisiti dei candidati alla carica di Presidente dell'AIA, Vicepresidente vicario dell'AIA, Vicepresidente dell'AIA, componente del Comitato Nazionale e delegato agli Ufficiali di Gara. Esso svolge anche la funzione di commissione elettorale in occasione dell'assemblea generale dell'AIA. 3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, sulle competenze di cui ai precedenti due commi, decide con la partecipazione del Presidente e di quattro componenti, convocati dal Presidente.	Articolo 32 Ulteriori competenze del Collegio Nazionale dei Probiviri INVARIATO
CAPO OTTAVO GLI ORGANI CONSULTIVI	CAPO OTTAVO GLI ORGANI CONSULTIVI
Articolo 33 Commissione Esperti Legali 1. La Commissione Esperti Legali è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni giuridiche concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e	Articolo 33 Commissione Esperti Legali 1. La Commissione Esperti Legali è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni giuridiche concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e

comunque connesse all'attività arbitrale, con esclusione di quelle di rilevanza disciplinare. 2. La Commissione Esperti Legali esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza al Presidente dell'AIA, al Comitato Nazionale, ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale. 3. Il Responsabile della Commissione, il Viceresponsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione. 4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica. 5. La Commissione Esperti legali coordina e dirige il servizio di assistenza legale gratuita a favore degli associati vittime di violenze e di altri atti lesivi del ruolo arbitrale e predispone per ogni Regione e Provincia autonoma un elenco degli associati iscritti agli Ordini degli Avvocati disponibili a prestare tale servizio, secondo le modalità fissate dal Comitato Nazionale.	comunque connesse all'attività arbitrale, con esclusione di quelle di rilevanza disciplinare. 2. La Commissione Esperti Legali esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza al Presidente dell'AIA, al Comitato Nazionale, ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale. 3. Il Responsabile della Commissione, il Viceresponsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione. 4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica. 4. Per tutti i componenti della Commissione Esperti Legali vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica diversa dalle attività di tutoraggio di base e fino alla cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza, salvo deroga motivata concessa dal Presidente dell'AIA. 5. La Commissione Esperti legali coordina e dirige il servizio di assistenza legale gratuita a favore degli associati vittime di violenze e di altri atti lesivi del ruolo arbitrale e predispone per ogni Regione e Provincia autonoma un elenco degli associati iscritti agli Ordini degli Avvocati disponibili a prestare tale servizio, secondo le modalità fissate dal Comitato Nazionale.
--	--

6. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Legali presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta. 7. Il Responsabile della Commissione Esperti Legali propone, altresì, al Presidente Nazionale dell'AIA la nomina del Presidente e del Vicepresidente delle Assemblee elettive dei delegati regionali all'Assemblea Generale, individuandoli preferibilmente tra i componenti della Commissione medesima.	6. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Legali presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta. 7. Il Responsabile della Commissione Esperti Legali propone, altresì, al Presidente Nazionale dell'AIA la nomina del Presidente e del Vicepresidente delle Assemblee elettive dei delegati regionali all'Assemblea Generale, individuandoli preferibilmente tra i componenti della Commissione medesima.
Articolo 34 Commissione Esperti Amministrativi 1. La Commissione Esperti Amministrativi è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni amministrative e contabili concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e comunque connesse all'attività arbitrale. 2. La Commissione Esperti Amministrativi esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative di carattere amministrativo e fiscale che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale. 3. Il Responsabile della Commissione, il Viceresponsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione. 4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica.	Articolo 34 Commissione Esperti Amministrativi 1. La Commissione Esperti Amministrativi è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni amministrative e contabili concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e comunque connesse all'attività arbitrale. 2. La Commissione Esperti Amministrativi esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative di carattere amministrativo e fiscale che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale. 3. Il Responsabile della Commissione, il Viceresponsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione. 4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica. 4. Per tutti i componenti della Commissione Esperti Amministrativi vige

5. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Amministrativi presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.	l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica diversa dalle attività di tutoraggio di base e fino alla cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza, salvo deroga motivata concessa dal Presidente dell'AIA. 5. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Amministrativi presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.
CAPO NONO IL SERVIZIO ISTRUTTIVO NAZIONALE E GLI ORGANI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE	CAPO NONO IL SERVIZIO ISTRUTTIVO NAZIONALE E GLI ORGANI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
Articolo 35 Servizio Istruttivo Nazionale 1. Il Servizio Istruttivo Nazionale è l'Organo centrale di monitoraggio e controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'AIA, che deve svolgersi nel rispetto delle norme amministrative e dei regolamenti contabili della FIGC. 2. Esso vigila su tutte le entrate e le spese di tutti gli Organi Direttivi periferici dell'AIA, sui bilanci preventivi e consuntivi ed esercita la sua attività di controllo tenendo conto dei pareri e delle risposte agli interpellati richiesti alla Commissione Esperti Amministrativi dagli Organi assoggettati al suo controllo, mentre la vigilanza e le verifiche amministrative e contabili sugli Organi Direttivi centrali spettano al Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC e agli organi a ciò preposti della Segreteria Generale della FIGC. 3. Il Servizio Istruttivo Nazionale verifica periodicamente, almeno una volta per stagione sportiva, la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti dei CRA/CPA. Verifica, inoltre, almeno una volta ogni biennio la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti di Sezione e dell'Organo di Revisione Sezionale, redigendo appositi verbali da inoltrare al Presidente dell'AIA ed in copia al responsabile dell'organo controllato. 4. In caso di irregolarità oggettivamente determinata, il Servizio Istruttivo Nazionale	Articolo 35 Servizio Istruttivo Nazionale INVARIATO

indica, nel medesimo verbale, le irregolarità amministrative e/o contabili riscontrate, assegnando un tempo, non inferiore a quindici giorni, per porvi rimedio.

In caso di mancato adeguamento senza giustificazioni ritenute valide, il Servizio Istruttivo Nazionale invia al Comitato Nazionale una relazione descrittiva delle irregolarità accertate e delle ragioni eventualmente addotte a giustificazione delle stesse dal responsabile dell'organo controllato; copia della relazione viene trasmessa anche alla Procura federale per l'eventuale accertamento di infrazioni sotto il profilo disciplinare.

5. Il Servizio Istruttivo Nazionale, nel caso riscontri gravi irregolarità nella gestione contabile-amministrativa dell'organo controllato, tali da renderla non veritiera o comunque inattendibile, può proporre nel suddetto verbale la motivata richiesta al Presidente dell'AIA di decadenza dalla carica di Presidente Sezionale o di componente eletto dell'Organo di Revisione Sezionale o di revoca del Presidente del CRA e del CPA e del componente nominato dell'Organo di Revisione Sezionale.
6. Il Responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale, il Viceresponsabile ed i componenti sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione.
7. Per tutti i componenti del Servizio Istruttivo Nazionale vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica diversa dalle attività di tutoraggio di base e fino alla cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.
8. Il Responsabile e i Componenti del Servizio Istruttivo Nazionale non possono permanere nella stessa funzione per di più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.
9. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Servizio Istruttivo Nazionale presenta al Comitato Nazionale relazione

dell'attività svolta. 10. L'AIA, i suoi organi e qualsiasi sua struttura, sono soggetti a verifiche ispettive dei competenti organi della FIGC in ordine alla gestione delle risorse federali.	
Articolo 36 Organo di Revisione Sezionale 1. L'Organo di Revisione Sezionale, nelle Sezioni con oltre cento associati alla data dell'Assemblea elettiva, è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli associati della Sezione in possesso di competenza specifica in materia contabile ed amministrativa, e gli altri due eletti dall'Assemblea Sezionale ordinaria. Il Collegio resta in carica per un quadriennio olimpico e i tre componenti, alla prima riunione, eleggono a maggioranza il Presidente. 2. Nelle Sezioni sino a 100 associati alla data dell'Assemblea elettiva, la funzione di revisione è esercitata da un organo composto da un solo componente eletto dall'Assemblea sezionale che rimane in carica per un quadriennio olimpico. 3. In caso di dimissioni, revoca o impedimento permanente del componente nominato, il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla nomina di un nuovo componente dell'Organo di Revisione Sezionale, che resta in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso. 4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno od entrambi i componenti eletti dall'Assemblea sezionale, subentra nella carica il primo dei non eletti, prevalendo in caso di parità quello con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica e così a seguire fino alla ricostituzione della composizione numerica del Collegio. Qualora non sia possibile, nel corso del quadriennio di competenza, provvedere alla surroga dei componenti eletti a qualsiasi titolo receduti dall'incarico con quelli non eletti e sia venuto meno il numero di componenti previsto dal successivo settimo comma, il Presidente Sezionale, entro trenta	Articolo 36 Organo di Revisione Sezionale 1. L'Organo di Revisione Sezionale, nelle Sezioni con oltre cento associati alla data dell'Assemblea elettiva, è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli associati della Sezione in possesso di competenza specifica in materia contabile ed amministrativa, e gli altri due eletti dall'Assemblea Sezionale ordinaria. Il Collegio resta in carica per un quadriennio olimpico e i tre componenti, alla prima riunione, eleggono a maggioranza il Presidente. 2. Nelle Sezioni sino a 100 associati alla data dell'Assemblea elettiva, la funzione di revisione è esercitata da un organo composto da un solo componente eletto dall'Assemblea sezionale che rimane in carica per un quadriennio olimpico. 3. In caso di dimissioni, revoca o impedimento permanente del componente nominato, il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla nomina di un nuovo componente dell'Organo di Revisione Sezionale, che resta in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso. 4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno od entrambi i componenti eletti dall'Assemblea sezionale, subentra nella carica il primo dei non eletti, prevalendo in caso di parità quello con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica e così a seguire fino alla ricostituzione della composizione numerica del Collegio. Qualora non sia possibile, nel corso del quadriennio di competenza, provvedere alla surroga dei componenti eletti a qualsiasi titolo receduti dall'incarico con quelli non eletti e sia venuto meno il numero di componenti previsto dal successivo settimo comma, il Presidente Sezionale, entro trenta giorni, dovrà convocare, con le modalità previste dai precedenti articoli

giorni, dovrà convocare, con le modalità previste dai precedenti articoli 20 e 21, la Assembleia Sezionale suppletiva per la elezione del componente o dei componenti del Collegio mancanti, che rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio di competenza. 6. L'Organo di Revisione Sezionale esercita il controllo di legittimità e di merito sulle entrate e sugli impieghi della Sezione, la verifica della conformità tra il bilancio preventivo e quello consuntivo, del versamento delle quote associative e dell'effettuazione dei rimborsi spese arbitrali e svolge le funzioni di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto nelle assemblee sezionali. 7. L'Organo di Revisione Sezionale si riunisce almeno trimestralmente, previa convocazione del Presidente o, in difetto, di un componente, e, espletate le verifiche di sua competenza, redige un verbale che consegna in copia al Presidente Sezionale ed inoltra in copia al Servizio Istruttivo Nazionale. Qualora rilevi irregolarità amministrative e contabili indica al Presidente Sezionale con quali modalità deve porvi rimedio. 8. L'Organo di Revisione Sezionale redige una relazione sull'andamento amministrativo e contabile di ogni esercizio finanziario e del relativo bilancio consuntivo, non soggetta a votazione, che consegna al Presidente Sezionale dieci giorni prima dell'Assemblea Sezionale ordinaria e della quale il Presidente del Collegio dà lettura all'Assemblea stessa dopo la presentazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa del Presidente Sezionale e prima della votazione. 9. Le riunioni dell'Organo di Revisione	20 e 21, la Assembleia Sezionale suppletiva per la elezione del componente o dei componenti del Collegio mancanti, che rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio di competenza. 5. In caso d'urgenza, qualora non sia possibile costituire regolarmente l'Organo di Revisione Sezionale nell'imminenza di un'Assemblea elettiva, il Presidente del Comitato Regionale Arbitri o del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla nomina dell'Organo, monocratico o collegiale, il quale resta in carica sino al termine dell'Assemblea elettiva. 6. L'Organo di Revisione Sezionale esercita il controllo di legittimità e di merito sulle entrate e sugli impieghi della Sezione, la verifica della conformità tra il bilancio preventivo e quello consuntivo, del versamento delle quote associative e dell'effettuazione dei rimborsi spese arbitrali e svolge le funzioni di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto nelle assemblee sezionali. 7. L'Organo di Revisione Sezionale si riunisce almeno trimestralmente, previa convocazione del Presidente o, in difetto, di un componente, e, espletate le verifiche di sua competenza, redige un verbale che consegna in copia al Presidente Sezionale ed inoltra in copia al Servizio Istruttivo Nazionale. Qualora rilevi irregolarità amministrative e contabili indica al Presidente Sezionale con quali modalità deve porvi rimedio. 8. L'Organo di Revisione Sezionale redige una relazione sull'andamento amministrativo e contabile di ogni esercizio finanziario e del relativo bilancio consuntivo, non soggetta a votazione, che consegna al Presidente Sezionale dieci giorni prima dell'Assemblea Sezionale ordinaria e della quale il Presidente del Collegio dà lettura all'Assemblea stessa dopo la presentazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa del Presidente Sezionale e prima della votazione. 9. Le riunioni dell'Organo di Revisione Sezionale sono valide con la presenza di almeno
--	--

Sezionale sono valide con la presenza di almeno due componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. Di tutte le riunioni dell'Organo di Revisione Sezionale va redatto e sottoscritto il verbale nell'apposito registro, custodito presso la sede sezionale. 10. I componenti dell'Organo di Revisione Sezionale sono tenuti a svolgere attività tecnica.	due componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. Di tutte le riunioni dell'Organo di Revisione Sezionale va redatto e sottoscritto il verbale nell'apposito registro, custodito presso la sede sezionale. 10. I componenti dell'Organo di Revisione Sezionale sono tenuti a svolgere attività tecnica.
TITOLO TERZO LA RAPPRESENTANZA AIA ALLE ASSEMBLEE FEDERALI	TITOLO TERZO LA RAPPRESENTANZA AIA ALLE ASSEMBLEE FEDERALI ABROGATO
CAPO PRIMO I DELEGATI DEGLI UFFICIALI DI GARA	CAPO PRIMO I DELEGATI DEGLI UFFICIALI DI GARA ABROGATO
Articolo 37 Delegati degli Ufficiali di gara 1. La rappresentanza dell'AIA alle Assemblee della FIGC per ogni quadriennio olimpico è riservata ai Delegati eletti dall'Assemblea Generale, nove con la qualifica di Delegati effettivi e nove con quella di supplenti, con criteri che garantiscano la presenza paritaria di associati appartenenti alle tre macroregioni di cui al Regolamento Elettivo. 2. Detta carica, oltre che incompatibile con altre cariche federali, è anche incompatibile con le altre cariche elettive centrali dell'AIA, con i ruoli di Responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali e con quelli di Presidente e componente dei Comitati Regionali e Provinciali. 3. Il Delegato effettivo che per impedimento obiettivo e documentabile non possa partecipare all'Assemblea Federale è tenuto a segnalarlo con un preavviso di almeno cinque giorni alla Segreteria AIA, al fine di consentirne la sostituzione con il Delegato supplente della sua stessa macroregione che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di suo impedimento, con i successivi supplenti. 4. L'omessa partecipazione a due Assemblee Federali anche non consecutive nel quadriennio, in assenza di preventiva giustificazione, comporta la decadenza che è dichiarata dal Consiglio Federale su	Articolo 37 (abrogato) Articolo 37 Delegati degli Ufficiali di gara 1. La rappresentanza dell'AIA alle Assemblee della FIGC per ogni quadriennio olimpico è riservata ai Delegati eletti dall'Assemblea Generale, nove con la qualifica di Delegati effettivi e nove con quella di supplenti, con criteri che garantiscano la presenza paritaria di associati appartenenti alle tre macroregioni di cui al Regolamento Elettivo. 2. Detta carica, oltre che incompatibile con altre cariche federali, è anche incompatibile con le altre cariche elettive centrali dell'AIA, con i ruoli di Responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali e con quelli di Presidente e componente dei Comitati Regionali e Provinciali. 3. Il Delegato effettivo che per impedimento obiettivo e documentabile non possa partecipare all'Assemblea Federale è tenuto a segnalarlo con un preavviso di almeno cinque giorni alla Segreteria AIA, al fine di consentirne la sostituzione con il Delegato supplente della sua stessa macroregione che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di suo impedimento, con i successivi supplenti. 4. L'omessa partecipazione a due Assemblee Federali anche non consecutive nel quadriennio, in assenza di preventiva giustificazione, comporta la decadenza che è

segnalazione del Presidente AIA. Il Consiglio Federale provvede alla sostituzione con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione. In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo di un Delegato effettivo, questi è sostituito con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione e resta in carica quale Delegato effettivo fino al termine del quadriennio in corso. 5. La carica di Delegato effettivo e supplente non è ostativa allo svolgimento dell'attività tecnica ed associativa. 6. Le modalità delle elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara sono quelle previste dal Regolamento delle Assemblee elettive. 7. I Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara partecipano, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato Nazionale in composizione allargata ed a quelle del Consiglio Centrale.	dichiarata dal Consiglio Federale su segnalazione del Presidente AIA. Il Consiglio Federale provvede alla sostituzione con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione. In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo di un Delegato effettivo, questi è sostituito con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione e resta in carica quale Delegato effettivo fino al termine del quadriennio in corso. 5. La carica di Delegato effettivo e supplente non è ostativa allo svolgimento dell'attività tecnica ed associativa. 6. Le modalità delle elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara sono quelle previste dal Regolamento delle Assemblee elettive. 7. I Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara partecipano, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato Nazionale in composizione allargata ed a quelle del Consiglio Centrale.
TITOLO QUARTO LO STRUMENTO TECNICO	TITOLO QUARTO LO STRUMENTO TECNICO
CAPO PRIMO IL SETTORE TECNICO ARBITRALE	CAPO PRIMO IL SETTORE TECNICO ARBITRALE
Articolo 38 Settore Tecnico Arbitrale 1. Il Settore Tecnico Arbitrale è diretto dal Responsabile nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, per una stagione sportiva. Il Responsabile del settore tecnico provvede, seguendo le indicazioni generali del Comitato Nazionale: a) al perfezionamento tecnico degli Arbitri, degli Assistenti Arbitrali e degli Osservatori Arbitrali; b) al perfezionamento della formazione di istruttori tecnici, dirigenti associativi e preparatori atletici; c) alla promozione della conoscenza delle regole del giuoco e della loro corretta applicazione nonché alla diffusione delle relative pubblicazioni; d) allo studio, preparazione e realizzazione del materiale didattico e di refertazione dell'attività arbitrale; e) a coordinare la consulenza bio-medica, diagnostica e terapeutica in favore degli associati ed a vigilare il rispetto delle	Articolo 38 Settore Tecnico Arbitrale INVARIATO

norme a tutela della salute degli arbitri; f) alla collaborazione e al coordinamento col Settore Tecnico e col Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. 2. I Viceresponsabili, il Coordinatore, con funzioni di Segretario, i responsabili dei moduli d'area ed i componenti del Settore sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, con criteri di equa rappresentanza territoriale e restano in carica per una stagione sportiva. 3. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Responsabile del Settore Tecnico presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta. 4. I componenti del Settore, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere attività associativa e tecnica.	
TITOLO QUINTO	TITOLO QUINTO
LE RIUNIONI	LE RIUNIONI
CAPO PRIMO	CAPO PRIMO
RIUNIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIALI	RIUNIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIALI
Articolo 39 Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi direttivi collegiali 1. Tutti gli organi direttivi collegiali, associativi, tecnici, di verifica, amministrativi e consultivi di cui all'articolo 6 del presente regolamento, possono svolgere le rispettive riunioni, oltre che in presenza, anche in modalità telematica, mediante videoconferenza, con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito in convocazione e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente o, comunque, il Responsabile dell'organo collegiale e il Segretario o, comunque, il soggetto tenuto alla verbalizzazione. 2. Le riunioni in videoconferenza si svolgono in modalità sincrona mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo: a) l'identificazione di ciascuno dei partecipanti;	Articolo 39 Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi direttivi collegiali INVARIATO

b) la partecipazione simultanea, audio e video, dei partecipanti su un piano di parità; c) la discussione nonché l'espressione di voto e la contestualità delle decisioni sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta; d) la verbalizzazione e/o la documentazione di quanto sopra; e) la riservatezza della seduta; f) la sicurezza dei dati e delle informazioni condivise durante lo svolgimento delle sedute telematiche. 3. Agli aventi diritto alla partecipazione è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo, purché non aperto al pubblico e, comunque, mediante idonea strumentazione tecnica e informatica che consenta la partecipazione alla riunione in via telematica con il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. 4. La convocazione di ciascuna riunione in videoconferenza avviene con le medesime modalità già previste, per ciascun organo collegiale, per le riunioni in presenza, con la specificazione che la seduta avverrà tramite strumenti telematici ossia la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione indicando, laddove necessario, le modalità operative di partecipazione, ivi comprese le modalità di identificazione dei partecipanti e quelle di espressione del voto. 5. La riunione convocata in via telematica è presieduta dal Presidente o dal Responsabile dell'organo collegiale con l'assistenza di un Segretario che provvede alla verbalizzazione laddove necessaria. 6. Nell'ipotesi in cui sussista l'impossibilità di collegamento telematico fin dall'inizio della riunione e non vi sia la possibilità di riattivarlo in tempi congrui, la riunione non può svolgersi ed è necessario procedere alla sua riconvocazione. 7. Nell'ipotesi in cui, invece, il collegamento telematico venga meno durante lo svolgimento della seduta, il Presidente può sospendere la riunione e, qualora sia possibile riattivare il collegamento in tempi congrui, la stessa riunione può proseguire dopo l'interruzione. In caso contrario, la riunione si considera sciolta ed è necessario procedere alla sua riconvocazione, fatte	
--	--

salve eventualmente le deliberazioni già approvate.

8. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della seduta, il collegamento risulti impossibile o venga interrotto limitatamente a uno o più partecipanti, la riunione può comunque proseguire qualora sia assicurato il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, dando atto a verbale dell'accaduto ossia del nominativo dell'avente diritto impossibilitato a mantenere attivo il collegamento. Il Segretario dà, altresì, atto a verbale del sopraggiunto ingresso o abbandono della seduta da parte di un avente diritto, se avvenuta in corso di svolgimento della riunione.
9. Della riunione in videoconferenza viene redatto apposito verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente o dal Responsabile dell'organo collegiale; quest'ultimo provvede a trasmettere il verbale a tutti gli aventi diritto con le medesime formalità previste per la convocazione. Nel verbale devono essere riportati:
 - a. l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b. la griglia con i nominativi degli aventi diritto che attesta le presenze, le presenze in delega (ove consentite) e le assenze;
 - c. l'esplicita dichiarazione da parte del Presidente che la stessa si è costituita validamente;
 - d. la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e. il contenuto della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno a seguito della relativa votazione, conteggiando anche i voti espressi per delega (ove prevista);
 - f. eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione.
10. Ai soli fini della verbalizzazione è consentita a cura del Presidente o Responsabile dell'organo collegiale la registrazione audio/video della seduta in videoconferenza. Tale registrazione, in mancanza di contestazioni, viene cancellata decorsi gg. 60 dalla data della riunione

ovvero dal ricevimento del verbale da parte degli assenti. 11. La partecipazione alla riunione, previa informativa dei diritti dell'interessato ex art. 12 e ss. GDPR n. 679/2016, comporta il consenso espresso ai fini del trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate e per il tempo a tal fine necessario.	
TITOLO SESTO GLI ARBITRI	TITOLO SESTO GLI ARBITRI
CAPO PRIMO GLI ARBITRI IN GENERE	CAPO PRIMO GLI ARBITRI IN GENERE
Articolo 40 Assunzione della qualifica 1. Gli arbitri sono tesserati della FIGC e associati dell'AIA. Agli stessi è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e delle regole disciplinari vigenti, e tali finalità vengono perseguite dagli ufficiali di gara, nelle diverse qualifiche loro attribuite dalle norme regolamentari, in osservanza dei principi di lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio. 2. Per assumere la qualifica di arbitro effettivo è necessario frequentare l'apposito corso di cui all'art. 23, comma 3, lett. j) e al termine superare l'esame finale tenuto dalla Commissione esaminatrice. Quest'ultima, nominata dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri o del Comitato delle Province autonome di Trento e d Bolzano, è composta da: a) Presidente della Sezione sede degli esami o suo delegato; b) due o più componenti, uno dei quali con funzione di Presidente. 3. Completata l'attività della Commissione esaminatrice, il Presidente di Sezione acquisisce e verifica il verbale degli esami, il certificato di idoneità prescritto dalle vigenti leggi sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e la dichiarazione con la quale il candidato autorizza irrevocabilmente l'AIA al trattamento, per le sole finalità interne, di tutti i propri dati anche sensibili e all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica AIA. Tutta la documentazione viene trasmessa	Articolo 40 Assunzione della qualifica INVARIATO

senza ritardo dal Presidente di Sezione al CRA e al CPA di competenza, per un controllo preliminare, e all'esito positivo da questi inviata alla Segreteria dell'AIA ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

La qualifica di arbitro e pertanto lo status di tesserato della FIGC si assume con provvedimento di nomina del Presidente dell'AIA in cui sono indicati:

- a. la data di assunzione della qualifica;
- b. la Sezione di appartenenza;
- c. il codice meccanografico;
- d. le credenziali di accesso alla piattaforma informatica AIA.

Il Presidente dell'AIA, con provvedimento motivato, non procede alla nomina qualora a seguito delle verifiche compiute accerti l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal successivo art. 45 ovvero la non veridicità delle attestazioni rese nella domanda di iscrizione al corso.

4. Per tutti gli arbitri vige il divieto di cumulo tra due cariche elettive.

Vige altresì il divieto di cumulo tra una carica elettiva e una di nomina e tra due di nomina, tranne che per il Presidente, per i componenti di Commissioni di studio, per i collaboratori degli organi centrali e periferici e per il commissario straordinario.

Il divieto di cumulo non opera tra la carica di componente del Settore Tecnico, con funzioni diverse da Responsabile, vicespabile, Coordinatore e Responsabile dei moduli d'area, nonché tra la carica di componente della Commissione Esperti Amministrativi, con funzioni diverse da Responsabile e Vice-Responsabile e quella di componente del Consiglio Direttivo Sezionale.

Il Presidente dell'AIA può attribuire nomine per particolari incarichi, anche in deroga a quanto sopra, agli associati che siano dotati di particolari abilitazioni professionali.

5. I Delegati regionali nonché i Delegati che eventualmente sostituiscono i Presidenti di Sezione eletti per l'Assemblea Generale che rivestono uno dei ruoli di cui all'art. 23, n. 7, non possono assumere alcun incarico in ambito nazionale, regionale o provinciale per le due stagioni sportive successive a quella in cui si è celebrata l'Assemblea Generale AIA a cui hanno partecipato.

6. Tutte le prestazioni degli associati, tecniche, atletiche, mediche, amministrative, giuridiche, giornalistiche, informatiche e di qualsiasi altra natura ed in qualsiasi ambito, sono svolte per spirito volontaristico e gratuitamente, con il riconoscimento dei soli rimborsi spese e indennità stabiliti dalla FIGC e dall'AIA.	
Articolo 41 Diritti degli Arbitri 1. Gli arbitri hanno diritto sia individualmente sia come associati alla difesa della loro onorabilità e dignità e a veder tutelata la loro integrità fisica. 2. Gli arbitri, nell'esercizio della loro attività tecnica, hanno diritto ad essere indennizzati di ogni danno ingiusto patito alla persona e alle cose nei limiti della polizza assicurativa federale. 3. Gli arbitri hanno, altresì, diritto di conoscere periodicamente nel corso della stagione sportiva le risultanze delle loro prestazioni tecniche, con le modalità stabilite nel Regolamento degli Organi Tecnici. 4. Gli arbitri hanno diritto di conoscere all'inizio di ogni stagione sportiva o nel corso della stessa, in caso di variazioni, o prima dell'inizio di tornei e competizioni l'entità dei rimborsi spese loro spettanti per l'attività che svolgeranno, nonché di ottenere la liquidazione dei rimborsi nel più breve tempo possibile. 5. Gli arbitri hanno diritto ad una tessera federale che permetta loro l'accesso gratuito a tutte le manifestazioni calcistiche che si svolgono sotto l'egida della FIGC sul territorio nazionale. 6. Ogni associato individualmente può disporre della propria immagine di arbitro e sfruttarla ai fini commerciali stipulando contratti privatistici, previa autorizzazione scritta del Presidente dell'AIA che ne valuta la compatibilità tra le prestazioni richieste all'associato e l'esercizio indisturbato, imparziale e trasparente della funzione arbitrale. Ciascun associato si obbliga a versare all'AIA un contributo straordinario pari al 10% dei compensi percepiti per attività promo-pubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà per gli arbitri. 7. Gli arbitri, tramite i Presidenti di Sezione,	Articolo 41 Diritti degli Arbitri INVARIATO

hanno diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Legali per questioni civili e penali attinenti a fatti accaduti nell'ambito della loro prestazione sportiva e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico, nonché a ricevere, tramite la medesima Commissione e previa autorizzazione, assistenza legale gratuita nei procedimenti giudiziali avverso gli autori di condotte violente a danno degli ufficiali di gara. 8. Gli arbitri, tramite i Presidenti di Sezione, hanno, altresì, diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Amministrativi per questioni amministrative e contabili attinenti al rapporto associativo e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico. 9. Ottenuta, ove necessaria, la deroga al vincolo di giustizia prevista dall'art. 30 dello Statuto FIGC, l'AIA può agire in giudizio, civile o penale, per la tutela dei propri diritti, ivi compresi quelli di immagine.	
Articolo 42 Doveri degli Arbitri 1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità. 2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali. 3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati: a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento; b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti; c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune	Articolo 42 Doveri degli Arbitri 1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità. 2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali. 3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati: a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento; b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti; c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune

morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale; d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC o associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta, rispettivamente, al Presidente della FIGC o dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedere nei confronti di altri tesserati e dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati; e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria; f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi di giustizia sportiva; g) ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica; h) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica AIA, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità; i) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione; j) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, prove tecnico-	morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale; d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC o associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta, rispettivamente, al Presidente della FIGC o dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedere nei confronti di altri tesserati e dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati; e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria; f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi di giustizia sportiva; g) ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica; h) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica AIA, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche e loro tesserati, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità; i) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione; j) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, prove tecnico-
--	--

atletiche, corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare in via preventiva, e comunque a svolgere assidua e qualifica attività arbitrale; k) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali indicati all'art. 6; l) a versare, presso la sezione di appartenenza, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale, ad eccezione degli associati esonerati ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. q) e dell'art. 23, comma 3 lett. o); il versamento deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità o in unica soluzione entro il mese di marzo o in due ratei semestrali entro i mesi di marzo e di settembre e l'omesso pagamento alla scadenza del mese di marzo impedisce il beneficio del versamento in due ratei; gli associati che non provvedono al pagamento alle predette scadenze entro tre mesi vengono da tali date considerati morosi ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dalle norme secondarie m) ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici; n) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale; o) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato; p) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive; q) a segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente Sezionale le	atletiche, corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare in via preventiva, e comunque a svolgere assidua e qualifica attività arbitrale; k) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali indicati all'art. 6; l) a versare, presso la sezione di appartenenza, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale, ad eccezione degli associati esonerati ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. q) e dell'art. 23, comma 3 lett. o); il versamento deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità o in unica soluzione entro il mese di marzo o in due ratei semestrali entro i mesi di marzo e di settembre e l'omesso pagamento alla scadenza del mese di marzo impedisce il beneficio del versamento in due ratei; gli associati che non provvedono al pagamento alle predette scadenze entro tre mesi vengono da tali date considerati morosi ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dalle norme secondarie m) ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici; n) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale; o) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato; p) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive; q) a segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente Sezionale le
--	---

sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive; r) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 43; s) a consegnare al proprio Organo Tecnico l'originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica; t) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale; u) a ritirare la tessera federale entro due mesi, salvo giustificati motivi, dalla comunicazione inviata per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA. 4. Agli arbitri è fatto divieto: a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale o quarto ufficiale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC ad eccezione di quelle: i. che si svolgono per soli scopi sociali con espressa deroga concessa dal Presidente di sezione; ii. che si svolgono in ambito studentesco ed organizzate, in piena autonomia e responsabilità, dagli istituti scolastici di	sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi le informazioni di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive; r) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 43; s) ad inserire in formato digitale sulla piattaforma informatica AIA una copia del certificato medico di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie e con validità annuale per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e successivamente a presentarlo in originale al medico fiduciario indicato dall'A.I.A. per le relative verifiche e la validazione dei dati; t) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale; u) a ritirare la tessera federale entro due mesi, salvo giustificati motivi, dalla comunicazione inviata per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA. 4. Agli arbitri è fatto divieto: a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale o quarto ufficiale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC ad eccezione di quelle: i. che si svolgono per soli scopi sociali o per sviluppare relazioni istituzionali con Enti ed Amministrazioni pubbliche con espressa deroga concessa dal Presidente dell'AIA, dal Presidente del CRA/CPA o dal Presidente di sezione; ii. che si svolgono in ambito studentesco ed organizzate, in piena autonomia e responsabilità,
---	---

appartenenza degli arbitri; iii. che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, limitatamente agli arbitri OTS ed OTR/CPA, nell'ambito di progetti ed iniziative arbitrali approvate dal Comitato Nazionale ed autorizzate dal Presidente dell'AIA; b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche affiliate alla FIGC nonché presso gli Enti di Promozione Sportiva con l'eccezione degli arbitri effettivi di cui all'art. 46; è comunque consentito svolgere la sola attività di calciatore presso le società non affiliate alla FIGC e presso gli Enti di Promozione Sportiva; c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con esse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrate o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali; d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell'AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC; e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'AIA, anche a	dagli istituti scolastici di appartenenza degli arbitri; iii. che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, limitatamente agli arbitri OTS ed OTR/CPA, nell'ambito di progetti ed iniziative arbitrali approvate dal Comitato Nazionale ed autorizzate dal Presidente dell'AIA; b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche affiliate alla FIGC nonché presso gli Enti di Promozione Sportiva con l'eccezione degli arbitri effettivi di cui all'art. 46; è comunque consentito svolgere la sola attività di calciatore presso le società non affiliate alla FIGC e presso gli Enti di Promozione Sportiva; c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con esse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrate o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali; d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell'AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC; e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto
--	--

mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l’immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma; f) di intrattenere, per gli arbitri a disposizione degli OO.TT.NN., rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio; g) di svolgere attività o propaganda politica nell’ambito federale e associativo; h) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico; i) per gli arbitri, assistenti, V.M.O., osservatori, responsabili e componenti a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali e per i componenti del Comitato Nazionale, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC; j) per gli arbitri, assistenti, osservatori a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Periferici, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC; k) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano il modico valore e violino i principi fissati dal codice etico e di comportamento e le disposizioni	tecnico ed associativo dell’AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l’immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma; f) di intrattenere, per gli arbitri a disposizione degli OO.TT.NN., rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio; g) di svolgere attività o propaganda politica nell’ambito federale e associativo; h) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico; i) per gli arbitri, assistenti, V.M.O., osservatori, responsabili e componenti a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali e per i componenti del Comitato Nazionale, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC; j) per gli arbitri, assistenti, osservatori a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Periferici, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC; k) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano il modico valore e violino i principi fissati dal codice etico e di
--	---

emanate dagli Organi direttivi, tecnici ed associativi, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti; l) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'AIA e delle sue articolazioni periferiche; m) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive; una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA; n) per gli arbitri con doppio tesseramento, di dirigere gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.	comportamento e le disposizioni emanate dagli Organi direttivi, tecnici ed associativi, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti; l) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'AIA e delle sue articolazioni periferiche; m) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive; una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA; n) per gli arbitri con doppio tesseramento, di dirigere gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.
Articolo 43 Congedi 1. L'associato che nel corso della stagione sportiva non possa svolgere l'attività tecnica per un obiettivo impedimento o per apprezzabili gravi ragioni di carattere personale o familiare è obbligato a presentare, anche per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, tempestiva, motivata e documentata istanza scritta di congedo all'organo tecnico ove risulta inquadrato. 2. L'Organo Tecnico è tenuto a valutare la correttezza e serietà dell'istanza e, qualora conceda il richiesto congedo, può farlo per un massimo di giorni centottanta nella stessa stagione sportiva anche non continuativi,	Articolo 43 Congedi 1. L'associato che nel corso della stagione sportiva non possa svolgere l'attività tecnica per un obiettivo impedimento o per apprezzabili gravi ragioni di carattere personale o familiare è obbligato a presentare, anche per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, tempestiva, motivata e documentata istanza scritta di congedo all'organo tecnico ove risulta inquadrato. 2. Ove la richiesta di congedo dipenda da ragioni di salute, l'associato deve inserire in formato digitale sulla piattaforma informatica AIA una copia del certificato medico che ne attesta la patologia e la durata e successivamente presentarlo in originale al medico fiduciario indicato dall'A.I.A. per le relative verifiche e la validazione dei dati inseriti. 3. L'Organo Tecnico è tenuto a valutare la correttezza e serietà dell'istanza e, qualora conceda il richiesto congedo, può farlo per un massimo di giorni centottanta nella stessa stagione sportiva anche non continuativi,

dandone comunicazione per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza al Presidente Sezionale, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale. 3. Nel caso l'impedimento ecceda la durata di centottanta giorni o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di centottanta giorni nella stessa stagione sportiva o che superi trecentosessantacinque giorni nell'ultimo biennio, l'organo tecnico competente invia la richiesta al Comitato Nazionale che, valutata la correttezza dell'istanza e la sua serietà, svolte le opportune indagini e acquisiti i pareri ritenuti opportuni, ha facoltà di concedere il richiesto congedo, comunicandolo per iscritto ovvero per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza all'Organo Tecnico ed al Presidente di Sezione, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale. 4. In deroga ai precedenti commi 2 e 3, limitatamente agli associati appartenenti all'OTS, il congedo può essere concesso dal Presidente di Sezione per un massimo di un anno. Nel caso l'impedimento ecceda tale durata o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di un anno nell'ultimo biennio, si applica quanto previsto dal precedente comma 3. 5. Il congedo per maternità va richiesto all'organo tecnico di appartenenza dell'associata istante e da esso concesso per un periodo non superiore a due anni. In presenza di richieste di durata superiore, l'organo tecnico invia la richiesta al Comitato Nazionale che provvede con le modalità di cui al precedente comma. 6. Il provvedimento di congedo, se emesso, produce i suoi effetti solo dalla sua comunicazione. L'associato, durante il congedo, è tenuto al versamento delle quote associative, al rispetto di tutti gli obblighi e regolamentari dai quali non è stato temporaneamente esentato e conserva il diritto alla tessera federale. 7. L'Organo Tecnico di appartenenza,	dandone comunicazione per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza al Presidente Sezionale, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale. 4. Nel caso l'impedimento ecceda la durata di centottanta giorni o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di centottanta giorni nella stessa stagione sportiva o che superi trecentosessantacinque giorni nell'ultimo biennio, l'organo tecnico competente invia la richiesta al Comitato Nazionale che, valutata la correttezza dell'istanza e la sua serietà, svolte le opportune indagini e acquisiti i pareri ritenuti opportuni, ha facoltà di concedere il richiesto congedo, comunicandolo per iscritto ovvero per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza all'Organo Tecnico ed al Presidente di Sezione, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale. 5. In deroga ai precedenti commi 2 e 3, limitatamente agli associati appartenenti all'OTS, il congedo può essere concesso dal Presidente di Sezione per un massimo di un anno. Nel caso l'impedimento ecceda tale durata o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di un anno nell'ultimo biennio, si applica quanto previsto dal precedente comma 3. 6. Il congedo per maternità va richiesto all'organo tecnico di appartenenza dell'associata istante e da esso concesso per un periodo non superiore a due anni. In presenza di richieste di durata superiore, l'organo tecnico invia la richiesta al Comitato Nazionale che provvede con le modalità di cui al precedente comma. 7. Il provvedimento di congedo, se emesso, produce i suoi effetti solo dalla sua comunicazione. L'associato, durante il congedo, è tenuto al versamento delle quote associative, al rispetto di tutti gli obblighi e regolamentari dai quali non è stato temporaneamente esentato e conserva il diritto alla tessera federale. 8. L'Organo Tecnico di appartenenza,
---	---

considerata la durata del congedo, al suo termine può verificare l'idoneità fisica e il grado di preparazione atletica e tecnica dell'associato, prima di reimpiegarlo nell'attività.	considerata la durata del congedo, al suo termine può verificare l'idoneità fisica e il grado di preparazione atletica e tecnica dell'associato, prima di reimpiegarlo nell'attività.
CAPO SECONDO QUALIFICHE ARBITRALI	
Articolo 44 Inquadramento 1. Gli arbitri dell'AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche: a) arbitro effettivo; b) arbitro effettivo Calcio a cinque; c) arbitro effettivo beach soccer; d) arbitro effettivo VMO; e) assistente arbitrale; f) assistente arbitrale VMO; g) osservatore arbitrale. Gli osservatori arbitrali, pur mantenendo le specifiche funzioni tecniche derivanti da tale inquadramento, assumono, al verificarsi delle condizioni previste nel presente Regolamento, le seguenti qualifiche: a) arbitro benemerito; b) dirigente benemerito; c) arbitro fuori ruolo. 2. All'atto dell'assunzione della qualifica, gli arbitri devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri, corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale. 3. Il trasferimento ad altra Sezione, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall'Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale di appartenenza, mediante presentazione di motivata comunicazione scritta o per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, il quale provvede con immediatezza dandone comunicazione, tramite la predetta piattaforma informatica, al richiedente, al Presidente della Sezione ove l'associato ha chiesto il trasferimento, all'Organo Tecnico	Articolo 44 Inquadramento 1. Gli arbitri dell'AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche: a) arbitro effettivo; b) arbitro effettivo Calcio a cinque; c) arbitro effettivo beach soccer; d) arbitro effettivo VMO; e) arbitro effettivo special; f) assistente arbitrale; g) assistente arbitrale VMO; h) osservatore arbitrale. Gli osservatori arbitrali, pur mantenendo le specifiche funzioni tecniche derivanti da tale inquadramento, assumono, al verificarsi delle condizioni previste nel presente Regolamento, le seguenti qualifiche: a) arbitro benemerito; b) dirigente benemerito; c) arbitro fuori ruolo. 2. All'atto dell'assunzione della qualifica, gli arbitri devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri, corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale. 3. Il trasferimento ad altra Sezione, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall'Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale di appartenenza, mediante presentazione di motivata comunicazione scritta o per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, il quale provvede con immediatezza dandone comunicazione, tramite la predetta piattaforma informatica, al richiedente, al Presidente della Sezione ove l'associato ha

di appartenenza, al Presidente del Comitato regionale o provinciale ed al Comitato Nazionale. Il trasferimento di Sezione può essere richiesto dall'associato: a) che abbia trasferito la propria residenza; b) che abbia trasferito il proprio domicilio o dimora; c) che, senza aver mutato residenza, domicilio o dimora, intenda trasferirsi ad altra sezione confinante con quella di appartenenza. Nelle sole ipotesi di cui alle lettere b) e c), il trasferimento di Sezione è subordinato alla formale accettazione da parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento. In caso di diniego del richiesto trasferimento ovvero di conflitto tra i Presidenti interessati al trasferimento, ogni decisione spetta, su istanza del richiedente, al Comitato Nazionale, che delibera con provvedimento motivato. 4. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e il Regolamento degli stessi. Gli arbitri non inseriti nei ruoli degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli dell'OTS. Gli arbitri riammessi di cui all'art. 8 comma 6 lett. o) sono inquadrati nei ruoli dell'OTS e non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale rivestita nel primo periodo di appartenenza all'AIA. 5. Gli arbitri di ogni qualifica avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali possono proseguire l'attività arbitrale a disposizione dell'OTS, dell'OTP o dell'OTR, senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, salvo espresse deroghe previste dal Regolamento degli Organi Tecnici. 6. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme e procedure stabilite dai competenti Organi	chiesto il trasferimento, all'Organo Tecnico di appartenenza, al Presidente del Comitato regionale o provinciale ed al Comitato Nazionale. Il trasferimento di Sezione può essere richiesto dall'associato: a) che abbia trasferito la propria residenza; b) che abbia trasferito il proprio domicilio o dimora; c) che, senza aver mutato residenza, domicilio o dimora, intenda trasferirsi ad altra sezione confinante con quella di appartenenza. Nelle sole ipotesi di cui alle lettere b) e c), il trasferimento di Sezione è subordinato alla formale accettazione da parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento. In caso di diniego del richiesto trasferimento ovvero di conflitto tra i Presidenti interessati al trasferimento, ogni decisione spetta, su istanza del richiedente, al Comitato Nazionale, che delibera con provvedimento motivato. 4. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e il Regolamento degli stessi. Gli arbitri non inseriti nei ruoli degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli dell'OTS. Gli arbitri riammessi di cui all'art. 8 comma 6 lett. o) sono inquadrati nei ruoli dell'OTS e non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale rivestita nel primo periodo di appartenenza all'AIA. 5. Gli arbitri di ogni qualifica avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali possono proseguire l'attività arbitrale a disposizione dell'OTS, dell'OTP o dell'OTR, senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, salvo espresse deroghe previste dal Regolamento degli Organi Tecnici. 6. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme
--	---

dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.	e procedure stabilite dai competenti Organi dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.
Articolo 45 Arbitri Effettivi 1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano compiuto il quarantesimo anno alla data di effettuazione degli esami; b) non abbiano già acquisito la qualifica di osservatore arbitrale in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera o di sanzioni disciplinari di durata superiore complessivamente ad un anno; c) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti o soggetti a liquidazione giudiziale in proprio o quali soci di società di persona, di non aver riportato, nell'ultimo decennio, provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; d) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche, nonché all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica	Articolo 45 Arbitri Effettivi 1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano compiuto il quarantesimo anno alla data di effettuazione degli esami; b) non abbiano già acquisito la qualifica di osservatore arbitrale in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera o di sanzioni disciplinari di durata superiore complessivamente ad un anno; c) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti o soggetti a liquidazione giudiziale in proprio o quali soci di società di persona, di non aver riportato, nell'ultimo decennio, provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; d) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche, nonché all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica

AIA; e) presentino, nel caso di minori di anni diciotto, dichiarazione di assenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale alla partecipazione al corso, nonché di sussistenza dei requisiti e di accettazione delle condizioni sopra indicate. 2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite. 3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti e orali su argomenti di carattere tecnico – regolamentare. 4. In assenza del prescritto certificato medico di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica il candidato non può essere sottoposto ad alcuna attività o prova atletica. 5. Gli arbitri sono inquadrati con la qualifica di effettivi fino all'ottenimento di diversa qualifica in forza delle norme previste dal presente Regolamento. Gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale.	AIA; e) presentino, nel caso di minori di anni diciotto, dichiarazione di assenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale alla partecipazione al corso, nonché di sussistenza dei requisiti e di accettazione delle condizioni sopra indicate. 2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite. 3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti e orali su argomenti di carattere tecnico – regolamentare. Il verbale d'esame deve essere sottoscritto dal candidato, o da un suo genitore in caso di minore età, e dai componenti la commissione. 4. In assenza del prescritto certificato medico di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica il candidato non può essere sottoposto ad alcuna attività o prova atletica. 5. Gli arbitri sono inquadrati con la qualifica di effettivi fino all'ottenimento di diversa qualifica in forza delle norme previste dal presente Regolamento. Gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale.
Articolo 46 Arbitri Effettivi calciatori 1. Possono essere inquadrati con la qualifica di arbitro effettivo anche i calciatori tesserati con società associate con la Lega Nazionale Dilettanti e con il Settore per l'attività giovanile e scolastica, che, al termine della stagione sportiva, ossia al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto, salvo eventuali ulteriori deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe ed Enti di competenza. 2. L'arbitro effettivo calciatore, al compimento del diciannovesimo anno di età, perde la qualifica e cessa di appartenere all'AIA,	Articolo 46 Arbitri Effettivi calciatori INVARIATO

salvo che, in assenza di un rapporto di lavoro sportivo in essere, rinunci al tesseramento con la società calcistica con le modalità previste dalle norme federali, dandone comunicazione scritta al Presidente della Sezione di appartenenza prima del compimento dei diciannove anni. 3. Gli arbitri effettivi calciatori hanno l'obbligo di comunicare all'OT di appartenenza ogni provvedimento di squalifica, sospensione o inibizione irrogato nei propri confronti da organi disciplinari della FIGC; in conseguenza della irrogazione dei suddetti provvedimenti disciplinari all'arbitro è fatto divieto di svolgere attività tecnica per il periodo corrispondente alla durata del provvedimento disciplinare con decorrenza dalla data del Comunicato Ufficiale. Nell'ipotesi di squalifica a giornate la durata del divieto è di sette giorni per ogni giornata di squalifica.	
Articolo 47 Arbitri Effettivi di Calcio a Cinque 1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a Cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5 Élite e della CAN 5. 2. Le gare di Calcio a Cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività. Nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP per le gare di Calcio a 5 possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive e abbiano svolto attività arbitrale nel Calcio a Cinque presso l'OTS almeno per una stagione sportiva. In assenza di attività arbitrale di Calcio a Cinque presso l'OTS, l'inserimento nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP può essere richiesto da arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive e che abbiano superato un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a Cinque organizzato dall'OTR o dall'OTP. 3. Gli arbitri effettivi di Calcio a Cinque dimessi dall' Organo Tecnico Nazionale, con esclusione degli avvicendati dopo una sola stagione sportiva, non possono essere più riproposti per il passaggio alla CAN 5 nella stessa qualifica arbitrale e, a richiesta, possono essere inquadrati nei ruoli O.T.R. e	Articolo 47 Arbitri Effettivi di Calcio a Cinque INVARIATO

O.T.P. quali arbitri effettivi con funzioni specifiche nel Calcio a Cinque.	
Articolo 48 Arbitri Effettivi Beach Soccer 1. La qualifica di Arbitro effettivo del Beach Soccer si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo della Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS). 2. Durante il periodo della stagione sportiva non interessata da attività della CAN BS, gli arbitri effettivi speciali beach soccer sono tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P. con funzioni specifiche preferibilmente per il Calcio a 5. 3. Gli arbitri effettivi di Beach soccer dimessi dalla CAN BS non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale.	Articolo 48 Arbitri Effettivi Beach Soccer INVARIATO
Articolo 49 Video Match Official (VMO) 1. La qualifica di Video Match Official (VMO) si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo: a) degli arbitri effettivi con funzioni di <i>video assistant referee</i> – VAR a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale; b) degli assistenti arbitrali con funzioni di <i>assistant video assistant referee</i> – AVAR a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale. 2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO esclusivamente gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali avvicendati dalla Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B in possesso dei requisiti disposti dal Regolamento degli Organi Tecnici e con le modalità ivi fissate. 3. Gli arbitri effettivi VMO e gli assistenti arbitrali VMO dimessi dalla CAN non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale.	Articolo 49 Video Match Official (VMO) INVARIATO
	Articolo 49 bis Arbitri Effettivi Special 1. Gli Arbitri Effettivi che abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera v), la funzione di Arbitro Effettivo Special, possono essere impiegati dall'Organo Tecnico Sezionale e/o Provinciale/Regionale anche nei

	Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Agli AESP si applicano le disposizioni specifiche previste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Organi Tecnici.
Articolo 50 Assistenti Arbitrali 1. La qualifica di assistente arbitrale si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli degli assistenti arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali. 2. Il ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione dell'OTR e dell'OTP è composto da arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali. In tale ruolo possono essere inseriti gli arbitri che abbiano svolto attività quali arbitri effettivi per un periodo non inferiore a tre stagioni sportive, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali. 3. Gli assistenti arbitrali dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica, mentre tale facoltà è concessa agli arbitri effettivi già dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali ed inseriti nei ruoli degli arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'OTR o dell'OTP. 4. Gli assistenti arbitrali, quando non sono designati dal loro Organo Tecnico di appartenenza e previa autorizzazione del responsabile di quest'ultimo, possono essere impiegati quali arbitri dagli Organi Tecnici Sezionali con le modalità e nei limiti fissati dal Regolamento degli Organi Tecnici, qualora sussistano comprovate esigenze di organico.	Articolo 50 Assistenti Arbitrali INVARIATO
Articolo 51 Osservatori Arbitrali 1. Gli arbitri effettivi, effettivi di Calcio a Cinque, effettivi di beach soccer, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi VMO e gli assistenti arbitrali VMO che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono presentare domanda motivata per essere ammessi al corso per osservatori arbitrali. La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al	Articolo 51 Osservatori Arbitrali 1. Gli arbitri effettivi, effettivi di Calcio a Cinque, effettivi di beach soccer, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi VMO e gli assistenti arbitrali VMO che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono presentare domanda motivata per essere ammessi al corso per osservatori arbitrali. La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al

competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso. 2. Qualora sussistano motivate esigenze tecniche legate al rapporto tra il numero delle gare da designare e degli arbitri a disposizione, gli arbitri effettivi dell'Organo Tecnico Sezionale che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono essere inseriti d'ufficio dal Presidente sezionale, in sede di proposte di fine stagione, nell'elenco degli arbitri tenuti a sostenere il corso per osservatori arbitrali nella stagione immediatamente successiva. Tale determinazione deve essere comunicata all'interessato, tramite il portale informatico AIA e senza alcuna ulteriore formalità, entro il termine del 15 luglio di ogni anno e può essere oggetto di ricorso, solo per questioni legate alle sopra richiamate esigenze, da proporsi entro il termine perentorio del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso. 3. Entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione, gli aspiranti osservatori arbitrali sono tenuti a frequentare un corso organizzato dal Comitato Regionale o Provinciale di appartenenza e superare un esame di qualificazione, con prova scritta e orale. Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica. Gli associati che non sostengano il corso o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici. 4. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con provvedimento motivato del Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere dalla data del provvedimento presidenziale. 5. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali, anche con funzioni di VMO, dimessi dalle	competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso. 2. Qualora sussistano motivate esigenze tecniche legate al rapporto tra il numero delle gare da designare e degli arbitri a disposizione, gli arbitri effettivi dell'Organo Tecnico Sezionale che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono essere inseriti d'ufficio dal Presidente sezionale, in sede di proposte di fine stagione, nell'elenco degli arbitri tenuti a sostenere il corso per osservatori arbitrali nella stagione immediatamente successiva. Tale determinazione deve essere comunicata all'interessato, tramite il portale informatico AIA e senza alcuna ulteriore formalità, entro il termine del 15 luglio di ogni anno e può essere oggetto di ricorso, solo per questioni legate alle sopra richiamate esigenze, da proporsi entro il termine perentorio del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso. 3. Entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione, gli aspiranti osservatori arbitrali sono tenuti a frequentare un corso organizzato dal Comitato Regionale o Provinciale di appartenenza e superare un esame di qualificazione, con prova scritta e orale. Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica. Gli associati che non sostengano il corso o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici. 4. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con provvedimento motivato del Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere dalla data del provvedimento presidenziale. 5. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali, anche con funzioni di VMO, dimessi dalle
--	--

categorie nazionali, in possesso dei requisiti soggettivi e previa domanda scritta diretta al Presidente della Sezione da presentare entro trenta giorni dalla dismissione, possono, in luogo della partecipazione al corso di qualificazione, transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, previa verifica tecnica da parte di una commissione nominata dal Comitato Nazionale, da effettuarsi durante il raduno di inizio stagione del CRA o del CTP di appartenenza ovvero durante altre sessioni di verifica tecnica indette dal Comitato Nazionale nel corso della stagione sportiva. 6. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale, e alla successiva prova finale: l'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera. La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 43 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e dalla prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza al corso o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi. 7. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, del Settore Tecnico Arbitrale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Regionale dei Probiviri, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori	categorie nazionali, in possesso dei requisiti soggettivi e previa domanda scritta diretta al Presidente della Sezione da presentare entro trenta giorni dalla dismissione, possono, in luogo della partecipazione al corso di qualificazione, transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, previa verifica tecnica da parte di una commissione nominata dal Comitato Nazionale, da effettuarsi durante il raduno di inizio stagione del CRA o del CTP di appartenenza ovvero durante altre sessioni di verifica tecnica indette dal Comitato Nazionale nel corso della stagione sportiva. 6. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale e alla successiva prova finale. L'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova non comporta, di per sé, l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera, ma ne costituisce motivato presupposto per la sua emissione. La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 43 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e dalla prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza al corso o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi. 7. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, del Settore Tecnico Arbitrale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Regionale dei Probiviri, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori
--	---

autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe ed esonerati dallo svolgimento dell'attività tecnica ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento degli Organi Tecnici. Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso, sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico. 8. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. p), la funzione di arbitro associativo sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento. 9. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS. 10. Gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 70° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative. 11. Gli osservatori arbitrali che ricoprono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici. 12. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica.	autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe ed esonerati dallo svolgimento dell'attività tecnica ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento degli Organi Tecnici. Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso, sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico. 8. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. p), la funzione di arbitro associativo sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento. 9. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS. 10. Gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 70° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative. 11. Gli osservatori arbitrali che ricoprono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici. 12. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica, salvo espresse deroghe motivate concesse dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA e d'intesa con l'OTN di riferimento.
Articolo 52 Arbitri Benemeriti 1. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, nomina, in ogni	Articolo 52 Arbitri Benemeriti 1. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, nomina, in ogni stagione

stagione sportiva, Arbitri Benemeriti gli associati in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano conseguito la qualifica di osservatore arbitrale; b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive; c) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione; d) non abbiano alcun procedimento disciplinare in corso; e) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; e di almeno uno dei seguenti requisiti: f) siano stati arbitro o assistente internazionale; g) abbiano diretto, con le funzioni di arbitro, almeno 50 gare di Serie A; h) abbiano maturato i cinquanta anni d'anzianità arbitrale. 2. Il Comitato Nazionale, ogni biennio, predispone e comunica i criteri di una graduatoria nazionale per il conseguimento della qualifica di arbitro benemerito e nomina Arbitri Benemeriti gli associati che possiedano tutti i requisiti di cui ai capi da a) ad e) del precedente comma e, inoltre, abbiano maturato i 20 anni d'anzianità arbitrale ed abbiano svolto qualificata attività tecnica ed associativa tale da far conseguire il punteggio minimo prefissato nella predetta graduatoria. 3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può altresì nominare Arbitri Benemeriti gli associati che, in possesso dei requisiti di cui ai capi da a) ad e) del primo comma e privi di quelli ulteriori indicati nel precedente comma, si siano resi particolarmente meritevoli in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni. 4. Gli arbitri benemeriti mantengono le funzioni tecniche specifiche degli osservatori arbitrali e sono, pertanto, tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso	sportiva, Arbitri Benemeriti gli associati in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano conseguito la qualifica di osservatore arbitrale; b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive; c) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione; d) non abbiano alcun procedimento disciplinare in corso; e) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; e di almeno uno dei seguenti requisiti: f) siano stati arbitro o assistente internazionale; g) abbiano diretto, con le funzioni di arbitro, almeno 50 gare di Serie A; h) abbiano maturato i cinquanta anni d'anzianità arbitrale. 2. Il Comitato Nazionale, ogni biennio, predispone e comunica i criteri di una graduatoria nazionale per il conseguimento della qualifica di arbitro benemerito e nomina Arbitri Benemeriti gli associati che possiedano tutti i requisiti di cui ai capi da a) ad e) del precedente comma e, inoltre, abbiano maturato i 20 anni d'anzianità arbitrale ed abbiano svolto qualificata attività tecnica ed associativa tale da far conseguire il punteggio minimo prefissato nella predetta graduatoria. 3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può altresì nominare Arbitri Benemeriti gli associati che, in possesso dei requisiti di cui ai capi da a) ad e) del primo comma e privi di quelli ulteriori indicati nel precedente comma, si siano resi particolarmente meritevoli in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni. 4. Gli arbitri benemeriti mantengono le funzioni tecniche specifiche degli osservatori arbitrali e sono, pertanto, tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso
---	--

l'OT di appartenenza e a partecipare ai corsi di aggiornamento e superare le relative prove e, in difetto, sono soggetti a non rinnovo tessera per inidoneità tecnica. 5. Gli arbitri benemeriti che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 65° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative. 6. Il Comitato Nazionale provvede ad una periodica revisione del ruolo degli Arbitri Benemeriti sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e delle risultanze ispettive e delibera la revoca della benemerenzza per gli associati: a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno; b) che abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a due anni ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno. 7. Gli arbitri benemeriti, a qualunque titolo avvicendati dalle funzioni di osservatore arbitrale da un Organo Tecnico Nazionale, non possono essere riproposti nei ruoli dello stesso Organo Tecnico Nazionale od inferiore, mentre possono essere proposti per l'inserimento nei ruoli di un OTN superiore qualora ricorrano i requisiti previsti dal Regolamento degli Organi Tecnici.	l'OT di appartenenza e a partecipare ai corsi di aggiornamento e superare le relative prove e, in difetto, sono soggetti a non rinnovo tessera per inidoneità tecnica. 5. Gli arbitri benemeriti che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 65° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e, con specifica istanza da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, dal pagamento delle quote associative. 6. Il Comitato Nazionale provvede ad una periodica revisione del ruolo degli Arbitri Benemeriti sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e delle risultanze ispettive e delibera la revoca della benemerenzza per gli associati: a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno; b) che abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a due anni ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno. 7. Gli arbitri benemeriti, a qualunque titolo avvicendati dalle funzioni di osservatore arbitrale da un Organo Tecnico Nazionale, non possono essere riproposti nei ruoli dello stesso Organo Tecnico Nazionale od inferiore, mentre possono essere proposti per l'inserimento nei ruoli di un OTN superiore qualora ricorrano i requisiti previsti dal Regolamento degli Organi Tecnici.
Articolo 53 Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA 1. Il Presidente nazionale dell'AIA propone al Presidente Federale gli associati in possesso dei requisiti per la nomina a Dirigenti Benemeriti FIGC. 2. Possono essere proposti per tale nomina i Presidenti Nazionali dell'AIA non più in carica, nonché gli associati che abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale nell'ambito associativo o	Articolo 53 Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA INVARIATO

federale e con almeno trentacinque anni d'anzianità arbitrale. 3. I Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA possono, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori, nonché presso le Leghe. 4. Il Presidente dell'AIA, a richiesta del Dirigente Benemerito FIGC associato AIA, può esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica ed associativa.	
Articolo 54 Dirigenti Benemeriti AIA 1. Il Presidente nazionale dell'AIA, sentiti i Vicepresidenti ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA gli associati in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) siano stati Presidenti nazionali dell'AIA; b) abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale tecnica o associativa in ambito AIA, abbiano maturato un'anzianità associativa superiore a trentacinque anni e siano Arbitri Benemeriti da almeno dodici stagioni sportive. 2. Il Presidente nazionale dell'AIA, sentiti i Vicepresidenti ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA non associati i quali abbiano contribuito a promuovere, affermare e valorizzare l'immagine dell'AIA durante la loro appartenenza alla Associazione e che successivamente alla loro uscita dalla stessa, dovuta a dimissioni e non ad altre cause, abbiano continuato a manifestare pubblicamente il proprio attaccamento all'AIA e continuato a tutelare l'immagine di tale Associazione e quella degli arbitri. Gli stessi non hanno diritto di voto e non possono concorrere ad alcuna carica elettiva. 3. Il Presidente nazionale dell'AIA, a richiesta del Dirigente Benemerito AIA, può esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica e associativa. 4. La nomina di Dirigente Benemerito AIA è soggetta a revoca qualora l'associato risulti destinatario di una sanzione disciplinare superiore a quella della sospensione per un anno o di una condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene	Articolo 54 Dirigenti Benemeriti AIA INVARIATO

che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno. 5. I Dirigenti Benemeriti AIA possono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso le Leghe e, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, svolgere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori.	
Articolo 55 Arbitri fuori ruolo 1. Il Presidente nazionale dell'AIA autorizza gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta da presentare entro il termine inderogabile del 30 settembre di ciascuna stagione sportiva, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, ovvero incarichi presso Federazioni estere. In caso di incarichi conferiti dopo il 30 settembre di ciascuna stagione sportiva, la predetta domanda di autorizzazione deve essere presentata entro giorni trenta dalla data del conferimento dell'incarico. L'autorizzazione, salvo revoca da parte del Presidente nazionale dell'AIA ovvero rinuncia all'incarico da parte dell'interessato, ha durata fino al termine dell'incarico, per quelli di durata superiore ad una stagione sportiva, e fino al 30 settembre della stagione successiva, per quelli di durata pari ad una stagione sportiva. 2. Dalla data dell'autorizzazione e per tutta la durata dell'incarico gli osservatori arbitrali e gli arbitri benemeriti cessano di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici già di appartenenza, fatta salva la possibilità di esservi riammessi a domanda, previo superamento del corso previsto nel successivo quinto comma. 3. I dirigenti benemeriti che ricoprono incarichi federali e presso le Leghe ai sensi dei precedenti articoli 53 e 54 cessano, parimenti, di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi tecnici già di appartenenza, fatta salva la possibilità di esservi riammessi a domanda, previo superamento del corso previsto nel successivo quinto comma. 4. Gli arbitri fuori ruolo, per tutta la durata del loro incarico, non possono svolgere attività tecnica a disposizione di qualsiasi Organo Tecnico, non possono assumere incarichi di nomina ed elettivi e sono esonerati	Articolo 55 Arbitri fuori ruolo INVARIATO

dall'attività associativa, ad eccezione dell'obbligo di pagamento delle quote presso la Sezione di appartenenza. 5. Gli arbitri fuori ruolo sono obbligati, nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico, a partecipare al corso di aggiornamento previsto dall'art. 51, comma 6, per gli osservatori arbitrali e l'assenza non giustificata al corso e alla prova finale nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera. Sono dispensati dalla partecipazione al corso gli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con provvedimento motivato del Presidente dell'AIA. 6. I dirigenti benemeriti, arbitri benemeriti ed osservatori arbitrali che assumono incarichi presso l'UEFA e la FIFA e le relative commissioni arbitrali su designazione o proposta del Presidente federale non hanno necessità di autorizzazione da parte del Presidente nazionale dell'AIA, fermo l'inquadramento quali arbitri fuori ruolo e la dispensa dal corso prevista nel precedente comma. 7. Non si considerano incarichi comportanti l'applicazione della presente norma la nomina del Presidente nazionale e dei Vicepresidenti dell'AIA a cariche federali nonché la nomina di associati a componenti, quali rappresentanti dell'AIA, presso commissioni federali o paritetiche con le Leghe e con i Settori.	
CAPO TERZO LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ARBITRO	CAPO TERZO LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ARBITRO
Articolo 56 Perdita della qualifica 1. La qualifica di associato dell'AIA si perde: a) per dimissioni regolarmente rassegnate; b) per non rinnovo tessera per inidoneità tecnica: i. qualora l'associato a disposizione dell'Organo Tecnico Sezionale, per causa ad esso imputabile, non presti, in una stagione sportiva, l'attività tecnica minima prevista dal Regolamento degli Organi Tecnici ovvero riporti, a fine stagione, una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal	Articolo 56 Perdita della qualifica 1. La qualifica di associato dell'AIA si perde: a) per dimissioni regolarmente rassegnate; b) per non rinnovo tessera per inidoneità tecnica: i. qualora l'associato a disposizione dell'Organo Tecnico Sezionale, per causa ad esso imputabile, non presti, in una stagione sportiva, l'attività tecnica minima prevista dal Regolamento degli Organi Tecnici ovvero riporti, a fine stagione, una media globale

Comitato Nazionale; ii. qualora l'associato non superi i corsi o le verifiche previsti dall'art. 51; c) in caso di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC disposta ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva FIGC; d) in caso di esclusione dall'AIA disposta ai sensi dell'art. 63 dagli Organi di giustizia federali e) per ritiro tessera disposta ai sensi dall'art. 30, comma 1, dal Collegio dei probiviri f) nel caso previsto dall'art. 46, comma 2.	definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale ovvero un giudizio globale di non idoneità all'arbitraggio; ii. qualora l'associato non superi i corsi o le verifiche previsti dall'art. 51; c) in caso di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC disposta ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva FIGC; d) in caso di esclusione dall'AIA disposta ai sensi dell'art. 63 dagli Organi di giustizia federali e) per ritiro tessera disposta ai sensi dall'art. 30, comma 1, dal Collegio dei probiviri f) nel caso previsto dall'art. 46, comma 2
TITOLO SETTIMO PROCEDURE E SANZIONI	TITOLO SETTIMO PROCEDURE E SANZIONI
CAPO PRIMO PROCEDURE	CAPO PRIMO PROCEDURE
Articolo 57 Procedimento di non rinnovo tessera per inidoneità tecnica 1. Il provvedimento di non rinnovo tessera è adottato, con delibera del Comitato Nazionale, d'ufficio o su proposta del Presidente di Sezione o della Commissione dei corsi di cui all'art. 51, nei soli casi espressamente previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici. 2. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui all'art. 56, comma 1, n. i) viene disposto dal Comitato Nazionale entro il 31 agosto successivo alle proposte formulate a chiusura della stagione precedente ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica e senza alcuna ulteriore formalità. Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo all'adottata delibera, può svolgere istanza motivata di revoca ove	Articolo 57 Procedimento di non rinnovo tessera per inidoneità tecnica 1. Il provvedimento di non rinnovo tessera è adottato, con delibera del Comitato Nazionale, d'ufficio o su proposta del Presidente di Sezione o della Commissione dei corsi di cui all'art. 51, nei soli casi espressamente previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici. 2. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui all'art. 56, comma 1, lett. b), n. i. viene disposto dal Comitato Nazionale entro il 31 agosto successivo alle proposte formulate a chiusura della stagione precedente ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica e senza alcuna ulteriore formalità. Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo all'adottata delibera, può svolgere istanza motivata di revoca ove

siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza. 3. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui all'art. 56, comma 1, n. ii) viene disposto dal Comitato Nazionale nel corso della stagione in cui si sono tenuti i corsi ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante posta elettronica certificata. Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può svolgere istanza motivata di revoca ove siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza. 4. Il provvedimento di non rinnovo tessera può essere impugnato innanzi al Tribunale federale nazionale –sezione Tesseramento- secondo quanto previsto dal CGS.	siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza. 3. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui all'art. 56, comma 1, lett. b), n. ii. viene disposto dal Comitato Nazionale nel corso della stagione in cui si sono tenuti i corsi ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante posta elettronica certificata. Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può svolgere istanza motivata di revoca ove siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza. 4. Il provvedimento di non rinnovo tessera può essere impugnato innanzi al Tribunale federale nazionale –sezione Tesseramento- secondo quanto previsto dal CGS.
Articolo 58 Procedimento di ritiro tessera 1. Il Presidente di Sezione, il Presidente del Comitato Regionale o Provinciale o il rispettivo organo tecnico, per quanto di loro competenza sono tenuti a segnalare un proprio associato al Collegio dei Probiviri competente ai sensi dell'art. 31, comma 1, nei casi previsti dall'art. 30, comma 1. 2. Il Collegio dei Probiviri, collegialmente o uno dei suoi componenti designato dal Presidente dello stesso, verificata la fondatezza della segnalazione ed istruito il procedimento nel contraddittorio con l'associato, adotta il provvedimento di ritiro	Articolo 58 Procedimento di ritiro tessera INVARIATO

tessera dall'AIA ovvero archivia il procedimento. 3. Il provvedimento di ritiro tessera è comunicato al Presidente dell'AIA, al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica e senza alcuna ulteriore formalità. Avverso il provvedimento di ritiro tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dello stesso, può presentare istanza motivata di revoca. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato. 4. Nella comunicazione di avvio del procedimento il Collegio o il componente designato, ai sensi del precedente comma 2, assegna all'associato un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. L'associato può definire il procedimento con l'indicazione di una misura riparatoria da proporre al Collegio entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Il Collegio dei Probiviri, in composizione collegiale, valutata l'ammissibilità e la congruità della richiesta, o ammette l'interessato al beneficio o emette il provvedimento di ritiro tessera. In caso di esito positivo dell'esecuzione della misura riparatoria, se ammessa, la Commissione dichiara estinto il procedimento. 5. Il diniego del Comitato Nazionale può essere impugnato innanzi al Tribunale federale nazionale –sezione Tesseramento– secondo quanto previsto dal CGS	
Articolo 59 Procedimento dei reclami avverso le assemblee sezionali ordinarie 1. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea Sezionale ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo motivato ai sensi dell'art. 21, sempre che abbia fatto verbalizzare al Presidente della stessa la sua riserva o gli abbia consegnato una riserva motivata	Articolo 59 Procedimento dei reclami avverso le assemblee sezionali ordinarie INVARIATO

scritta di reclamo prima della chiusura del verbale dell'adunanza. Nel reclamo possono denunciarsi solo vizi inerenti all'irregolare svolgimento dell'Assemblea stessa e non le modalità di convocazione corredandolo, a pena di inammissibilità, di tutti gli elementi utili a sostegno. 2. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea Sezionale ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre il reclamo motivato di cui all'art. 21, comma 6 denunciando il solo vizio di irregolare convocazione dell'Assemblea stessa e corredandolo, a pena di inammissibilità, di tutti gli elementi utili a sostegno. 3. Entrambi tali reclami devono proporsi a mezzo posta elettronica certificata al Collegio Nazionale dei Probiviri entro il termine perentorio di cinque giorni successivi a quello di celebrazione dell'Assemblea. 4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, verificata l'ammissibilità ed acquisito il verbale assembleare ed i suoi relativi allegati, chiesti testimonianze scritte e documenti ulteriori o sentiti anche verbalmente il Presidente di Sezione, il Presidente dell'Assemblea, i componenti degli Organi di Revisione Sezionali ed altri associati che ritenga eventualmente opportuno interpellare decide i suddetti reclami in unico grado con delibera motivata. 5. Nel caso di accoglimento del reclamo di cui all'art. 21, individua il vizio riscontrato ed indica espressamente come sanarlo nella nuova Assemblea in rinnovazione. 6. Nel caso di accoglimento del reclamo di cui all'art. 21 ordina in ogni caso di rinnovare l'Assemblea Sezionale ordinaria. 7. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'AIA ed al Presidente di Sezione che provvede, nei successivi trenta giorni dalla conoscenza, a riconvocare l'Assemblea. La delibera è comunicata a mezzo posta elettronica certificata dalla segreteria al reclamante ed al Presidente di Sezione.	
Articolo 60 Procedimento dei reclami avverso le assemblee elettive	Articolo 60 Procedimento dei reclami avverso le assemblee elettive

1. L'associato avente diritto al voto e partecipante all'Assemblea elettiva sezionale ha l'obbligo di proporre il suo reclamo avverso la ritenuta validità delle candidature e la regolarità delle operazioni di voto e di spoglio al Presidente dell'Ufficio, che ne cura l'immediata verbalizzazione. L'Ufficio di presidenza deve provvedere immediatamente a risolvere tale reclamo, dandone atto con sintetica motivazione del verbale dell'Assemblea stessa. La decisione è inoppugnabile e definitiva e nel caso di accoglimento deve immediatamente porsi rimedio al vizio denunciato nelle forme indicate. 2. L'associato che ha proposto il reclamo di cui al primo comma senza che l'Ufficio di presidenza lo abbia deciso e l'associato avente diritto al voto e non partecipante in nessun momento all'Assemblea, quest'ultimo solo avverso l'irregolare convocazione della stessa, possono proporre reclamo scritto entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di svolgimento dell'adunanza al Collegio Nazionale dei Probiviri, presso la sede centrale dell'AIA, a mezzo posta elettronica certificata. 3. Il Collegio adito, acquisiti tutti gli elementi utili e sentiti gli associati che riterrà opportuno, anche in convocazione straordinaria, decide in camera di consiglio ed in unico grado tali reclami disponendo, in caso di accoglimento, il rinnovo totale o parziale dell'Assemblea elettiva sezionale per l'eliminazione del vizio riscontrato. 4. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'AIA ed al Presidente di Sezione che provvede, nei successivi quindici giorni dalla conoscenza, a riconvocare l'Assemblea elettiva. La delibera è comunicata a mezzo posta elettronica certificata dalla segreteria al reclamante ed al Presidente di Sezione. 5. I reclami avverso vizi di convocazione, che possono essere proposti solo da associati aventi diritto al voto e non partecipanti, e di svolgimento, che possono essere proposti da associati aventi diritto al voto e partecipanti, dell'Assemblea Generale sono risolti immediatamente ed in unico grado dal Commissione elettorale, cui partecipano	INVARIATO
---	---

tutti i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri, sempre che non abbiano presentato la loro candidatura. In caso di accoglimento la Commissione indica espressamente il vizio accolto e segnala come porvi immediato rimedio.	
Articolo 61 Procedimento dei reclami avverso i provvedimenti di decadenza 1. Avverso le delibere di decadenza emesse a carico dei componenti degli Organi indicati al comma 8 dell'art. 15, gli associati decaduti, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione del provvedimento stesso, possono proporre ricorso motivato al Collegio Nazionale dei Probiviri, corredato a pena di inammissibilità di tutti gli elementi difensivi a loro difesa. 2. Il Collegio adito, acquisiti d'ufficio i documenti e le informazioni sulla cui base il Presidente dell'AIA ha emesso il provvedimento, alla prima riunione utile decide in camera di consiglio in unico grado con delibera motivata. 3. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'AIA ed al Presidente di Sezione ed a entrambi è poi comunicata a mezzo posta elettronica certificata la delibera motivata per sua natura insindacabile. 4. Il Collegio, in caso di accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento del Comitato Nazionale con l'effetto che l'associato ricorrente resta legittimamente nell'esercizio delle sue funzioni, salvo nuova decadenza fondata su altre argomentazioni di merito, sempre impugnabile.	Articolo 61 Procedimento dei reclami avverso i provvedimenti di decadenza INVARIATO
CAPO SECONDO SANZIONI	CAPO SECONDO SANZIONI
Articolo 62 Competenza degli Organi di giustizia sportiva federale 1. Il Tribunale federale a livello nazionale-sezione disciplinare- è giudice di primo grado anche in ordine ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all'AIA per le violazioni delle norme del presente regolamento e delle norme secondarie dell'AIA.	Articolo 62 Competenza degli Organi di giustizia sportiva federale INAVARIATO

2. Avverso la decisione del Tribunale federale può essere presentato reclamo alla Corte federale d'appello. 3. Ai procedimenti di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 63 e 64.	
Articolo 63 Sanzioni 1. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 7 bis del Codice di Giustizia Sportiva e dal precedente art. 30, gli appartenenti all'AIA che si rendono responsabili della violazione delle norme del presente Regolamento e delle norme secondarie dell'AIA, sono punibili con le seguenti sanzioni: - il rimprovero; - la censura; - la sospensione sino ad un massimo di due anni; - esclusione dall'AIA. 2. La sanzione è commisurata in considerazione della natura e della gravità della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima. 3. La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnica ed associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta. 4. Durante il periodo della sospensione, l'associato è tenuto: - a depositare la tessera federale presso la Sezione d'appartenenza; - a versare le quote associative; - a frequentare la sede sezionale solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie e alle assemblee sezionali, senza diritto di proporre interventi.	Articolo 63 Sanzioni 1. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 7 bis del Codice di Giustizia Sportiva e dal precedente art. 30, gli appartenenti all'AIA che si rendono responsabili della violazione delle norme del presente Regolamento e delle norme secondarie dell'AIA, sono punibili con le seguenti sanzioni: - il rimprovero; - la censura; - la sospensione sino ad un massimo di due anni; - esclusione dall'AIA. 2. La sanzione è commisurata in considerazione della natura e della gravità della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima. La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnica ed associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta. 4. Durante il periodo della sospensione, l'associato è tenuto: - a depositare la tessera federale presso la Sezione d'appartenenza; - a versare le quote associative; - a frequentare la sede sezionale solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie e alle assemblee sezionali, senza diritto di proporre interventi.
Articolo 64 Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti 1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico dell'Ufficiale di gara una o più delle seguenti circostanze aggravanti: l'aver commesso l'infrazione nell'esercizio di una carica associativa, sempre che i fatti posti in essere non	Articolo 64 Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti INVARIATO

rientrano nelle funzioni della carica ricoperta; b. l'aver determinato un danno all'immagine interna ed esterna dell'Associazione, ledendo l'autorità di Organi ed istituzioni di essa, per la notorietà dei fatti; c. l'esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, anche non di recidiva specifica; d. l'aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare; e. l'aver danneggiato associati o cose loro; f. l'aver anche solo tentato di inquinare le prove. 2. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a carico dell'Ufficiale di gara una o più delle seguenti circostanze attenuanti: a) l'inesperienza connessa alla giovane età od alla ridotta anzianità associativa del deferito; b) la precedente buona condotta in riferimento all'attività associativa del deferito; c) le obiettive circostanze di difficoltà in presenza delle quali è stata commessa l'infrazione; d) l'aver agito in seguito a provocazione; e) l'aver spontaneamente desistito.	
Norme transitorie e finali 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2023. 2. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 innanzi agli Organi di disciplina dell'AIA continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti. 3. Coloro che alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 28 ricoprono incarichi all'interno degli Organi di disciplina dell'AIA, possono essere nominati quali componenti del Collegio dei Probiviri, ma restano sospesi nella funzione sino all'esaurimento delle attività dell'Organo di disciplina dell'AIA di appartenenza. 4. Le sanzioni disciplinari comminate dagli Organi di disciplina dell'AIA continuano ad avere effetto esclusivamente nell'ambito dell'AIA.	Norme transitorie e finali 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2025 ad eccezione delle disposizioni di cui ai seguenti articoli: • art. 6, comma 4, lett. d) e lett. h); • art. 10 bis; • art. 25, comma 9, limitatamente alla CAI; • art. 26, commi 4, 8, 13 e, con esclusivo riferimento agli O.A., commi 1, 2, 5; che entrano in vigore il 1° luglio 2026. Le modifiche riguardanti la C.O.N. e l'inquadramento degli osservatori arbitrali negli organici C.A.N., C.A.N. C e C.O.N. troveranno applicazione dalla stagione 2026/2027. Le modifiche riguardanti la C.O.N. 5 e l'inquadramento degli osservatori arbitrali nell'organico C.A.N. 5 Élite troveranno applicazione dalla stagione

5. Il computo delle stagioni sportive per la determinazione del tempo massimo di permanenza nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico decorre dalla stagione sportiva 2007/2008. 6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione lo Statuto e le norme federali.	2026/2027. 2. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 innanzi agli Organi di disciplina dell'AIA continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti. 3. Coloro che alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 28 ricoprono incarichi all'interno degli Organi di disciplina dell'AIA, possono essere nominati quali componenti del Collegio dei Probiviri, ma restano sospesi nella funzione sino all'esaurimento delle attività dell'Organo di disciplina dell'AIA di appartenenza. 2. Le sanzioni disciplinari comminate dagli Organi di disciplina dell'AIA continuano ad avere effetto esclusivamente nell'ambito dell'AIA. 3. Il computo delle stagioni sportive per la determinazione del tempo massimo di permanenza nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico decorre dalla stagione sportiva 2007/2008. 4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione lo Statuto e le norme federali. 5. Il Presidente dell'AIA, d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie per l'approvazione da parte del Consiglio Federale.
---	---

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'AIA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
TITOLO PRIMO	TITOLO PRIMO
Articolo 1 Organi tecnici A. ORGANI TECNICI NAZIONALI Gli Organi Tecnici Nazionali dell'A.I.A., composti da un Responsabile e più componenti, sono: a. Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B maschile (C.A.N.); b. Commissione Arbitri per i campionati di Serie C maschile e di Serie A femminile (C.A.N. C); c. Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nonché per gli scambi interregionali (C.A.N. D); d. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5 Elite); e. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2 Elite, Serie A2, Serie B e Under 19 maschile nonché Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5); f. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS); g. Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (C.O.N. Professionisti); h. Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (C.O.N. Dilettanti); i. Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5); j. Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS). B. ORGANI TECNICI PERIFERICI	Articolo 1 Organi tecnici A. ORGANI TECNICI NAZIONALI Gli Organi Tecnici Nazionali dell'AIA, composti da un Responsabile e più componenti, sono: a. Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B maschile (C.A.N.); b. Commissione Arbitri per i campionati di Serie C maschile e di Serie A femminile (C.A.N. C); c. Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile e Serie B femminile (C.A.N. D); d. Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi interregionali nei campionati della LND (C.A.I.); e. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile, di Serie A2 Élite maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5 Élite); f. la Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2, Serie B e Under 19 maschile, per i campionati e la Coppa Italia di Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5); g. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS); h. Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (C.O.N. Professionisti); h. Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (C.O.N. Dilettanti); i. Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5); j. Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS). B. ORGANI TECNICI PERIFERICI

Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti: - Comitato Regionale Arbitri – C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.); - Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.); - Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).	Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti: - Comitato Regionale Arbitri – C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.); - Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.); - Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).
Articolo 2 Linee guida per gli Organi Tecnici - Gli Organi Tecnici Nazionali e Periferici, oltre al rispetto delle norme di cui al Capo Sesto del Regolamento A.I.A., debbono attenersi alle direttive e disposizioni di indirizzo generale in ambito tecnico, associativo, amministrativo e alle modalità di impiego degli arbitri fissate dal Comitato Nazionale. - Gli arbitri effettivi (A.E., A.E. 5, A.E. VMO), gli assistenti dell'arbitro (A.A., A.A. VMO) e gli osservatori arbitrali (O.A.) cui siano stati comminati provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione non possono essere proposti per il passaggio di categoria nella stagione sportiva di adozione del provvedimento. Per gli AE e OA rispettivamente a disposizione della CAN BS e della CON BS i periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia, non sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza se coprono l'intero periodo in cui si svolgono le gare dei campionati di competenza del beach soccer in quella stagione sportiva. - I periodi di sospensione per motivi disciplinari e quelli di sospensione cautelare seguiti da provvedimenti conclusi con sanzione sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza. I periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia di durata superiore a mesi nove non sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza, fermi i limiti massimi di età per la permanenza in ciascun Organo Tecnico così come stabiliti dalle presenti norme.	Articolo 2 Linee guida per gli Organi Tecnici INVARIATO

4. Gli A.E., A.A., e O.A., fatta salva l'adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da: a. provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno, adottati negli ultimi dieci anni dagli organi di giustizia dell'AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti; b. condanne in sede penale passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno; c. sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche; d. divieto, di qualsiasi durata ed oggetto, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive emesso con provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e convalidato dall'Autorità Giudiziaria; e. condanne in sede penale, anche non definitive, per reati di frode sportiva ovvero per qualsivoglia altro reato non colposo a qualsiasi titolo commesso nell'esercizio e in occasione dell'attività arbitrale. Gli A.E., A.A., e O.A. colpiti dai provvedimenti sopra elencati sono tenuti a svolgere attività tecnica presso l'Organo Tecnico Sezionale di competenza, ove non vietata da diverso provvedimento giudiziale, amministrativo o disciplinare. La preclusione disposta nel capo sub e) cessa una volta venuta meno la condanna ivi indicata.	
Articolo 3 Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati 1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione per almeno otto stagioni sportive successive al venir meno	Articolo 3 Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati 1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione per almeno otto stagioni sportive successive al venir meno

del vincolo associativo, devono essere inseriti: - i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari; - una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente, anche tramite la piattaforma informatica AIA; - un foglio notizie, da aggiornare annualmente anche tramite la piattaforma informatica AIA, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio, indirizzo di posta elettronica, telefoni fissi e mobili, la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità a svolgere le funzioni arbitrali presso società calcistiche, ogni altro dato ritenuto utile soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare); - la dichiarazione sottoscritta con cui il singolo associato, ai sensi all'art. 45, comma 1 lett. d), del Regolamento AIA, autorizza il trattamento dei propri dati personali per una durata pari a quella sopra indicata. - Nel fascicolo personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato a loro disposizione a inserire: - il foglio notizie di cui al punto 1.c.; - le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.; - copia delle lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche; - l'ultima scheda tecnica. - Sulla scheda tecnica dell'A.E. o dell'A.A. devono risultare: - le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. e il loro risultato; - i rifiuti giustificati o ingiustificati;	del vincolo associativo, devono essere inseriti: - i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari; una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente, anche tramite la piattaforma informatica AIA; un foglio notizie, da aggiornare annualmente anche tramite la piattaforma informatica AIA, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio, indirizzo di posta elettronica, telefoni fissi e mobili, la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità a svolgere le funzioni arbitrali presso società calcistiche, ogni altro dato ritenuto utile soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare); - la dichiarazione sottoscritta con cui il singolo associato, ai sensi all'art. 45, comma 1 lett. d), del Regolamento AIA, autorizza il trattamento dei propri dati personali per una durata pari a quella sopra indicata. - Nel fascicolo informatico personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato a loro disposizione a inserire: a. il foglio notizie di cui al punto 1.e - le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.; - copia delle lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche; - l'ultima scheda tecnica. - Sulla scheda tecnica dell'A.E. o dell'A.A. devono risultare: - le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. e il loro risultato; - i rifiuti giustificati o ingiustificati;
---	--

c. il cognome, la sezione degli O.A. e il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato. 4. Sulla scheda tecnica dell'O.A deve risultare: a. il cognome, la Sezione degli A.E. e A.A. visionati ed il voto attribuito ad ognuno; b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione; c. i rifiuti giustificati o ingiustificati; d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni; e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di visionatura congiunta. 5. Sulla scheda tecnica del VMO deve risultare: a. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione; b. i rifiuti giustificati o ingiustificati; c. il voto attribuito dall'O.T. alla prestazione. 6. I fascicoli personale e tecnico, la scheda tecnica e ogni altro documento cartaceo possono essere predisposti in modalità informatica e trasmessi tramite la piattaforma informatica AIA.	c. il cognome, la sezione degli O.A. e il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato. 4. Sulla scheda tecnica dell'O.A deve risultare: a. il cognome, la Sezione degli A.E. e A.A. visionati ed il voto attribuito ad ognuno; b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione; c. i rifiuti giustificati o ingiustificati; d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni; e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di visionatura congiunta. 5. Sulla scheda tecnica del VMO deve risultare: a. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione; b. i rifiuti giustificati o ingiustificati; c. il voto attribuito dall'O.T. alla prestazione. 6. I fascicoli personale e tecnico, la scheda tecnica e ogni altro documento cartaceo possono devono essere predisposti in modalità informatica e trasmessi tramite la piattaforma informatica AIA.
Articolo 4 Trasmissione fascicolo personale tecnico Il fascicolo personale tecnico, corredato dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, degli A.E, A.A., V.M.O. e O.A. passati a disposizione di altro Organo Tecnico deve essere tempestivamente trasmesso, tramite il portale informatico AIA, all'Organo Tecnico di nuova appartenenza. Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio dell'O.T. di ultima appartenenza per almeno cinque stagioni sportive.	Articolo 4 Trasmissione fascicolo personale tecnico 1. Il fascicolo personale tecnico, corredato dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, degli A.E, A.A., V.M.O. e O.A. passati a disposizione di altro Organo Tecnico deve essere tempestivamente trasmesso, tramite il portale informatico AIA, all'Organo Tecnico di nuova appartenenza. 2. Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio informatico dell'O.T. di ultima appartenenza per almeno cinque stagioni sportive.
Articolo 5 Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali 1. È fatto divieto agli Organi Tecnici di impiegare A.E., A.A. e A.E. VAR PRO privi del prescritto certificato medico, in corso di validità all'atto della relativa prestazione arbitrale.	Articolo 5 Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali 1. È fatto divieto agli Organi Tecnici di impiegare A.E., A.A. e A.E. VAR PRO V.M.O. privi del prescritto certificato medico, in corso di validità all'atto della relativa prestazione arbitrale.

2. Gli A.E. ed A.A., devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità alla "attività agonistica" rilasciato, con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto. Gli AE calciatori di cui all'art. 46 del Regolamento AIA possono, in luogo del certificato di idoneità all'attività agonistica originale, consegnare al proprio OT copia dello stesso unitamente ad attestazione rilasciata dal legale rappresentante pro tempore della Società per la quale sono tesserati, dell'avvenuta consegna e conservazione dell'originale del predetto certificato presso la Società. Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica ed atletica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento. 3. Il Comitato Nazionale, sentito il Responsabile dell'area Bio-medica del Settore Tecnico, ha facoltà di disporre che, all'inizio di ogni stagione sportiva, le visite mediche per il rilascio del prescritto certificato di idoneità degli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici operanti in campionati professionistici siano effettuate esclusivamente presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI ovvero altro centro medico specializzato indicato dal Comitato Nazionale. 4. I V.M.O. devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità per l'attività sportiva non agonistica rilasciato con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie. Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni	2. Gli A.E. ed A.A., devono consegnare al proprio O.T. o al referente medico fiduciario dell'OT di competenza l'originale del certificato d'idoneità alla "attività agonistica" rilasciato, con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto. Gli AE calciatori di cui all'art. 46 del Regolamento AIA possono, in luogo del certificato di idoneità all'attività agonistica originale, consegnare al proprio OT o al referente medico fiduciario dell'O.T. di competenza copia dello stesso unitamente ad attestazione rilasciata dal legale rappresentante pro tempore della Società per la quale sono tesserati, dell'avvenuta consegna e conservazione dell'originale del predetto certificato presso la Società. Il certificato consegnato al proprio O.T. o al referente medico fiduciario dell'O.T. di competenza ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica ed atletica prevista dal presente Regolamento degli Organi Tecnici. 3. Il Comitato Nazionale, sentito il Responsabile dell'area Bio-medica del Settore Tecnico, ha facoltà di disporre che, all'inizio di ogni stagione sportiva, le visite mediche per il rilascio del prescritto certificato di idoneità degli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici operanti in campionati professionistici siano effettuate esclusivamente presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI ovvero altro centro medico specializzato indicato dal Comitato Nazionale. 4. I V.M.O. devono consegnare al proprio O.T. o al referente medico fiduciario dell'O.T. di competenza l'originale del certificato d'idoneità per l'attività sportiva non agonistica rilasciato con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie. Il certificato consegnato al proprio O.T. o al referente medico fiduciario dell'O.T. di competenza ed inserito nella piattaforma
--	---

attività tecnica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento. 5. Gli A.E. ed A.A. devono superare i test atletici programmati dagli OO.TT. 6. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilisce ad ogni inizio di stagione i tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare. 7. Gli A.E. ed A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, Regionali e Provinciali che non superano i test sono considerati non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. che non superano i test atletici possono essere proposti, nell'ambito delle direttive di cui al precedente quinto comma, per l'adozione del provvedimento di N.R.T. 8. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione e, comunque, non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza.	informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica prevista dal presente Regolamento degli Organi Tecnici. 5. Gli A.E. ed A.A. devono superare i test atletici programmati dagli OO.TT. 6. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilisce ad ogni inizio di stagione i testi atletici da sostenere e i tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare. 7. Gli A.E. ed A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, Regionali e Provinciali che non superano i test sono considerati non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. che non superano i test atletici possono essere proposti, nell'ambito delle direttive di cui al precedente quinto comma, per l'adozione del provvedimento di N.R.T. 8. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione e, comunque, non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza. 9. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilisce dei test atletici specifici per gli AE Special. Gli AE Sp che non supereranno i test atletici saranno considerati temporaneamente non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale ma non saranno dismessi dai ruoli di appartenenza.
Articolo 6 Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali 1. Gli Organi Tecnici impiegano gli A.E., gli A.A. e i V.M.O. a loro disposizione secondo le esigenze individuate dagli stessi Organi Tecnici. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT.RR. devono essere impiegati con turni regolari e in almeno dieci gare per ogni intera stagione sportiva. Gli A.E. calciatori, di cui all'art. 46 del Regolamento AIA,	Articolo 6 Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali 1. Gli Organi Tecnici impiegano gli A.E., gli A.A. e i V.M.O. a loro disposizione secondo le esigenze individuate dagli stessi Organi Tecnici. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT.RR. devono essere impiegati con turni regolari e in almeno dieci gare per ogni intera stagione sportiva. Gli A.E. calciatori, di cui all'art. 46 del Regolamento AIA,

devono essere impiegati con turni regolari in almeno cinque gare per ogni intera stagione sportiva. I suddetti limiti possono essere derogati, previa motivata valutazione da parte degli OO.TT.RR., in caso di rendimento insufficiente degli AE e degli AA o, comunque, per cause a loro imputabili.

In caso di rifiuti ingiustificati a svolgere le funzioni di A.E., A.A. e V.M.O. trova applicazione quanto all'uso previsto dall'art. 8 delle norme di disciplina dell'AIA.

2. Gli O.T. Nazionali provvedono, secondo le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri o degli assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara, di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR).

Il Responsabile dell'O.T. competente per le gare ove è previsto l'impiego di arbitri e assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara provvede alle relative designazioni con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento, avvalendosi, ove occorra, di arbitri e assistenti arbitrali dell'O.T. immediatamente inferiore previamente formati alla specifica funzione.

Il Responsabile della CAN, nelle gare ove è previsto l'impiego di arbitri e assistenti arbitrali con le funzioni di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR), provvede alle relative designazioni con le modalità di cui al successivo art. 7.

3. Il Responsabile della C.O.N. competente provvede alle designazioni degli O.A. con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento.

L'O.T.N. competente per la designazione dell'A.E. indica tempestivamente alla C.O.N. di riferimento le gare per le quali richiede la visionatura dell'O.A., specificando quali gare sono già coperte da visionatura dell'O.T.

Le visionature congiunte dell'O.T. della C.O.N. con l'O.A. possono essere effettuate solo nelle gare in cui l'arbitro non è già visionato dal proprio O.T.

devono essere impiegati con turni regolari in almeno cinque gare per ogni intera stagione sportiva. I suddetti limiti possono essere derogati, previa motivata valutazione da parte degli OO.TT.RR., in caso di rendimento insufficiente degli AE e degli AA o, comunque, per cause a loro imputabili.

In caso di rifiuti ingiustificati a svolgere le funzioni di A.E., A.A. e V.M.O. trova applicazione quanto all'uso previsto dall'art. ~~8 delle norme di disciplina~~ **30 del Regolamento** dell'AIA.

2. Gli O.T. Nazionali provvedono, secondo le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri o degli assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara, di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR).

Il Responsabile dell'O.T. competente per le gare ove è previsto l'impiego di arbitri e assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara provvede alle relative designazioni con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento, avvalendosi, ove occorra, di arbitri e assistenti arbitrali dell'O.T. immediatamente inferiore previamente formati alla specifica funzione.

Il Responsabile della CAN, nelle gare ove è previsto l'impiego di arbitri e assistenti arbitrali con le funzioni di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR), provvede alle relative designazioni con le modalità di cui al successivo art. 7.

3. I Responsabili della C.O.N. ~~competente e della C.O.N. 5~~ provvedono alle designazioni degli O.A. con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento.

~~L'O.T.N. competente per la designazione dell'A.E.~~ **I Responsabili della C.A.N. D, della C.A.I. e della C.A.N. 5** indicano tempestivamente alla C.O.N. ~~di riferimento e alla C.O.N. 5 specificando quali gare sono già coperte da visionatura dell'O.T.~~ **le gare per le quali richiedono la visionatura dell'O.A.**

4. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali devono, di norma, essere visionati da O.A. e/o da O.T. in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun Organo tecnico, di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata. Gli AE a disposizione della CAN 5 Elite devono, di norma, essere visionati da OA e/o da OT in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun OT, di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata. Gli A.E. a disposizione della CAN 5 devono essere visionati almeno sette volte, di cui almeno una volta da parte dell'O.T. Gli AE a disposizione della CAN BS devono essere visionati almeno tre volte, di cui almeno una volta da parte dell'OT. 5. Gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche di assistenti arbitrali, a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. devono essere visionati, nel corso di ogni stagione sportiva: - almeno una volta quelli in età non più selezionabile; - almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T. 6. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati: - dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell'attività del calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una ad un massimo di cinque gare;	Le visionature congiunte dell'O.T. della C.O.N. con l'O.A. possono essere effettuate solo nelle gare in cui l'arbitro non è già visionato dal proprio O.T. Nelle gare in cui l'O.A. è designato dalla C.O.N. o dalla C.O.N. 5 non possono essere effettuate visionature congiunte da parte dell'O.T. della Commissione cui appartiene l'arbitro. 4. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali devono, di norma, essere visionati da O.A. e/o da O.T. in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun Organo tecnico, di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata. Gli AE a disposizione della CAN 5 Élite devono, di norma, essere visionati da O.A. e/o da O.T. in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun O.T., di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata. Gli A.E. a disposizione della CAN 5 devono essere visionati almeno sette volte, di cui almeno una volta da parte dell'O.T. Gli A.E. a disposizione della CAN BS devono essere visionati almeno tre volte, di cui almeno una volta da parte dell'OT. 5. Gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche di assistenti arbitrali, a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. devono essere visionati, nel corso di ogni stagione sportiva: - almeno una volta quelli in età non più selezionabile; - almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T. 6. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati: - dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell'attività del calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una ad un massimo di dieci gare per tutti gli AE di età compresa dai 14 ai 16 anni, di cinque gare per gli AE di età compresa tra i 17 e i 24 anni e di tre gare per gli
--	--

b. almeno una volta e, di norma, non più di tre volte, se abbiano compiuto il 25° anno di età; c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età; d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R. o all'O.T.P. almeno tre volte, di cui almeno una e non più di tre da parte dell'O.T.S. o di uno dei componenti. 7. La valutazione delle prestazioni degli A.E. e degli A.A. da parte degli O.A. e/o dei componenti l'O.T. è, di norma, oggetto di colloquio da tenersi nella immediatezza della conclusione di ogni gara visionata ed è effettuata mediante la stesura di una relazione tecnica e l'assegnazione di un voto, la cui scala numerica, attributiva della valutazione della prestazione visionata, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20. Le visionature effettuate nelle gare del settore giovanile e scolastico non comportano l'assegnazione di un voto ma esclusivamente di un sintetico giudizio. L'O.A. effettua il colloquio da solo o congiuntamente all'O.T. della competente C.O.N., se in covisionatura. L'O.T. della Commissione nella quale è inquadrato l'arbitro effettua il colloquio da solo anche se in covisionatura con l'O.A. La valutazione delle prestazioni degli AE e degli AA è effettuata anche dall'O.T. della CON ma il suo voto non fa media con il voto degli OO.TT. dell'arbitro bensì con il voto dell'O.A., con la facoltà di modificare il voto attribuito dall'O.A. ai sensi del comma 9. I singoli voti di tale scala numerica, secondo	AE di età superiore ai 25 anni; b. almeno una volta e, di norma, non più di tre volte, se abbiano compiuto il 25° anno di età; c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età; d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R. o all'O.T.P. almeno tre volte, di cui almeno una e non più di tre da parte dell'O.T.S. o di uno dei componenti. 7. La valutazione delle prestazioni degli A.E. e degli A.A. da parte degli O.A. e/o dei componenti l'O.T. è, di norma, oggetto di colloquio da tenersi nell'immediatezza della conclusione di ogni gara visionata ed è effettuata mediante la stesura di una relazione tecnica e l'assegnazione di un voto, la cui scala numerica, attributiva della valutazione della prestazione visionata, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20. Le visionature effettuate nelle gare del settore giovanile e scolastico non comportano l'assegnazione di un voto ma esclusivamente di un sintetico giudizio su modulistica predisposta dal Settore Tecnico e approvata dal Comitato Nazionale. L'O.A. effettua il colloquio da solo o congiuntamente all'O.T. della competente C.O.N., se in covisionatura. L'O.T. della Commissione nella quale è inquadrato l'arbitro effettua il colloquio da solo anche se in covisionatura con l'O.A. La valutazione delle prestazioni degli A.E. e degli A.A. è effettuata anche dall'O.T. della C.O.N. ma il suo voto non fa media con il voto degli OO.TT. dell'arbitro bensì con il voto dell'O.A., con la facoltà di modificare il voto attribuito dall'O.A. ai sensi del comma 9. Nelle visionature congiunte dell'O.T. con l'O.A. nelle gare di competenza degli O.T.R./O.T.P. e O.T.S., l'O.A. comunica il voto all'O.T. prima del colloquio, senza, però, che questo concorra alla media complessiva del visionato. I singoli voti di tale scala numerica, secondo
---	--

i criteri stabiliti dal Settore Tecnico, non sono indicativi di alcuna soglia massima o minima per promozioni ed avvicendamenti, che vengono effettuati esclusivamente in forza delle risultanze della graduatoria finale di merito e degli altri criteri espressamente indicati nelle presenti Norme di Funzionamento.

Il modello di relazione per ogni O.T. è predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio della stagione sportiva. Per gli AE a disposizione dell'OTS potrà essere utilizzato un modello di relazione semplificato, predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, che, oltre al voto, sia esplicativo delle sole caratteristiche più rilevanti degli AE.

Per le visionature effettuate nelle gare del settore giovanile e scolastico viene utilizzato un modello di relazione ulteriormente semplificato, predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale privo di voto ed esplicativo delle caratteristiche basilari nonché dei principali punti di miglioramento dell'A.E.

8. Il voto va assegnato anche alle prestazioni effettuate da A.E. ed A.A. in gare sospese per qualsiasi motivo a condizione che la sospensione avvenga dopo l'inizio del secondo tempo della gara. Per gli AE a disposizione della CAN BS il voto va assegnato solamente per gare sospese in cui si è concluso il secondo tempo della gara.

In ipotesi di sostituzione di A.E. e di A.A. nel corso di una gara il voto va assegnato solo all'A.E. e all'A.A. impiegato per più di un tempo della gara. Per gli AE a disposizione della CAN BS il voto va assegnato solo a coloro che vengono impiegati per almeno due tempi di gara conclusi.

9. Il voto assegnato dall'O.A. può essere modificato dall'O.T. della C.O.N. solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della relazione e la valutazione numerica espressa ovvero tra le risultanze della visionatura congiunta e la

i criteri stabiliti dal Settore Tecnico, non sono indicativi di alcuna soglia massima o minima per promozioni ed avvicendamenti, che vengono effettuati esclusivamente in forza delle risultanze della graduatoria finale di merito e degli altri criteri espressamente indicati **nel presente Regolamento degli Organi Tecnici.**

Il modello di relazione per ogni O.T. è predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio della stagione sportiva. Per gli AE a disposizione dell'OTS potrà essere utilizzato un modello di relazione semplificato, predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, che, oltre al voto, sia esplicativo delle sole caratteristiche più rilevanti degli A.E.

Per le visionature effettuate nelle gare del settore giovanile e scolastico viene utilizzato un modello di relazione ulteriormente semplificato, predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale privo di voto ed esplicativo delle caratteristiche basilari nonché dei principali punti di miglioramento dell'A.E.

8. Il voto va assegnato anche alle prestazioni effettuate da A.E. ed A.A. in gare sospese per qualsiasi motivo a condizione che la sospensione avvenga dopo ~~l'inizio del~~ **secondo la conclusione del primo** tempo della gara. Per gli A.E. a disposizione della CAN BS il voto va assegnato solamente per gare sospese in cui si è concluso **almeno** il secondo tempo della gara.

In ipotesi di sostituzione di A.E. e di A.A. nel corso di una gara il voto va assegnato solo all'A.E. e all'A.A. impiegato per ~~più di~~ **almeno** un tempo della gara. Per gli A.E. a disposizione della CAN BS il voto va assegnato solo a coloro che vengono impiegati per almeno due tempi di gara conclusi.

9. Il voto assegnato dall'O.A. può essere modificato ~~dall'O.T. della C.O.N.~~ **dai Responsabili della C.A.N., C.A.N. C, C.O.N., C.A.N. 5 Élite, C.O.N. 5 e C.O.N. BS** solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della

medesima valutazione numerica e comunque non può essere superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell'O.A.

In ipotesi di visionatura sia dell'O.T. dell'arbitro che dell'O.A. ciascuno esprimerà separata valutazione ed i voti attribuiti confluiranno entrambi nelle medie complessive.

L'O.T. dell'arbitro non attribuirà alcun voto né alla prestazione dell'O.A. né alla relazione dallo stesso predisposta.

Gli OO.TT. delle C.O.N. hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto dell'O.A., mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali di prova delle evidenti contraddizioni e/o incongruenze di cui al capoverso precedente.

In ipotesi di modifica, il voto definitivo assegnato ad A.E. e A.A. è quello attribuito dall'O.T. della C.O.N., ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura della relazione.

In caso di modifica del voto assegnato dall'O.A., l'Organo Tecnico deve inviare la lettera di cui al successivo art. 10 all'O.A. interessato, mentre all'arbitro visionato sarà inviata comunicazione contenente dettagliata esposizione delle ragioni della intervenuta modifica.

In caso di visionatura congiunta in cui l'O.T. non ravvisi evidenti contraddizioni e/o incongruenze nella valutazione da parte dell'O.A., il voto da questi espresso non può essere modificato qualora si discosti, in difetto o in eccesso, di 0,10 rispetto al voto assegnato dall'O.T. e, pertanto, entrambi i voti concorrono a formare le rispettive medie.

10. I voti assegnati ad arbitri e assistenti arbitrali

relazione e la valutazione numerica espressa ovvero tra le risultanze della visionatura congiunta e la medesima valutazione numerica e comunque non può essere superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell'O.A.

~~In ipotesi di visionatura sia dell'O.T. dell'arbitro che dell'O.A.~~ Nelle gare designate dalla C.A.N., dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. 5 Élite, in ipotesi di covisionatura sia dell'O.T. che dell'O.A., ciascuno esprimerà separata valutazione ed i voti attribuiti confluiranno entrambi nelle medie complessive.

~~L'O.T. dell'arbitro non attribuirà alcun voto né alla prestazione dell'O.A. né alla relazione dallo stesso predisposta.~~

Gli OO.TT. delle C.A.N., C.A.N. C, C.O.N., C.A.N. 5 Élite, C.O.N. 5 e C.O.N. BS hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto dell'O.A., mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali di prova delle evidenti contraddizioni e/o incongruenze di cui al capoverso precedente.

In ipotesi di modifica, il voto definitivo assegnato ad A.E. e A.A. è quello attribuito dagli OO.TT. della C.A.N., C.A.N. C, C.O.N., C.A.N. 5 Élite, C.O.N. 5 e C.O.N. BS, ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura dell'esame della relazione.

In caso di modifica del voto assegnato dall'O.A., l'Organo Tecnico deve inviare la lettera di cui al successivo art. 10 all'O.A. interessato, mentre all'arbitro visionato sarà inviata comunicazione contenente dettagliata esposizione delle ragioni della intervenuta modifica.

In caso di visionatura congiunta in cui l'O.T. non ravvisi evidenti contraddizioni e/o incongruenze nella valutazione da parte dell'O.A., il voto da questi espresso non può essere modificato qualora si discosti, in difetto o in eccesso, di 0,10 rispetto al voto assegnato dall'O.T. e, pertanto, entrambi i voti concorrono a formare le rispettive medie.

10. I voti assegnati ad arbitri e assistenti arbitrali

determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. ed A.A., così composta: - media dei voti definitivi assegnati dagli O.A.; - media dei voti assegnati dall'O.T.; - la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due. La media globale definitiva di ciascun A.E. ed A.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento AIA, che, insieme agli altri criteri previsti dal presente Regolamento, individua gli arbitri e assistenti arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 11. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T. 12. I voti assegnati ad arbitri e assistenti	determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. ed A.A., così composta: - media dei voti definitivi assegnati dagli O.A.; - media dei voti assegnati dall'O.T.; - la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due. La media globale definitiva di ciascun A.E. ed A.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 3, lett. f), del Regolamento AIA, che, insieme agli altri criteri previsti dal presente Regolamento, individua gli arbitri e assistenti arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 11. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali, che, a conclusione della terza stagione di permanenza nell'organico della massima categoria, riportano una media globale definitiva che non consente la loro proposizione per l'O.T.N. superiore, salva motivata deroga richiesta al Comitato Nazionale dal C.R.A/C.P.A., devono essere inseriti negli organici dell'O.T.S. con la possibilità di essere riproposti in altri ruoli e, precisamente, gli A.E. nel ruolo A.A. ovvero nel Calcio a 5 e nel Beach Soccer, mentre gli A.A. solo nel Calcio a 5 e nel Beach Soccer secondo quanto previsto dal presente regolamento e da quello dell'A.I.A. 12. I voti assegnati ad arbitri, assistenti arbitrali
---	---

impiegati in gare diverse dalle categorie di appartenenza e valutati da O.A. e da O.T. non appartenenti al loro Organo Tecnico ovvero dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, nell'ambito delle visionature di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento AIA, non concorrono a determinare la media globale definitiva.

Parimenti, le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri e assistenti arbitrali in funzione di quarto ufficiale di gara non concorrono a determinare la media globale definitiva, ma, in ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento di tali attività, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri e assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 10, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.

Lo stesso Responsabile dell'O.T. designante può sospendere dalla specifica funzione di cui al capoverso precedente gli arbitri e assistenti appartenenti ad altro O.T., dandone comunicazione al Responsabile di tale Organo Tecnico.

13. Gli O.A. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR.

Gli OA a disposizione della CON BS devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno cinque visionature per ogni intera stagione sportiva. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

14. La valutazione delle prestazioni degli O.A. da parte degli OO.TT. è effettuata mediante l'assegnazione di un voto alle risultanze tecniche delle visionature congiunte di gare

ed osservatori arbitrali impiegati in gare diverse dalle categorie di appartenenza e valutati da O.A. e da O.T. non appartenenti al loro Organo Tecnico ovvero dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, nell'ambito delle visionature di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento AIA, non concorrono a determinare la media globale definitiva.

Parimenti, le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri e assistenti arbitrali in funzione di quarto ufficiale di gara non concorrono a determinare la media globale definitiva, ma, in ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento di tali attività, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri e assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 10, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.

Lo stesso Responsabile dell'O.T. designante può sospendere dalla specifica funzione di cui al capoverso precedente gli arbitri e assistenti appartenenti ad altro O.T., dandone comunicazione al Responsabile di tale Organo Tecnico.

13. Gli O.A. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR.

Gli O.A. a disposizione della CON BS devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno cinque visionature per ogni intera stagione sportiva. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

14. La valutazione delle prestazioni degli O.A. da parte degli OO.TT. è effettuata mediante l'assegnazione di un voto alle risultanze tecniche delle visionature congiunte di gare

tra componenti dell'O.T. e l'O.A. e delle singole relazioni predisposte dall'O.A. La scala numerica dei voti assegnati all'O.A., attributiva della valutazione della prestazione effettuata secondo i criteri indicati dal Settore Tecnico, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20. 15. I voti assegnati agli osservatori arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni O.A., così costituita: - media dei voti assegnati in base alla lettura delle relazioni; - media dei voti delle visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le covisionature stesse; - la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due. La media globale definitiva di ciascun O.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli osservatori arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli osservatori arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 16. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2, devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T. 17. La comunicazione agli arbitri e agli assistenti arbitrali delle valutazioni delle loro prestazioni è effettuata mediante l'invio delle medie con le modalità previste nei successivi commi 18 e 19 e:	tra componenti dell'O.T. e l'O.A. e delle singole relazioni predisposte dall'O.A. La scala numerica dei voti assegnati all'O.A., attributiva della valutazione della prestazione effettuata secondo i criteri indicati dal Settore Tecnico, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20. 15. I voti assegnati agli osservatori arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni O.A., così costituita: - media dei voti assegnati in base alla lettura all'esame delle relazioni; - media dei voti delle visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le covisionature stesse; - la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due. La media globale definitiva di ciascun O.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli osservatori arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dal presente Regolamento degli Organi Tecnici, individua gli osservatori arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 16. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2, devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T. 17. La comunicazione agli arbitri e agli assistenti arbitrali delle valutazioni delle loro prestazioni è effettuata mediante l'invio delle medie con le modalità previste nei successivi commi 18 e 19 e:
--	---

a. per gli arbitri e assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.A.N. 5 Elite, della C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, mediante l'invio, da eseguirsi per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T.; b. per gli arbitri, anche con funzione di assistenti arbitrali, a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali ed impiegati in gare dei campionati di Eccellenza e Promozione mediante l'invio, per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T., mentre per gli arbitri impiegati in gare dei campionati inferiori ciascun O.T.R. / O.T.P. può adottare la suesposta modalità di comunicazione ovvero prevedere la consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara e successive altre modalità informative delle risultanze tecniche delle prestazioni; c. per gli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali mediante consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara; d. per gli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, mediante invio, per via telematica, delle medie, mentre per gli osservatori a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali è prescritta la comunicazione del giudizio e del voto solo per votazioni inferiori al limite minimo indicato dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui all'art. 2. 18. Il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. e O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale	a. per gli arbitri e assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.A.I., della C.A.N. 5 Élite, della C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, mediante l'invio, da eseguirsi per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T.; b. per gli arbitri, anche con funzione di assistenti arbitrali, a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali ed impiegati in gare dei campionati di Eccellenza e Promozione mediante l'invio, per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T., mentre per gli arbitri impiegati in gare dei campionati inferiori ciascun O.T.R. / O.T.P. può adottare la suesposta modalità di comunicazione ovvero prevedere la consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara e successive altre modalità informative delle risultanze tecniche delle prestazioni; c. per gli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali mediante consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara; d. per gli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, mediante invio, per via telematica, delle medie, mentre per gli osservatori a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali è prescritta la comunicazione del giudizio e del voto solo per votazioni inferiori al limite minimo indicato dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui all'art. 2. 18. Il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. e O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale
---	--

dell'avvicendamento. 19. Gli Organi Tecnici Nazionali devono far pervenire mensilmente agli associati dei rispettivi organici e, per conoscenza, ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione le medie degli A.E., degli A.A., dei V.M.O. ed O.A., con la relativa posizione nella graduatoria di merito. La C.A.N. invia le medie, per conoscenza, anche al Presidente dell'A.I.A. La CAN BS e la CON BS devono far pervenire agli associati dei propri rispettivi organici e, per conoscenza, ai Presidenti dei CRA, dei CPA e di Sezione, le medie degli AE e degli OA, con la relativa posizione nella graduatoria di merito, prima dell'inizio della fase finale dei campionati di competenza e al termine degli stessi campionati. 20. I Presidenti dei C.R.A. e dei C.P.A., nel rispetto delle predette modalità ed entro le scadenze del 31 dicembre, con la situazione aggiornata al 15 dicembre, e del 31 marzo, con la situazione aggiornata al 15 marzo, provvederanno a trasmettere ai Presidenti di Sezione le medie degli associati operanti, rispettivamente, per l'O.T.R. e per l'O.T.P.	dell'avvicendamento. 19. Gli Organi Tecnici Nazionali devono far pervenire mensilmente bimestralmente (30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio) agli associati dei rispettivi organici e, per conoscenza, ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione le medie degli A.E., degli A.A., dei V.M.O. ed O.A., con la relativa posizione nella graduatoria di merito. Gli Organi Tecnici Nazionali inviano le medie, per conoscenza, anche al Presidente dell'AIA. La CAN BS e la CON BS devono far pervenire agli associati dei propri rispettivi organici e, per conoscenza, ai Presidenti dei CRA, dei CPA e di Sezione, le medie degli AE e degli OA, con la relativa posizione nella graduatoria di merito, prima dell'inizio della fase finale dei campionati di competenza e al termine degli stessi campionati. 20. I Presidenti dei C.R.A. e dei C.P.A., nel rispetto delle predette modalità ed entro le scadenze del 31 dicembre, con la situazione aggiornata al 15 dicembre, e del 31 marzo, con la situazione aggiornata al 15 marzo, provvederanno a trasmettere provvedono a trasmettere bimestralmente (30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio), con la situazione aggiornata al 15 del mese d'invio, ai Presidenti di Sezione le medie degli associati operanti, rispettivamente, per l'O.T.R. e per l'O.T.P. 21. Per gli AE SP non si applica quanto previsto dal comma 1 del presente Regolamento OOTT: il loro impiego è subordinato alla valutazione del Presidente di Sezione ed alla disponibilità di gare che consentano la designazione di AE SP, sia in ambito di gare SGS o LND che in ambito DCPS. Per gli AE SP non si applica quanto previsto dal comma 6 con riferimento al numero minimo e massimo di visionature.
Articolo 7 Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali nelle funzioni di VAR e di AVAR 1. La Commissione Arbitri per i campionati di	Articolo 7 Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali nelle funzioni di VAR e di AVAR

Serie A e di Serie B (CAN) provvede, con le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri effettivi con le funzioni di video <i>assistant referee</i> (VAR) e degli assistenti arbitrali con le funzioni di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) in tutte le gare in cui esse sono previste. 2. La funzione di video <i>assistant referee</i> (VAR) è assicurata: - dagli arbitri effettivi inseriti negli organici della CAN in possesso della prescritta abilitazione IFAB e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2; - dagli arbitri effettivi VMO in possesso della prescritta abilitazione IFAB che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo. 3. La funzione di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) è assicurata: - da assistenti arbitrali inseriti nell'organico della CAN, previamente formati e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2; - da assistenti arbitrali VMO in possesso della prescritta abilitazione IFAB che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo - dagli arbitri effettivi indicati nel comma precedente. 4. Il Responsabile della CAN provvede alle designazioni per tutte le gare ove è previsto l'impiego di arbitri, assistenti arbitrali e VMO con le funzioni indicate nei commi precedenti con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento AIA. 5. Le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri e assistenti arbitrali in funzione, rispettivamente, di video <i>assistant referee</i> (VAR) e di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) non concorrono a determinare la loro media globale definitiva, ma, limitatamente alle prestazioni effettuate quali video <i>assistant referee</i> (VAR), concorrono a formare una graduatoria di	1. La Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B (CAN) provvede, con le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri effettivi con le funzioni di video <i>assistant referee</i> (VAR) e degli assistenti arbitrali con le funzioni di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) in tutte le gare in cui esse sono previste. 2. La funzione di video <i>assistant referee</i> (VAR) è assicurata: - dagli arbitri effettivi inseriti negli organici della CAN in possesso della prescritta abilitazione IFAB e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2; - dagli arbitri effettivi VMO in possesso della prescritta abilitazione IFAB che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo. 3. La funzione di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) è assicurata: - da assistenti arbitrali inseriti nell'organico della CAN, previamente formati e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2; - da assistenti arbitrali VMO in possesso della prescritta abilitazione IFAB che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo - dagli arbitri effettivi indicati nel comma precedente. 4. Il Responsabile della CAN provvede alle designazioni per tutte le gare ove è previsto l'impiego di arbitri, assistenti arbitrali e VMO con le funzioni indicate nei commi precedenti con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento AIA. 5. Le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri e assistenti arbitrali in funzione, rispettivamente, di video <i>assistant referee</i> (VAR) e di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) non concorrono a determinare la loro media globale definitiva, ma, limitatamente alle prestazioni effettuate quali video <i>assistant referee</i> (VAR), concorrono a formare una graduatoria di
--	--

merito idonea per l'eventuale inserimento nel ruolo dei VMO, in presenza dei requisiti previsti dalle presenti Norme di Funzionamento. I criteri di valutazione dei V.M.O. sono quelli indicati nel successivo art. 31, comma 3. 6. In ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento delle funzioni di VAR e AVAR, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri e assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 11, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato. 7. La C.A.N. deve far pervenire mensilmente agli arbitri effettivi e agli assistenti arbitrali che hanno svolto la funzione di <i>video assistant referee</i> (VAR) o di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) la media dei voti conseguiti, con la relativa posizione nella graduatoria di merito. La C.A.N. invia la media, per conoscenza, anche al Presidente dell'A.I.A.	merito idonea per l'eventuale inserimento nel ruolo dei VMO, in presenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento degli Organi Tecnici. I criteri di valutazione dei V.M.O. sono quelli indicati nel successivo art. 31, comma 3. 6. In ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento delle funzioni di VAR e AVAR, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri e assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 11, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato. 7. La C.A.N. deve far pervenire mensilmente bimestralmente (30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio) agli arbitri effettivi e agli assistenti arbitrali che hanno svolto la funzione di <i>video assistant referee</i> (VAR) o di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) la media dei voti conseguiti, con la relativa posizione nella graduatoria di merito. La C.A.N. invia la media, per conoscenza, anche al Presidente dell'A.I.A.
Articolo 8 Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali Gli OO.TT. Nazionali devono inviare al Comitato Nazionale, al termine di ogni stagione sportiva, una relazione dalla quale risultino: - considerazioni di carattere generale sui campionati con riferimento alle prestazioni degli A.E., A.A. e O.A.; - il numero delle gare; - il numero degli A.E. designati, tenendo conto anche delle gare non iniziate e/o non portate a termine; - l'attività internazionale; - le proposte di competenza per il conferimento dei premi nazionali; - la media globale definitiva di ogni A.E., A.A. ed O.A., con indicazione delle singole medie che concorrono alla sua determinazione ai sensi dell'articolo precedente; - la graduatoria finale di merito degli A.E., degli A.A. e degli O.A.; - le proposte relative alla conferma,	Articolo 8 Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali INVARIATO

promozione o avvicendamento di A.E., A.A. e O.A., corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti.	
Articolo 9 Incidenti 1. Gli Organi Tecnici devono informare tempestivamente, tramite il portale informatico A.I.A., la Segreteria dell'A.I.A. e l'Osservatorio ivi predisposto degli atti di violenza consumata, di qualunque natura e gravità, perpetrati da tesserati FIGC e non tesserati FIGC agli associati nell'espletamento della loro funzione. Analoga comunicazione alla Segreteria A.I.A., con le prescritte modalità, deve essere effettuata in caso di incidenti e di danni fisici e/o materiali riportati dagli associati in itinere o nel corso dell'espletamento della loro funzione.	Articolo 9 Incidenti INVARIATO
Articolo 10 Rilievi 1. I rilievi di carattere tecnico e associativo devono essere comunicati per iscritto, ovvero tramite il portale informatico A.I.A., agli interessati con le seguenti modalità: a. dall'Organo Tecnico Nazionale, per gli A.E., gli A.A. ed O.A., con copia riservata al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente. La C.A.N. invia copia dei rilievi anche al Presidente dell'A.I.A. mentre copia dei rilievi fatti all'O.A. sono inviati per conoscenza anche all'O.T. di appartenenza dell'arbitro visionato; b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale con copia riservata al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alle rispettive C.A.N. BS e C.O.N. BS.	Articolo 10 Rilievi INVARIATO
Articolo 11 Sospensioni dall'attività	Articolo 11 Sospensioni dall'attività

1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A. 2. La comunicazione della sospensione deve essere inviata in copia: a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente; b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali rispettivamente a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alle rispettive C.A.N. BS e C.O.N. BS. 3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia.	1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A. 2. La comunicazione della sospensione deve essere inviata in copia: a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente; b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali rispettivamente a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alle rispettive C.A.N. BS e C.O.N. BS. 3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia. 4. Durante il periodo della sospensione tecnica, l'associato resta tenuto a versare le quote associative e a partecipare alle riunioni tecniche e alle assemblee sezionali. L'associato ha, altresì, la facoltà di frequentare i poli di allenamento organizzati dall'AIA.
Articolo 12 Coordinamento Organi Tecnici Nazionali e Periferici 1. Ai fini di un maggior coordinamento ed uniformità dell'attività tecnica, il Settore Tecnico Arbitrale, su indicazione del Comitato Nazionale, partecipa alle riunioni tecniche organizzate dagli Organi Tecnici Nazionali, convenendo con gli stessi le modalità attuative di tale partecipazione. A tal fine, gli Organi Tecnici Nazionali comunicano, con congruo preavviso, le date di effettuazione dei raduni precampionato e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico	Articolo 12 Coordinamento Organi Tecnici Nazionali e Periferici INVARIATO

Arbitrale, che potranno far intervenire un loro componente. 2. Il Comitato Nazionale, direttamente o tramite il Settore Tecnico Arbitrale, controlla l'osservanza da parte degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali delle direttive tecniche impartite anche attraverso visite da effettuarsi almeno una volta nel corso della stagione sportiva. Analoga procedura potrà essere osservata nei confronti degli Organi Tecnici Sezionali. Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.	
TITOLO SECONDO ATTIVITA' ARBITRALE	TITOLO SECONDO ATTIVITA' ARBITRALE
Articolo 13 Limiti di età 1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 14° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito, senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 19, in base all'efficienza fisica, alle capacità tecniche dell'interessato ed alla validità di rendimento dell'interessato. 2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 25. 3. V.M.O.: l'attività è consentita, senza limiti di età, in base all'idoneità fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato. 4. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S., purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica. 5. Per gli O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 75° anno di età. L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età. Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte dell'O.A. anche oltre il	Articolo 13 Limiti di età 1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 14° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito, senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 19, in base all'efficienza fisica, alle capacità tecniche dell'interessato ed alla validità di rendimento dell'interessato. 2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 25. 3. V.M.O.: l'attività è consentita, senza limiti di età, in base all'idoneità fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato. 4. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S., e a svolgere le funzioni di A.A. al C.R.A./C.P.A., purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica. 5. Per gli O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 75° anno di età. L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età. Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale Il Presidente di Sezione può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte

predetto limite d'età. 6. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 51 e 59, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.	dell'O.A. anche oltre il predetto limite d'età. 6. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 51 e 59, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.
Articolo 14 Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali 1. Gli organici degli A.E., degli A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono definitivamente fissati dal Comitato Nazionale entro l'inizio dei campionati di ogni stagione sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati. 2. La delibera di cui al comma precedente, oltre ad essere pubblicata con le prescritte modalità, è tempestivamente inserita nel sito istituzionale. 3. Il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva per ciascun Organo Tecnico Nazionale, ad eccezione della C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, è indicativamente determinato: a. per gli arbitri: - promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 5; - promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 20; - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero di 90; - avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 5; - avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 15; - avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 70;	Articolo 14 Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali 1. Gli organici degli A.E., degli A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono definitivamente fissati dal Comitato Nazionale entro l'inizio dei campionati di ogni stagione sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati. 2. La delibera di cui al comma precedente, oltre ad essere pubblicata con le prescritte modalità, è tempestivamente inserita nel sito istituzionale. 3. Nel rispetto della compatibilità di budget e, salva espressa preventiva deroga della FIGC, del mantenimento, per ogni singolo organico, di un numero di componenti non superiore a quello della stagione precedente, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva per ciascun Organo Tecnico Nazionale, ad eccezione della C.A.N. 5 Élite, C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, è indicativamente determinato: a. per gli Arbitri: - promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero da 3 a 5; - promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero da 15 a 20; - promozioni dalla C.A.I. alla C.A.N. D in numero da 45 a 60; - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.I. in numero da 50 a 65; - avvicendamenti dalla C.A.N. in numero da 3 a 10; - avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero da 15 a 25; - avvicendamenti dalla C.A.N. D in

b. per gli assistenti arbitrali: - promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 7; - promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 30; - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero di 100; - avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 10; - avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 40; - avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 70. 4. Il Comitato Nazionale, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e con delibera tempestivamente inserita nel sito istituzionale, fissa il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti degli arbitri e assistenti arbitrali. In tale delibera il Comitato Nazionale indica l'organico di ogni Organo Tecnico per la stagione sportiva successiva, tenuto conto delle risultanze tecniche arbitrali emerse alla predetta data, della composizione dei campionati e delle funzioni arbitrali ivi richieste, fermo restando quanto previsto nel primo e nel terzo comma, Con la medesima delibera, il Comitato Nazionale fissa, altresì, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti degli osservatori arbitrali di ciascun Organo Tecnico Nazionale e degli arbitri a disposizione della C.A.N. 5, tenuto conto, per tale Commissione, delle specifiche esigenze tecniche e dell'effettiva attività di competenza. Il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva, per gli arbitri nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, è così indicativamente determinato: - promozioni dalla C.A.N. 5 alla C.A.N. 5 Elite in numero di 5; - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. 5 in numero di 55; - avvicendamenti dalla C.A.N. 5 Elite in numero di 5; - avvicendamenti dalla C.A.N. 5 in	numero da 45 a 70; - avvicendamenti dalla C.A.I. in numero da 30 a 60; b. per gli Assistenti Arbitrali: - promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero da 5 a 7; - promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero da 20 a 30; - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero da 90 a 100; - avvicendamenti dalla C.A.N. in numero da 10 a 20; - avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero da 30 a 40; - avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero da 90 a 100. 4. Il Comitato Nazionale, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e con delibera tempestivamente inserita nel sito istituzionale, fissa il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti degli arbitri e assistenti arbitrali. In tale delibera il Comitato Nazionale indica l'organico di ogni Organo Tecnico per la stagione sportiva successiva, tenuto conto delle risultanze tecniche arbitrali emerse alla predetta data, della composizione dei campionati e delle funzioni arbitrali ivi richieste, fermo restando quanto previsto nel primo e nel terzo comma. Con la medesima delibera, il Comitato Nazionale fissa, altresì, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti degli osservatori arbitrali di ciascun Organo Tecnico Nazionale e degli arbitri a disposizione della C.A.N. 5, tenuto conto, per tale Commissione, delle specifiche esigenze tecniche e dell'effettiva attività di competenza. Nel rispetto della compatibilità di budget e, salva espressa preventiva deroga della FIGC, del mantenimento, per ogni singolo organico, di un numero di componenti non superiore a quello della stagione precedente, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva, per gli arbitri nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, è così indicativamente determinato: - promozioni dalla C.A.N. 5 alla C.A.N. 5
--	--

numero di 45. 5. Il Comitato Nazionale, sempre entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e sentita la C.A.N. D, stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero delle promozioni di arbitri ed osservatori arbitrali ad ognuno di essi spettante, tenuto conto dell'organico complessivo fissato in proporzione alla forza arbitrale di ciascun Comitato Regionale e Provinciale alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente e delle risultanze tecniche evidenziate nel corso della stagione sia dalla C.A.N. D, sia dalla C.O.N. Dilettanti, sia da ogni O.T.R. / O.T.P., con particolare riferimento, per quest'ultimi, al numero effettivo di arbitri ed osservatori idonei all'impiego a livello nazionale. In ogni caso, il Comitato Nazionale dovrà assicurare a ciascun Organo Tecnico Regionale e Provinciale un numero minimo di promozioni. 6. Sentiti, per quanto di propria spettanza, la C.A.N. D, la C.A.N. 5 ed i singoli O.T.R. / O.T.P. e tenuto conto delle risultanze tecniche emerse e delle effettive necessità, il Comitato Nazionale stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero ad ognuno di essi spettante di assistenti arbitrali da promuovere alla C.A.N. D e di arbitri da promuovere alla C.A.N. 5. 7. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T. interessato, può disporre l'eventuale integrazione motivata degli organici secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione.	Élite in numero da 10 a 20; - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. 5 in numero da 40 a 50; - avvicendamenti dalla C.A.N. 5 Élite in numero da 10 a 20; - avvicendamenti dalla C.A.N. 5 in numero da 40 a 50. 5. Il Comitato Nazionale, sempre entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e sentita la C.A.I., stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero delle promozioni di arbitri ed osservatori arbitrali ad ognuno di essi spettante, tenuto conto dell'organico complessivo fissato in proporzione alla forza arbitrale di ciascun Comitato Regionale e Provinciale alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente e delle risultanze tecniche evidenziate nel corso della stagione sia dalla C.A.I., dalla C.A.N. D, dalla C.O.N. sia da ogni O.T.R. / O.T.P con particolare riferimento, per quest'ultimi, al numero effettivo di arbitri ed osservatori idonei all'impiego a livello nazionale. In ogni caso, il Comitato Nazionale dovrà assicurare a ciascun Organo Tecnico Regionale e Provinciale un numero minimo di promozioni. 6. Sentiti, per quanto di propria spettanza, la C.A.N. D, la C.A.N. 5 ed i singoli O.T.R. / O.T.P. e tenuto conto delle risultanze tecniche emerse e delle effettive necessità, il Comitato Nazionale stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero ad ognuno di essi spettante di assistenti arbitrali da promuovere alla C.A.N. D e di arbitri da promuovere alla C.A.N. 5. 7. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T. interessato, può disporre l'eventuale integrazione motivata degli organici secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione
Articolo 15 Requisiti per la promozione degli A.E. alla	Articolo 15 Requisiti per la promozione degli A.E. alla

C.A.N. D	C.A.I.
1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti: a. essere rimasti per almeno tre stagioni sportive a disposizione dell'OTR e dell'OTP ed aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva; b. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa, obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14; d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata	1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D C.A.I. gli arbitri che siano contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti: a. essere rimasti per almeno due stagioni sportive a disposizione dell'OTR e dell'OTP ed aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva; b. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa, obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico e da componenti dell'Organo Tecnico per un minimo di 2 volte; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica; d. abbiano superato i test atletici secondo i parametri previsti per la categoria nazionale dal Settore Tecnico e dallo stesso verificati nell'ambito di un raduno svolto entro il termine della stagione sportiva ed in data successiva al 31 marzo; e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata

motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. D. 3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli arbitri. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.	motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. D. C.A.I. 3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli arbitri. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. D. C.A.I. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
	Articolo 15-bis Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. D 1. La C.A.I. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri che siano contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti: a. aver diretto, come minimo, 15 gare della C.A.I., di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva; b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 4, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.I. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura

	del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica; d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
Articolo 16 Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. C 1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti: a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 4, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico; b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;	Articolo 16 Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. C 1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli arbitri che siano contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti: a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 4, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico; b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di

c. aver diretto minimo 15 gare del campionato di serie D, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva; d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne. 3. È data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C. 4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.	ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica; c. aver diretto minimo 15 gare del campionato di serie D, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva; d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne. 3. È data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C. 4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
Articolo 17 Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. 1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti: a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art.	Articolo 17 Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. 1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli arbitri che siano contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti: a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art.

6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico; b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14; c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne. 3. È data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. 4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli	6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico; b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica; c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne. 2. È data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. 3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli
--	---

arbitri alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.	arbitri alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
Articolo 18 Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C - Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. D e la C.A.N. C propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. - Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: - dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; - inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; - adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; - raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore. - Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. C e della C.A.N. D e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a d) del comma precedente ovvero per motivata	Articolo 18 Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.I., dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C - Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.I., la C.A.N. D e la C.A.N. C propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. - Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: - dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; - inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; - adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; - raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico due stagioni sportive alla C.A.I., tre stagioni sportive alla C.A.N. D e quattro stagioni sportive alla C.A.N. C senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore. - Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. C e della C.A.N. D e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a d) del

valutazione tecnica ai sensi del comma seguente. 4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri: - in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza; - in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico. 5. La C.A.N. D e la C.A.N. C hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della	comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente. 4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli A.E. che abbiano ottenuto la media peggiore, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri: - in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza; - in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico di riferimento, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma. 5. La C.A.I., la C.A.N. D e la C.A.N. C. hanno la facoltà di proporre, con adeguata motivazione, l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che,
---	---

qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C possono:
 - a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il

pur trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, lett. c., abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri. La C.A.N. D e la C.A.N. C hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- c. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;**
- d. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;**

degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

7. Gli A.E. avvicendati **dalla C.A.I.**, dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C possono:
 - a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E., anche con funzioni

Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.; c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N. superiore nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 20.	specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.; c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N. superiore nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 20.
Articolo 19 Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria finale di merito; e. aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria di merito. 3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.	Articolo 19 Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque venti nella graduatoria finale di merito; e. aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria di merito 3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri: a. in congedo per maternità; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile; c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma. 4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione: b. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri; c. la conferma nell'organico di arbitri che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto: i. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito; ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a	In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli A.E. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri: a. in congedo per maternità; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile; c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma. 4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione: a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri; b. la conferma nell'organico di arbitri che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto: i. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito; ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta
--	--

giustificare la richiesta conferma; iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 6. La perdita della qualifica di arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento. 7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N possono: - transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.); - rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque , a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.; - transitare nel ruolo di V.M.O., se in possesso dei requisiti.	conferma; iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 6. La perdita della qualifica di arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento. 7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N possono: - transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.); - rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque - a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.; - transitare nel ruolo di V.M.O., se in possesso dei requisiti.
Articolo 20 A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali 1. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. e della C.A.N. C è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale: - per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dimessi, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D, nella misura, di norma, del 30% del totale delle promozioni determinato per ciascuno dei predetti Organi Tecnici; - per promozione, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D di assistenti arbitrali nella misura, di norma, del 70%	Articolo 20 A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali 1. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. e della C.A.N. C è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale: - per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dimessi, rispettivamente, dalla C.A.N. C., dalla C.A.N. D e dalla C.A.I., nella misura, di norma, del 30% del totale delle promozioni determinato per ciascuno dei predetti Organi Tecnici; - per promozione, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D di assistenti arbitrali nella misura, di norma, del 70%

del numero totale richiesto; c. per dismissioni dagli organici dei rispettivi Organi Tecnici del numero di assistenti arbitrali determinato ai sensi dell'art. 14. 2. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. D è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo Tecnico Regionale o Provinciale di competenza, in relazione a quanto stabilito dall'art. 14, degli arbitri che hanno svolto funzione specifica di assistente arbitrale nei campionati regionali o provinciali. 3. L'inquadramento degli arbitri effettivi con specifiche funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. è effettuato dagli stessi Organi Tecnici previa domanda degli arbitri effettivi che alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 20 anni con anzianità non inferiore a tre stagioni sportive. 4. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C e della C.A.N. D è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati e di età previsti, per ciascun Organo Tecnico, dagli articoli 21, 22 e 23. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo. Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo. I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione. Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non	del numero totale richiesto; c. per dismissioni dagli organici dei rispettivi Organi Tecnici del numero di assistenti arbitrali determinato ai sensi dell'art. 14. 2. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. D è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo Tecnico Regionale o Provinciale di competenza, in relazione a quanto stabilito dall'art. 14, degli arbitri che hanno svolto funzione specifica di assistente arbitrale nei campionati regionali o provinciali. 3. L'inquadramento degli arbitri effettivi con specifiche funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. è effettuato dagli stessi Organi Tecnici previa domanda degli arbitri effettivi che alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 20 anni con una anzianità non inferiore a due stagioni sportive. 4. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C e della C.A.N. D è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati e di età previsti, per ciascun Organo Tecnico, dagli articoli 21, 22 e 23. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo. Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo. I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione. Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non
---	---

inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.	inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.
Articolo 21 Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. D 1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri con funzioni specifiche di assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti: a. essere rimasti a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno una intera stagione sportiva, con un numero minimo di 10 gare nel massimo campionato regionale di competenza; b. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. e da componenti O.T. con modalità tali da assicurare pari condizioni tra tutti gli assistenti arbitrali; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14; d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata	Articolo 21 Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. D 1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri con funzioni specifiche di assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti: a. essere rimasti a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno una intera stagione sportiva, con un numero minimo di 10 gare nel massimo campionato regionale di competenza; b. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. e da componenti O.T. con modalità tali da assicurare pari condizioni tra tutti gli assistenti arbitrali; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.A. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica; d. abbiano superato i test atletici secondo i parametri previsti per la categoria nazionale dal Settore Tecnico e dallo stesso verificati nell'ambito di un raduno svolto entro il termine della stagione sportiva ed in data successiva al 31 marzo; e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata

motivazione, di non deliberare la promozione alla C.A.N. D di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora idonei alla promozione. 3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli assistenti. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.	motivazione, di non deliberare la promozione alla C.A.N. D di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora idonei alla promozione. 3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli assistenti. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
Articolo 22 Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. C 1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti: a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico; b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del	Articolo 22 Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. C 1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli assistenti arbitrali che siano contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti: a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico; b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del

precedente art. 14; c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali donne. 3. È data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C. 4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.	precedente art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.A. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica; c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali donne. 3. È data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C. 4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
---	--

Articolo 23 Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N.	Articolo 23 Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N.
1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti: a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico; b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14; c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. È data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. 3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella	1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli assistenti arbitrali che siano contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti: a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico; b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.A. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica; c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. È data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. 3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella

graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.	graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
Articolo 24 Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. C e la C.A.N. D propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore.	Articolo 24 Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. C e la C.A.N. D propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore.

3. Gli assistenti arbitrali in possesso della qualifica di assistenti arbitrali internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. D e della C.A.N. C e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente. 4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali: a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.	3. Gli assistenti arbitrali in possesso della qualifica di assistenti arbitrali internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. D e della C.A.N. C e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente. 4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli A.A. che abbiano ottenuto la media peggiore, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali: a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico. c. al primo anno di appartenenza
--	---

5. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto: - della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito; - delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma; - degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione. 6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è	all'Organo Tecnico di riferimento, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma. 5. La C.A.N. D e la C.A.N. C. hanno la facoltà di proporre, con adeguata motivazione, l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, lett. c, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri assistenti arbitrali. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto: della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito; delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma; degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione. 6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con
--	--

tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D possono: - transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.); - rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.	le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D possono: - transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.); - rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.
Articolo 25 Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N. - Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. - La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: - dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; - inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; - adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; - aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria finale di merito; - aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria di merito. - Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata	Articolo 25 Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N. - Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. - La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: - dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; - inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; - adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; - aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria finale di merito; - aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria di merito. - Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata

valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile;
- c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.

4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:

- a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto a quella degli altri assistenti arbitrali;
- b. la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del

valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.

In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli A.A. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile;
- c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.

4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:

- a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto a quella degli altri assistenti arbitrali;
- b. la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del

precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto: i. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito; ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma; iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente arbitrale che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 6. La perdita della qualifica di assistente arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento. 7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N possono: a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.); b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.; c. transitare nel ruolo dei V.M.O. se in possesso dei requisiti richiesti.	precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto: i. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito; ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma; iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente arbitrale che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 6. La perdita della qualifica di assistente arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento. 7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N possono: a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.); b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.; c. transitare nel ruolo dei V.M.O. se in possesso dei requisiti richiesti.
Articolo 26 Deroghe ai limiti di permanenza nei ruoli 1. I limiti di permanenza nei ruoli non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. ed A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività	Articolo 26 Deroghe ai limiti di permanenza nei ruoli INVARIATO

femminile. 2. Il Comitato Nazionale, su proposta dell'Organo Tecnico di competenza, può disporre la permanenza nel ruolo di arbitri e assistenti arbitrali oltre i limiti previsti, rispettivamente, dagli articoli 18, 19, 24, 25, 32 e 38 per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva ovvero per altre valutazioni tecniche specificate in apposita delibera.	
Articolo 27 Definizione organici degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e requisiti per la promozione 1. Possono svolgere attività di O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali gli associati che abbiano superato la prova di idoneità a tale qualifica ovvero che abbiano assunto tale idoneità ai sensi dell'art. 51, comma 3, Regolamento A.I.A. 2. L'organico degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato mediante: a. le risultanze tecniche della graduatoria finale di merito di ogni Organo Tecnico; b. l'accoglimento delle domande proposte ai sensi del presente articolo. 3. L'organico degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo tecnico inferiore ed avvicendamento dall'Organo Tecnico di appartenenza del numero di osservatori arbitrali determinato ai sensi dell'art. 14. Sono proposti per la promozione all'Organo Tecnico superiore gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico di appartenenza dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.	Articolo 27 Definizione organici degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e requisiti per la promozione 1. Possono svolgere attività di O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali gli associati che abbiano superato la prova di idoneità a tale qualifica ovvero che abbiano assunto tale idoneità ai sensi dell'art. 51, comma 3, Regolamento A.I.A. 2. L'organico degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato mediante: a. le risultanze tecniche della graduatoria finale di merito di ogni Organo Tecnico; b. l'accoglimento delle domande proposte ai sensi del presente articolo. 3. L'organico degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo tecnico inferiore ed avvicendamento dall'Organo Tecnico di appartenenza del numero di osservatori arbitrali determinato ai sensi dell'art. 14. Sono proposti per la promozione all'Organo Tecnico superiore gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico di appartenenza dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli O.A. che

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico all'Organo Tecnico superiore ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 5. Il Comitato Nazionale, determinati ai sensi dei precedenti commi gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, ha facoltà, valutate le esigenze tecniche di ogni O.T., di integrare i medesimi organici accogliendo le domande di ammissione alla funzione di O.A. nei singoli Organi Tecnici presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti: a. per la CON Professionisti: i. abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale; ii. siano stati responsabili della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti o della C.O.N. Dilettanti; iii. siano stati componenti della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti o della C.O.N. Dilettanti; iv. siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale; v. siano stati A.A. internazionali o A.A. a disposizione della C.A.N. per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; vi. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;	abbiano ottenuto migliore media sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico all'Organo Tecnico superiore ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 5. Il Comitato Nazionale, determinati ai sensi dei precedenti commi gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali ha facoltà, valutate le esigenze tecniche di ogni O.T., di integrare i medesimi organici accogliendo le domande di ammissione alla funzione di O.A. nei singoli Organi Tecnici presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti: a. per la C.A.N.: i. abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale; ii. siano stati responsabili della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti o della C.O.N. Dilettanti-o della C.O.N.; iii. siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale; b. per la C.A.N. C: i. siano stati A.A. internazionali o A.A. a disposizione della C.A.N. per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; ii. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di
---	--

b. per la C.O.N. Dilettanti: i. siano stati A.E. o A.A. internazionali di calcio femminile; ii. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; iii. siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; iv. siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale; v. siano stati per almeno quattro stagioni sportive Presidente del C.R.A., del C.P.A. e componenti della C.A.N. D, per meno di quattro stagioni, o della C.A.I., per almeno quattro stagioni; vi. abbiano svolto per almeno 6 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di OTS; 6. È data facoltà all'O.A. di richiedere l'inquadramento in un Organo Tecnico inferiore a quello ad esso spettante in base alle norme di cui al comma precedente.	O.A.; iii. siano stati componenti della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti, della C.O.N. Dilettanti o della C.O.N.; c. per la C.O.N.: i. siano stati A.E. o A.A. internazionali di calcio femminile; ii. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; iii. siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; iv. siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale; v. siano stati per almeno quattro stagioni sportive Presidente del C.R.A., del C.P.A. e componenti della C.A.N. D, per meno di quattro stagioni, o della C.A.I., per almeno quattro stagioni; vi. abbiano svolto per almeno 6 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di OTS; 6. È data facoltà all'O.A. di richiedere l'inquadramento in un Organo Tecnico inferiore a quello ad esso spettante in base alle norme di cui al comma precedente.
Articolo 28 Avvicendamenti degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali 1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali	Articolo 28 Avvicendamenti degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali 1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali

per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: - dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; - mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13; - adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; - decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. Dilettanti senza aver ottenuto, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore; - decorso del limite massimo di quindici stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. Professionisti. 3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali: - in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di	per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: - dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; - mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13; - adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; - decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. senza aver ottenuto, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore; - decorso del limite massimo di quindici stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli A.E. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali: - in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di
---	---

appartenenza; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza; c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico di riferimento salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 5. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art. 52, comma 7, del Regolamento A.I.A. 6. Gli O.A. a disposizione di un O.T.N. collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 55 del Regolamento AIA mantengono il diritto ad essere reintegrato, previo superamento del prescritto corso di aggiornamento, nell'O.T. di appartenenza entro il termine massimo di 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dimesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito, al termine dell'incarico fuori ruolo, in quello dell'O.T.S.	appartenenza; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza; c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico di riferimento salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 5. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati possono, a domanda, essere inseriti nell'organico dell'O.T. inferiore o, in alternativa, dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per il passaggio alla categoria superiore o per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art. 52, comma 7, del Regolamento A.I.A. 6. Gli O.A. a disposizione di un O.T.N. collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 55 del Regolamento AIA mantengono il diritto ad essere reintegrati, previo superamento del prescritto corso di aggiornamento, nell'O.T. di appartenenza entro il termine massimo di 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dimesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito, al termine dell'incarico fuori ruolo, in quello dell'O.T.S.
---	--

7. Gli O.A. che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l'attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l'esonero da tale attività sono congelati, per tutta la durata dell'incarico, nell'organico dell'ultimo O.T. di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al termine del medesimo incarico.	7. Gli O.A. che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l'attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l'esonero da tale attività sono congelati, per tutta la durata dell'incarico, nell'organico dell'ultimo O.T. di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al termine del medesimo incarico.
TITOLO TERZO ATTIVITA' ARBITRALE DI VIDEO MATCH OFFICIAL – VMO	TITOLO TERZO ATTIVITA' ARBITRALE DI VIDEO MATCH OFFICIAL – VMO
Articolo 29 Le funzioni e l'organico dei Video Match Official 1. Le funzioni di Video Match Official (VMO) nelle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale sono assicurate, con le modalità previste dai vigenti protocolli tecnici, dagli arbitri effettivi (che svolgeranno compiti di video assistant referee – VAR) e dagli assistenti arbitrali (che svolgeranno compiti di assistant video assistant referee – AVAR), designati con le modalità di cui al precedente art. 7, che hanno ottenuto la qualifica di Video Match Official (VMO) a seguito dell'inserimento nel relativo organico a disposizione della C.A.N. 2. L'organico dei Video Match Official (VMO) è determinato dal Comitato Nazionale sulla base del numero delle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale e di ogni altra valutazione tecnica relativa alla specifica funzione, con le modalità di cui al precedente art. 14. 3. Il limite massimo di permanenza nell'organico degli arbitri effettivi con funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e degli Assistenti Arbitrali con funzioni di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) è di sette stagioni sportive e l'attività è consentita in base all'idoneità fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato. 4. I VMO non possono svolgere attività tecnica a disposizione di alcun altro Organo Tecnico, salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lett. a, né rivestire alcun incarico tecnico.	Articolo 29 Le funzioni e l'organico dei Video Match Official INVARIATO

Articolo 30

Inquadramento dei Video Match Official

1. L'organico dei Video Match Official e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, ai sensi del precedente art. 14.
2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che abbiano superato il corso di qualificazione VMO.
3. Al corso possono partecipare gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. avere svolto attività a disposizione della C.A.N. per almeno due stagioni sportive;
 - b. avere svolto le funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e/o di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) in almeno dieci gare complessive nei campionati di Serie A, Serie B, Serie C e Coppa Italia;
 - c. avere diretto, quale arbitro o assistente arbitrale, almeno una gara con la video assistenza arbitrale.
4. Il Comitato Nazionale delibera l'inserimento nell'organico dei VMO degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali avvicendati dalla C.A.N. in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti, risultati ai primi posti della graduatoria del corso di qualificazione fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati.
5. L'inserimento nell'organico dei VMO può avvenire nella sola stagione sportiva immediatamente successiva all'avvicendamento dai ruoli degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN.
6. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo dei VMO è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati.
7. Durante il corso i candidati saranno

Articolo 30

Inquadramento dei Video Match Official

1. L'organico dei Video Match Official e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, ai sensi del precedente art. 14.
2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che abbiano superato il corso di qualificazione VMO.
3. Al corso possono partecipare gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che siano in possesso, **almeno di uno dei** seguenti requisiti:
 - a. avere svolto attività a disposizione della C.A.N. per almeno **una** stagione sportiva;
 - b. avere svolto le funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e/o di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) in almeno una gara;**
 - c. avere diretto, quale arbitro o assistente arbitrale, almeno una gara con la video assistenza arbitrale.
4. Il Comitato Nazionale delibera l'inserimento nell'organico dei VMO degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali avvicendati dalla C.A.N. in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti, risultati ai primi posti della graduatoria del corso di qualificazione fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati.
5. L'inserimento nell'organico dei VMO può avvenire nella sola stagione sportiva immediatamente successiva all'avvicendamento dai ruoli degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN.
6. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo dei VMO è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati.
7. Durante il corso i candidati saranno

sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo. 8. Il giudizio di inidoneità alla funzione di VMO non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati o da affidare nell'ambito tecnico e associativo.	sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo. 8. Il giudizio di inidoneità alla funzione di VMO non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati o da affidare nell'ambito tecnico e associativo.
Articolo 31 Impiego e controllo delle prestazioni dei Video Match Official 1. I VMO devono essere impiegati nella funzione di video assistant referee o di assistant video assistant referee secondo le esigenze individuate dagli stessi Organi Tecnici. 2. I VMO sono designati dal Responsabile della C.A.N. nelle gare dei campionati di Serie A e di Serie B e nelle altre gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale con la funzione di <i>video assistant referee</i> (VMO) per quanto concerne gli arbitri effettivi e con la funzione di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) per quanto concerne gli assistenti arbitrali. 3. La valutazione delle prestazioni dei VMO da parte dell'Organo Tecnico è effettuata mediante l'analisi audio e video dei filmati della gara oggetto di designazione e la conseguente stesura di una breve relazione con assegnazione di un voto, che parte da un massimo di 10 e decresce, con voti intermedi per ogni unità di punto, ad un minimo di 4 per ogni singolo aspetto della prestazione: a) velocità / tempo di adozione della decisione; b) accuratezza dell'analisi; c) comunicazione con l'A.E.; d)	Articolo 31 Impiego e controllo delle prestazioni dei Video Match Official 1. I VMO devono essere impiegati nella funzione di video assistant referee o di assistant video assistant referee secondo le esigenze individuate dagli stessi Organi Tecnici. 2. I VMO sono designati dal Responsabile della C.A.N. nelle gare dei campionati di Serie A e di Serie B e nelle altre gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale con la funzione di <i>video assistant referee</i> (VMO) per quanto concerne gli arbitri effettivi e con la funzione di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) per quanto concerne gli assistenti arbitrali. 3. Il Responsabile della C.A.N. in ogni turno di gara dei campionati di Serie A e di Serie B e nelle altre gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale può, secondo le esigenze dallo stesso individuate, designare tra i componenti della Commissione un supervisore che procede ad un debriefing tecnico post-gara, redigendo relazione dell'attività svolta. 4. La valutazione delle prestazioni dei VMO da parte dell'Organo Tecnico è effettuata mediante l'analisi audio e video dei filmati della gara oggetto di designazione e la conseguente stesura di una breve relazione con assegnazione di un voto, che parte da un massimo di 10 e decresce, con voti intermedi per ogni unità di punto, ad un minimo di 4 per ogni singolo aspetto della prestazione: a) velocità / tempo di adozione della decisione; b) accuratezza dell'analisi; c) comunicazione con l'A.E.; d) comunicazione con l'operatore.

comunicazione con l'operatore. Il voto definitivo della prestazione dei VMO è dato dalla media dei voti ottenuti in ogni singolo aspetto. I criteri di valutazione sono determinati d'intesa tra la C.A.N. la C.O.N. Professionisti ed il Settore Tecnico, tenuto conto delle linee guida dell'UEFA, e sono approvati dal Comitato Nazionale. 4. La somma dei voti definitivi assegnati dall'Organo Tecnico ai VMO divisa per il numero di prestazioni effettuate determina, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ognuno di essi. La media globale definitiva di ciascun VMO concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli stessi, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO da confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 5. I VMO sono tenuti a partecipare alle sessioni tecniche dei raduni organizzati dalla C.A.N. con le modalità previste dal medesimo Organo Tecnico nonché ai corsi di formazione e di aggiornamento programmati dall'ufficio del VAR Department sotto la direzione del Project Leader.	Il voto definitivo della prestazione dei VMO è dato dalla media dei voti ottenuti in ogni singolo aspetto. I criteri di valutazione sono determinati d'intesa tra la C.A.N. la C.O.N. Professionisti ed il Settore Tecnico, tenuto conto delle linee guida dell'UEFA, e sono approvati dal Comitato Nazionale. 5. La somma dei voti definitivi assegnati dall'Organo Tecnico ai VMO divisa per il numero di prestazioni effettuate determina, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ognuno di essi. La media globale definitiva di ciascun VMO concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli stessi, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento dal presente Regolamento degli Organi Tecnici, individua gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO da confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 6. I VMO sono tenuti a partecipare alle sessioni tecniche dei raduni organizzati dalla C.A.N. con le modalità previste dal medesimo Organo Tecnico nonché ai corsi di formazione e di aggiornamento programmati dall'ufficio del VAR Department sotto la direzione del Project Leader.
Articolo 32 Avvicendamenti degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. In via prioritaria, la C.A.N. propone l'avvicendamento degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;	Articolo 32 Avvicendamenti degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. In via prioritaria, la C.A.N. propone l'avvicendamento degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;

b. inidoneità fisica accertata dalla competente Commissione, ai sensi del Regolamento sanitario; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. decorso del limite massimo di sette stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. quale arbitro effettivo o assistente arbitrale VMO. 3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel precedente comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione rispettivamente di arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato ai sensi dell'art. 14. 4. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO: a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di	b. inidoneità fisica accertata dalla competente Commissione, ai sensi del Regolamento sanitario; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. decorso del limite massimo di sette stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. quale arbitro effettivo o assistente arbitrale VMO ad esclusione dei VMO internazionali. 3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel precedente comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione rispettivamente di arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato ai sensi dell'art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli V.M.O. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica. 4. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO: a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di
--	---

permanenza nell'organico previsti per i VMO. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 6. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO avvicendati possono: - transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.); - per i soli arbitri effettivi, rimanere, anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. - per i soli assistenti arbitrali, rimanere a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.	permanenza nell'organico previsti per i VMO. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 6. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO avvicendati possono: - transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.); - per i soli arbitri effettivi, rimanere, anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. - per i soli assistenti arbitrali, rimanere a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.
TITOLO QUARTO ATTIVITA' ARBITRALE NEL "CALCIO A CINQUE"	TITOLO QUARTO ATTIVITA' ARBITRALE NEL "CALCIO A CINQUE"
Articolo 33 Limiti all'attività - L'attività di A.E. è consentita in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato. - Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di Calcio a Cinque di competenza dell'OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.	INVARIATO
Articolo 34 Formazione organici O.T.P., O.T.R., C.A.N. 5 e C.A.N. 5 Elite L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel Calcio a Cinque per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S.	Articolo 34 Formazione degli organici A.E. dell'O.T.P., dell'O.T.R., della C.A.N. 5 e della C.A.N. 5 Elite L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel Calcio a Cinque per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S.

In ipotesi di assenza di attività arbitrale di Calcio a Cinque presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 47, comma 2, del Regolamento AIA. 2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 nonché l'organico degli O.A. a disposizione della C.O.N. 5 è determinato dal Comitato Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 14. 3. Ferma la natura unitaria dell'organico fissato, la C.A.N. 5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A2 Elite e serie A2, per la prima fascia, e serie B, per la seconda fascia), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata. Costituisce requisito per l'inquadramento nella fascia "A2" di merito l'aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia "B" di almeno due stagioni sportive. Dell'avvenuto inquadramento nelle predette fasce "A2" e "B" di merito deve essere data tempestiva comunicazione per via telematica agli arbitri e per conoscenza ai	In ipotesi di assenza di attività arbitrale di Calcio a Cinque presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 47, comma 2, del Regolamento AIA. 2. Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione. 3. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Élite e della C.A.N. 5 nonché l'organico degli O.A. a disposizione della C.A.N. 5 Élite e della C.O.N. 5 è determinato dal Comitato Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 14. 4. Ferma la natura unitaria dell'organico fissato: la C.A.N. 5 Élite, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A" e fascia "A2 Élite" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A2 Elite e serie A2, serie A, per la prima fascia, e serie B A2 Élite, per la seconda fascia), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata. Costituisce requisito per l'inquadramento nella fascia "A2" di merito l'aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia "B" di almeno due stagioni sportive La C.A.N.5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A2, per la prima fascia, e serie B, per la seconda fascia), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata. Dell'avvenuto inquadramento nelle predette fasce "A2" e "B" di merito deve essere data tempestiva comunicazione per via telematica agli arbitri e per conoscenza ai
---	---

Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione. Peraltro, la natura unitaria dell'organico consente l'impiego di arbitri inseriti in ogni fascia nelle gare di tutte le categorie di competenza della C.A.N. 5, anche di categoria superiore od inferiore alla fascia di riferimento, senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri. 4. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato tra coloro che: - siano stati arbitri effettivi di Calcio a Cinque a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente agli arbitri dimessi dalla C.A.N. 5 per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato; - siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di Calcio a Cinque ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione; - siano stati O.A. a disposizione della C.O.N. 5. - Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.	Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione. Peraltro, la natura unitaria dell'organico consente l'impiego di arbitri inseriti in ogni fascia nelle gare di tutte le categorie di competenza della CAN 5 Élite e della C.A.N. 5, anche di categoria superiore od inferiore alla fascia di riferimento, senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri. 4. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato tra coloro che: a. siano stati arbitri effettivi di Calcio a Cinque a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente agli arbitri dimessi dalla C.A.N. 5 per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato; b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di Calcio a Cinque ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione; c. siano stati O.A. a disposizione della C.O.N. 5. d. Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.
	Articolo 34 bis Formazione degli organici O.A dell'O.T.P. e dell'O.T.R. 1. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato tra coloro che: siano stati arbitri effettivi di Calcio a Cinque a disposizione della C.A.N. 5 Élite e della C.A.N. 5 abbiano

	presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva e abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato; b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di Calcio a Cinque ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione e abbiano superato l'esame finale; c. siano stati O.A. a disposizione della C.O.N. 5. 2. Possono, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.
Articolo 35 Promozione degli A.E. alla C.A.N. 5 1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N 5 gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti: a. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno due stagioni sportive nell'organico per il Calcio a Cinque; b. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di Calcio a Cinque di cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 4 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;	Articolo 35 Promozione degli A.E. alla C.A.N. 5 1. Ciascun C.R.A./C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N 5 gli arbitri che siano contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti: a. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno due stagioni sportive nell'organico per il Calcio a Cinque; b. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di Calcio a Cinque di cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva, da O.A. per un minimo di 4 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore con le modalità previste dall'art 6, comma 4, per un minimo di almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 4 visionature di componenti l'Organo

c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14; d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.	Tecnico; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito nella prima fascia del massimo campionato dell'O.T.R./O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica; d. abbiano superato i test atletici secondo i parametri previsti per la categoria nazionale dal Settore Tecnico e dallo stesso verificati nell'ambito di un raduno svolto entro il termine della stagione sportiva ed in data successiva al 31 marzo; e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla massima categoria regionale che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. 5. 3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la
---	---

2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.	graduatoria finale di merito del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli arbitri. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
Articolo 36 Promozione degli A.E. dalla C.A.N. 5 alla C.A.N. 5 Elite 1. La C.A.N. 5 propone per la promozione alla C.A.N. 5 Elite gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti: a. aver maturato un’anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia “A2” di almeno due stagioni sportive; b. essere stati visionati nell’ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 volte e da componenti dell’Organo Tecnico per un minimo di 2 volte, ivi compresa obbligatoriamente, almeno una visionatura congiunta di O.A. e del componente l’Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. 5 dal primo posto fino all’ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;	Articolo 36 Promozione degli A.E. dalla C.A.N. 5 alla C.A.N. 5 Élite 1. La C.A.N. 5 propone per la promozione alla C.A.N. 5 Élite gli arbitri che siano contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti: a. aver maturato un’anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia “A2” di almeno due stagioni sportive essere inquadrati nella fascia di A2 e aver diretto da Arbitro (1 o 2) almeno 20 gare totali di cui almeno 8 del campionato di A2 nell’ultima stagione sportiva; b. essere stati visionati nell’ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 volte e da componenti dell’Organo Tecnico per un minimo di 2 volte, ivi compresa obbligatoriamente, almeno una visionatura congiunta di O.A. e del componente l’Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore essere stati visionati nell’ultima stagione sportiva, con le modalità previste dall’art. 6, comma 4, per un minimo di almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l’Organo Tecnico; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. 5 dal primo posto fino all’ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la

d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 Elite ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.	promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica; d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. 2. È data facoltà all'O.T. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla C.A.N. 5 che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. 5 Élite. 3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 Élite ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
Articolo 37 Promozione degli O.A. alla C.O.N. 5 1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.O.N. 5 gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella	Articolo 37 Promozione degli O.A. alla C.O.N. 5 e alla C.A.N. 5 Élite 1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.O.N. 5 gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 14 e 15, abbiano conseguito una posizione nella

graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico Regionale o Provinciale dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico Regionale o Provinciale dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. **In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito sono proposti per la promozione gli O.A. che abbiano ottenuto migliore media sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima stagione sportiva e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo.**

- 2. Ferma la natura unitaria dell'organico degli O.A., la C.O.N. 5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli O.A. a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A2, per la prima fascia, e serie B, per la seconda fascia), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata.**
- 3. La C.O.N. 5 propone per la promozione alla C.A.N. 5 Elite gli osservatori arbitrali che, inquadrati nella fascia di A2, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 14 e 15, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dal primo all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito sono proposti per la promozione gli osservatori arbitrali che abbiano ottenuto una migliore media tra i voti ricevuti dall'O.T. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.**
- 4. Ferma la natura unitaria dell'organico**

2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali alla C.O.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 3. Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. nella C.O.N. 5 presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti: a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5 Elite, della C.A.N. 5 e della C.O.N. 5; b. abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il Calcio a Cinque; c. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Elite, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di permanenza e abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. negli organici a disposizione dell'O.T.R. o dell'O.T.P. di appartenenza, presentate entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali che siano stati A.E. o A.A. a disposizione della CAN 5, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di	degli O.A., la C.A.N. 5 Élite, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli O.A. a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A" e fascia "A2" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A, per la prima fascia, e serie A2 Élite, per la seconda fascia), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali alla C.O.N. 5 e alla C.A.N. 5 Élite ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 6. Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. nella C.O.N. 5 presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti: a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5 Élite, della C.A.N. 5 e della C.O.N. 5; b. abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il Calcio a Cinque; c. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Élite, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di permanenza e abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA. 7. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. negli organici a disposizione dell'O.T.R. o dell'O.T.P. di appartenenza, presentate entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali che siano stati A.E. o A.A. a disposizione della CAN 5, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di
--	---

permanenza e che abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA.	permanenza e che abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA.
Articolo 38 Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 - Al termine di ogni stagione sportiva sia la C.A.N. 5 Elite e sia la C.A.N. 5 propongono la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14, ripartendoli tra le varie fasce di merito in misura proporzionale alla composizione numerica di ogni singola fascia. - In via prioritaria, la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 propongono l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: - dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; - inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; - adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; - decorso del limite massimo di sei stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5 Elite ovvero alla C.A.N. 5. - Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. 5 Elite e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del	Articolo 38 Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 5 Élite e dalla C.A.N. 5 - Al termine di ogni stagione sportiva sia la C.A.N. 5 Élite e sia la C.A.N. 5 propongono la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14, ripartendoli tra le varie fasce di merito in misura proporzionale alla composizione numerica di ogni singola fascia. - In via prioritaria, la C.A.N. 5 Élite e la C.A.N. 5 propongono l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: - dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; - inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; - adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; per la C.A.N. 5 Élite, decorso del limite massimo di sei stagioni sportive di appartenenza alla Commissione salvo il posizionamento tra i primi venti nella graduatoria finale di merito; per la C.A.N. 5 Élite, il compimento del 45° anno entro il termine della stagione sportiva salvo il posizionamento tra i primi venti nella graduatoria finale di merito degli arbitri inquadrati nella fascia A. - Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. 5 Élite e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del

comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, come ripartiti tra le fasce di merito ai sensi del primo comma, la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 propongono la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di ciascuna fascia di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 14 e del primo comma del presente articolo.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5.

5. La C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da

comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, come ripartiti tra le fasce di merito ai sensi del primo comma, la C.A.N. 5 Élite e la C.A.N. 5 propongono la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di ciascuna fascia di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. 5 Élite e la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 14 e del primo comma del presente articolo. **In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito sono proposti per la dismissione gli A.E. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.**

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. 5 Élite e la C.A.N. 5.

- c. **al primo anno di appartenenza alla C.A.N. 5 Élite e la C.A.N., fatto salvo quanto disposto al successivo comma.**

5. La C.A.N. 5 Élite e la C.A.N. 5 hanno la facoltà di proporre, con adeguata motivazione, **l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti**

consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto: - della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito; - delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma; - degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione. - Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. - Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo. - Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 possono rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.	tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri. la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto: - della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito; - delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta di dismissione conferma; - degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la dismissione conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la conferma dismissione. - Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. 5 Élite e dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. - Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo. - Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 Élite e dalla C.A.N. 5 possono rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.
Articolo 39 Avvicendamenti degli O.A. dalla C.O.N. 5 Al termine di ogni stagione sportiva la C.O.N. 5 propone la dismissione degli	Articolo 39 Avvicendamenti degli O.A. dalla C.O.N. 5 e dalla C.A.N. 5 Élite Al termine di ogni stagione sportiva la C.O.N. 5 e la C.A.N. 5 Élite propongono la

osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. La C.O.N. 5 propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: - dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. 5 intervenute nel corso della stagione; - mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12; - adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; - decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. 5. 3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. 5 propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. 5 ai sensi dell'art. 14. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali: - in congedo per maternità che non	dismissione degli osservatori arbitrali inquadrati nei propri organici per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. La C.O.N. 5 e la C.A.N. 5 Élite propongono, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: - dimissioni dall'Associazione, dalla C.A.N. 5 Élite o dalla C.O.N. 5 intervenute nel corso della stagione; - mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13; - adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; - decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5 Élite e C.O.N. 5. 3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. 5 e la C.A.N. 5 Élite propongono per la dismissione gli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli A.E. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali: - in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza
---	---

abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5; c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali. 4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 5. Gli O.A. avvicendati dalla C.O.N. 5 dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.O.N. 5.	nell'organico della C.O.N. 5; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5; c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N. 5 Élite e alla C.O.N. 5, fatto salvo quanto disposto del successivo comma.al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali. 4. La C.A.N. 5 Élite e la C.O.N. 5 hanno la facoltà di proporre, con adeguata motivazione l'avvicendamento per valutazione tecnica degli osservatori arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri. 5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. 5 e dalla C.A.N. 5 Élite ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 6. Gli O.A. avvicendati dalla C.O.N. 5 e dalla C.A.N. 5 Élite dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.O.N.
TITOLO QUINTO	TITOLO QUINTO

ATTIVITA' ARBITRALE NEL "BEACH SOCCER"	ATTIVITA' ARBITRALE NEL "BEACH SOCCER"
Articolo 40 Limiti all'attività L'attività di A.E. di beach soccer è consentita in base all'efficienza fisica e alle capacità tecniche dell'interessato.	Articolo 40 INVARIATO
Articolo 41 Formazione organici C.A.N. BS 1. L'arbitro effettivo di beach soccer, inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P. preferibilmente con funzioni specifiche per il Calcio a 5, senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore. Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della C.A.N. BS con altro O.T.N. 2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva. Su proposta della C.A.N. BS, il Comitato Nazionale, nel medesimo termine, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A. / C.P.A. del numero minimo e massimo di arbitri partecipanti al corso di qualificazione nazionale di arbitro effettivo di beach soccer al fine di conseguire l'idoneità a far parte del ruolo. Nel caso in cui, il numero dei partecipanti per ogni singolo C.R.A./ C.P.A. sia superiore al numero massimo stabilito dal Comitato Nazionale, si devono organizzare, su disposizione della C.A.N. BS, con delibera del Comitato Nazionale, e in collaborazione con i singoli comitati C.R.A./C.P.A., dei corsi di preselezione regionali al fine di stilare una graduatoria finale degli arbitri, per un massimo di trenta, che potranno partecipare al corso di qualificazione nazionale.	Articolo 41 Formazione organici C.A.N. BS 1. L'arbitro effettivo di beach soccer, inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata e continuativa attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P. preferibilmente con funzioni specifiche per il Calcio a 5, senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore. Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della C.A.N. BS con altro O.T.N. 2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva. Su proposta della C.A.N. BS, il Comitato Nazionale, nel medesimo termine, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A. / C.P.A. del numero minimo e massimo di arbitri partecipanti al corso di qualificazione nazionale di arbitro effettivo di beach soccer al fine di conseguire l'idoneità a far parte del ruolo. Nel caso in cui, il numero dei partecipanti per ogni singolo C.R.A./ C.P.A. sia superiore al numero massimo stabilito dal Comitato Nazionale, si devono organizzare, su disposizione della C.A.N. BS, con delibera del Comitato Nazionale, e in collaborazione con i singoli comitati C.R.A./C.P.A., dei corsi di preselezione regionali al fine di stilare una graduatoria finale degli arbitri, per un massimo di trenta, che potranno partecipare al corso di qualificazione nazionale.
Articolo 42 Inquadramento degli A.E. BS alla C.A.N. BS	Articolo 42 Inquadramento degli A.E. BS alla C.A.N. BS

1. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.E. BS è organizzato, entro il 30 aprile di ogni stagione sportiva e, in ogni caso, prima del raduno precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei seguenti requisiti: a. aver compiuto il 20° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione; b. essere stati nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno tre stagioni sportive nel ruolo di arbitro o con funzioni specifiche di assistente arbitrale o arbitro di Calcio a Cinque. Non potranno partecipare al corso di qualificazione coloro che sono stati a disposizione degli Organi Tecnici della CAN e della CAN C nel ruolo di A.E. e A.A. 2. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo. Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.E. BS non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo. I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione. Gli aspiranti A.E. BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.	1. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.E. BS è organizzato, entro il 30 aprile di ogni stagione sportiva e, in ogni caso, prima del raduno precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei seguenti requisiti: a. aver compiuto il 20° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione; b. non aver compiuto il 40° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione; c. essere stati nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno tre stagioni sportive nel ruolo di arbitro o con funzioni specifiche di assistente arbitrale o arbitro di Calcio a Cinque. Non potranno partecipare al corso di qualificazione coloro che sono stati a disposizione degli Organi Tecnici della CAN e della CAN C nel ruolo di A.E. e A.A. 2. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo. Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.E. BS non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo. I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione. Gli aspiranti A.E. BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.
Articolo 43 Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.O.N. BS 1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.O.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano	Articolo 43 Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.O.N. BS 1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.O.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano

stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale. 2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS o della C.O.N. BS; b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer; c. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per dieci stagioni sportive; d. O.A. che abbiano svolto attività presso l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni sportive e che abbiano superato apposito corso di selezione e aggiornamento per il ruolo specifico. L'organico degli OA a disposizione della CON BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva, definendo anche la suddivisione dei posti disponibili per i nuovi inserimenti tra le macroregioni. In caso di domande provenienti dalla stessa macroregione che eccedano il numero di posti disponibili si procederà secondo l'ordine dei punti sopra previsti e, all'interno dei vari punti, dando precedenza a chi è stato AE di beach soccer per più stagioni sportive e, a seguire, a chi è OA da più stagioni sportive. 3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.O.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P.	stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale. 2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS o della C.O.N. BS; b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer; c. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per dieci stagioni sportive; d. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per almeno tre stagioni sportive e che abbiano svolto attività da O.A. presso l'O.T.N., l'O.T.R. o l'O.T.P. per almeno due stagioni sportive; e. O.A. a disposizione dell'O.T.R. o dell'O.T.P. che abbiano e che abbiano superato apposito corso di selezione e svolto attività presso l'O.T.N., l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni sportive e che devono partecipare ad un apposito corso di aggiornamento per il ruolo specifico. L'organico degli OA a disposizione della CON BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva, definendo, se necessario, anche la suddivisione dei posti disponibili per i nuovi inserimenti provenienti dalla stessa macroregione tra le macroregioni. In caso di domande che eccedano il numero di posti disponibili si procederà secondo l'ordine dei punti sopra previsti e, all'interno dei vari punti, dando precedenza a chi è stato AE di beach soccer per più stagioni sportive e, a seguire, a chi è OA da più stagioni sportive in base al curriculum associativo valutato secondo i criteri preventivamente stabiliti dal Comitato Nazionale all'inizio della stagione sportiva. 3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.O.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P.
---	---

preferibilmente con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore, al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.O.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 13.	preferibilmente con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore, al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.O.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 13.
Articolo 44 Avvicendamenti di A.E. dalla C.A.N. BS e degli O.A. dalla C.O.N. BS 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. BS propone la dismissione degli arbitri e la C.O.N. BS quella degli osservatori arbitrali inquadrati nei rispettivi organici per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale. 2. In ordine agli A.E., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS. 3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. BS e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente. 4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone	Articolo 44 Avvicendamenti di A.E. dalla C.A.N. BS e degli O.A. dalla C.O.N. BS 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. BS propone la dismissione degli arbitri e la C.O.N. BS quella degli osservatori arbitrali inquadrati nei rispettivi organici per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale. 2. In ordine agli A.E., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS. 3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. BS e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente. 4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la

la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. BS.

5. La C.A.N. BS ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. In ordine agli O.A., la C.O.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. BS.

5. La C.A.N. BS ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. In ordine agli O.A., la C.O.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. BS intervenute nel corso della stagione; b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. BS. 7. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. BS propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. BS. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali: a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS; c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.	a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. BS intervenute nel corso della stagione; b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. BS. 7. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. BS propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. BS. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali: a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS; b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS; c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.
--	--

8. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. BS e degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. BS ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 9. Gli A.E. e gli O.A. rispettivamente avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS e dalla C.O.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo. 10. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 8.	8. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. BS e degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. BS ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale. 9. Gli A.E. e gli O.A. rispettivamente avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS e dalla C.O.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo. 10. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 8. possono rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.
TITOLO SESTO ATTRIBUZIONE E COMPETENZE DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI	TITOLO SESTO ATTRIBUZIONE E COMPETENZE DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI
Articolo 45 Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali 1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e Provinciale (OTP) sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono dell'operato dei componenti del Comitato Regionale e Provinciale. Il Presidente del Comitato Regionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza e il Presidente del Comitato Provinciale alle designazioni delle gare del Comitato FIGC – LND delle Province autonome di Trento e di Bolzano della propria area geografica di competenza, nonché delle altre gare indicate dal Presidente dell'A.I.A. e dal Presidente Federale. Il Comitato Regionale e Provinciale Arbitri si avvale, altresì, di collaboratori, senza qualifica di componenti, e referenti nominati	Articolo 45 Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali INVARIATO

dal Comitato Nazionale sulla base delle effettive esigenze e necessità.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:

- a) delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il Calcio a Cinque a componenti dell'Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica;
- b) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
- c) tenuto conto del numero degli arbitri, anche con funzioni specifiche di assistenti arbitrali e per il Calcio a Cinque, ed osservatori a disposizione, delle loro diverse esigenze tecniche e della loro selezionabilità, predispone, all'inizio di ogni stagione sportiva, due o più fasce di merito in funzione dei campionati di prevalente impiego degli arbitri, assistenti ed osservatori, delle loro risultanze tecniche e dell'esperienza tecnica maturata, selezionando, in particolare, una fascia di merito di eccellenza in cui vanno inseriti gli arbitri, assistenti ed osservatori tra cui verranno individuate le promozioni agli Organi Tecnici Nazionali in forza dei criteri di cui ai precedenti articoli 15, 21, 27 e 35; l'inserimento di arbitri ed osservatori in ogni fascia di merito, ivi compresa quella di eccellenza, può avvenire anche nel corso della stagione sportiva, senza alcuna formalità, come pure l'impiego degli arbitri ed osservatori, in qualsiasi fascia inseriti, può essere effettuato in tutte le gare designate dall'O.T.R. / O.T.P.;
- d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e O.A. del proprio ruolo, le proposte di fine stagione e la graduatoria finale di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A.

3. Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione, il quale può avvalersi, in base all'organico ed

alle gare di competenza, di componenti dell'O.T. dallo stesso nominati in numero massimo di tre, salvo deroghe richieste al Comitato Nazionale, e scelti, per la singola stagione sportiva, tra i membri del Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A. L'O.T.S. può avvalersi di eventuali collaboratori, senza qualifica di componenti, purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P. 4. Il Presidente di Sezione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 7, del Regolamento AIA, deve delegare, per la singola stagione sportiva, il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale con qualifica di osservatore arbitrale. L'associato delegato al ruolo di O.T.S. ha tutti i diritti ed obblighi previsti dalle presenti norme per il Presidente Sezionale con funzioni di O.T.S. 5. L'organico dell'O.T.S. è formato dagli arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali. 6. L'O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni locali della FIGC – LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nell'area di competenza della medesima Delegazione locale, ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale. 7. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il Calcio a Cinque di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo. 8. L'O.T.S., sia esso il Presidente di Sezione ovvero un suo delegato, non può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 51, comma 7, del Regolamento AIA e, per l'intera durata della carica, non può dirigere gare di competenza del medesimo O.T.S.	
Articolo 46 Modulistica e programmi informatici	Articolo 46 Modulistica e programmi informatici

Il Comitato Nazionale cura l'aggiornamento della modulistica, ne studia le modalità di applicazione in relazione alle esigenze operative degli Organi Tecnici Periferici. Il Comitato Nazionale può richiedere al Settore Tecnico Arbitrale tutte le modifiche dei programmi informatici che si rendessero necessari al miglior funzionamento degli Organi Tecnici stessi. Su espressa disposizione del Comitato Nazionale il fascicolo e ogni altro documento cartaceo, potrà essere sostituito da un sistema di gestione informatico dei documenti e la trasmissione della documentazione può avvenire in forma telematica.	INVARIATO
Articolo 47 Registrazione delle gare Gli OO.TT. Periferici dovranno: - registrare nella piattaforma informatica A.I.A. ogni gara assegnata all'A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, o all'O.A.; - curare la redazione della scheda tecnica di quanti compongono gli OO.TT. Periferici; - conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i fascicoli personali dei dismessi.	Articolo 47 Registrazione delle gare INVARIATO
Articolo 48 Osservatori Arbitrali - L'O.T.R. e l'O.T.P. procede, all'inizio della stagione sportiva, alla formazione dei ruoli degli O.A. da utilizzare integrandolo, per particolari esigenze operative, nel corso della medesima. - Per le proprie esigenze gli OO.TT. Sezionali possono utilizzare anche gli O.A. della propria giurisdizione a disposizione dell'Organo Tecnico Nazionale, Regionale e Provinciale, previa autorizzazione scritta dell'O.T. di appartenenza.	Articolo 48 Osservatori Arbitrali INVARIATO
Articolo 49 Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal	Articolo 49 Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal

Settore Tecnico. 2. Il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale ed i suoi componenti delegati, nella funzione di Organi Tecnici Regionali e Organi Tecnici dei Comitati. Incontreranno, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, gli Organi Tecnici Sezionali per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.	Settore Tecnico. 2. Il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale ed i suoi componenti delegati, nella funzione di Organi Tecnici Regionali e Organi Tecnici dei Comitati. Incontreranno, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, gli Organi Tecnici Sezionali per verificare lo stato degli obiettivi prefissati e per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.
Articolo 50 Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale 1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale e Provinciale le seguenti attribuzioni: a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. e del C.P.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. e del C.P.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R. e dell'O.T.P., nonché i collaboratori e referenti; b. designare gli Arbitri Effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e gli assistenti arbitrali, per le gare di competenza e per quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali; c. designare gli O.A. per il controllo degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, per le gare di cui al punto a); b. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I., e la C.A.N. 5 e la C.A.N. BS e con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali e Provinciali del S.G.S.; c. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R. e dell'O.T.P.; d. coordinare e controllare i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.;	Articolo 50 Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale INVARIATO

e. organizzare i raduni per A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed O.A. regionali e provinciali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale; f. riunire, almeno una volta ogni due mesi, i Componenti il C.R.A. e il C.P.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse; g. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed O.A. a disposizione; h. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9. 2. Ai componenti il C.R.A. e il C.P.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti: a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per l'effettuazione delle designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa; b. designare gli O.A.; c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., e agli O.A.; d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S.; e. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9.	
Articolo 51 Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P. 1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informativi stabiliti dal Comitato Nazionale. 2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A. si precisa che: a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di	Articolo 51 Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P. 1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informativi delle disposizioni e degli obiettivi stabiliti dal Comitato Nazionale. 2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A. si precisa che: a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di

A.E., A.A., O.A. e V.M.O. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore; b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente. 3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R., nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.	A.E., A.A., O.A. e V.M.O. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore; b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente. 3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R., nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.
Articolo 52 Istruzioni tecnico-organizzative Il Comitato Nazionale, sentito il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, all'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva invia all'O.T.R. e all'O.T.P. le istruzioni necessarie di natura tecnico-organizzativa da consegnare agli associati in ruolo a disposizione al raduno precampionato.	Articolo 52 Istruzioni tecnico-organizzative INVARIATO
Articolo 53 Riunioni di carattere informativo 1. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dell'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta Regionale e Provinciale. 2. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale almeno 20 giorni prima della data	Articolo 53 Riunioni di carattere informativo 1. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale almeno 20 cinque giorni prima della data stabilita copia dell'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta Regionale e Provinciale. 2. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale almeno 20 giorni prima della data

stabilita copia dei raduni precampionato, dei corsi di qualificazione OO.AA. e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza. Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.	stabilita copia dei raduni precampionato, dei corsi di qualificazione OO.AA. e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza. Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente
Articolo 54 Rapporti con A.E., A.A. e O.A. Agli A.E., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. e dell'O.T.P. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati.	Articolo 54 (abrogato) Agli A.E., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. e dell'O.T.P. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati.
Articolo 55 Relazione di fine stagione 1. Il C.R.A. e il C.P.A. devono inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno: - le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R. e l'O.T.P.; - una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese; - una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.; - una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie cause che dovranno essere specificate.	Articolo 55 Relazione di fine stagione INVARIATO
Articolo 56 Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici 1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessera, debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale.	Articolo 56 Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici 1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessera, debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale.

2. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. e dall'O.T.P. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale. 3. I Presidenti di Sezione, del C.R.A. e del C.P.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 51 commi 3 e 6 del Regolamento A.I.A. anche: - per gli A.E. che non conseguono l'idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro il termine indicato nell'art. 51, comma 3, del Regolamento A.I.A.; - per gli O.A. che non superino o non partecipino al corso di aggiornamento per O.A.	2. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. e dall'O.T.P. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale. 3. I Presidenti di Sezione, del C.R.A. e del C.P.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 51 commi 3 e 6 del Regolamento A.I.A. anche: - per gli A.E. che non conseguono l'idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro il termine indicato nell'art. 51, comma 3, del Regolamento A.I.A.; - per gli O.A. che non superino o non partecipino al corso di aggiornamento per O.A.
Articolo 57 Attribuzioni tecniche dell'O.T.S. Agli O.T.S. sono affidati i seguenti compiti: - designazione dell'arbitro per le gare di competenza ed assegnate dal Comitato Regionale Arbitri e dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano - designazione dell'arbitro e dell'assistente arbitrale per le gare, anche amichevoli, delegate dall'O.T.R. o da altro O.T.N.; - designazione dell'O.A. e del Tutor per il controllo degli arbitri utilizzati per le gare di cui ai commi a) e b); - se non rivestente la funzione di Presidente Sezionale, informare il Presidente di Sezione sull'andamento degli arbitri e degli O.A. a disposizione.	Articolo 57 Attribuzioni tecniche dell'O.T.S. INVARIATO
Articolo 58 Passaggio degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.S. 1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza e alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni riguardanti gli A.E. e gli O.A. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. che siano stati, rispettivamente, visionati e valutati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.	Articolo 58 Passaggio degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.S. 1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza e alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni riguardanti gli A.E. e gli O.A. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. che siano stati, rispettivamente, visionati e valutati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.

2. Per ogni A.E. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, la scheda atletica, una foto, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali. Per ogni O.A. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, una foto, copia di tutte le sue relazioni ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.	2. Per ogni A.E. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda personale informatica prevista agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali. Per ogni O.A. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, una foto, copia di tutte le sue relazioni ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.
Articolo 59 Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S. 1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. gli O.T.S. devono tener presente che: a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. e di A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 51; b. è consentita, in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione quali arbitri degli osservatori arbitrali, anche se nei ruoli degli O.A. regionali e provinciali, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza, purché provvisti di certificato medico di idoneità alla attività agonistica; c. è consentita, sempre in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, a disposizione del C.R.A. e del C.P.A., salvo autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza, per la direzione di gare di competenza; d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività; e. è consentito l'utilizzo di O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per la visionatura di arbitri dell'O.T.S., sempre per particolari esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza.	Articolo 59 Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S. INVARIATO
Articolo 60 Disposizioni transitorie 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1°	Articolo 60 Disposizioni transitorie 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1°

luglio 2023, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 2, 3 e 4. 2. In fase di prima applicazione dell'art.19, comma 2 lett. e) e dell'art. 25, comma 2, lett. e) si computano le stagioni sportive di permanenza di arbitri e di assistenti arbitrali negli organici della C.A.N. A, della C.A.N. B e dalla CAN fino al 30 giugno 2021. 3. I criteri di avvicendamento dalla C.A.N. di cui all'art.19, comma 2 lett. e) e all'art. 25, comma 2, lett. e) entrano in vigore dalla stagione 2023/2024 e, pertanto, avranno effetto sulla composizione degli organici della stagione 2024/2025. 4. L'organico VMO, per la stagione sportiva 2023/2024, sarà determinato secondo le regole in vigore al 30.6.2023 e, per i soli eventuali posti non coperti, esso sarà integrato attraverso il corso di qualificazione VMO. A decorrere dalla stagione sportiva 2024/2025 la determinazione dell'organico medesimo avverrà esclusivamente attraverso il corso di qualificazione VMO.	luglio 2025, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi. 2. In fase di prima applicazione dell'art.19, comma 2, lett. e), e dell'art. 25, comma 2, lett. e), si computano le stagioni sportive di permanenza di arbitri e di assistenti arbitrali negli organici della C.A.N. A, della C.A.N. B e dalla CAN fino al 30 giugno 2021. 3. I criteri di avvicendamento dalla C.A.N. di cui all'art.19, comma 2 lett. e) e all'art. 25, comma 2, lett. e) entrano in vigore dalla stagione 2023/2024 e, pertanto, avranno effetto sulla composizione degli organici della stagione 2024/2025. 4. L'organico VMO, per la stagione sportiva 2023/2024, sarà determinato secondo le regole in vigore al 30.6.2023 e, per i soli eventuali posti non coperti, esso sarà integrato attraverso il corso di qualificazione VMO. A decorrere dalla stagione sportiva 2024/2025 la determinazione dell'organico medesimo avverrà esclusivamente attraverso il corso di qualificazione VMO. 3. Le modifiche riguardanti la C.O.N. e l'inquadramento degli osservatori arbitrali negli organici C.A.N., C.A.N. C e C.O.N. trovano applicazione dalla stagione 2026/2027. L'organico degli osservatori della C.A.N. per la stagione 2026/2027, nel numero stabilito dal Comitato Nazionale entro il 31.3.2026, sarà formato dagli osservatori della C.O.N. Professionisti secondo la graduatoria di merito sino al raggiungimento del numero dei posti disponibili. In caso di parità in graduatoria, si terrà conto della votazione conseguita in millesimi; in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza: a. maggior numero di visionature effettuate in serie A; b. maggiore età anagrafica. 4. Il limite di permanenza, per tutti gli arbitri effettivi, nel ruolo della C.A.N. C di cui all'art. 18, comma 2, lett. d), prima parte, si applica a tutti i nuovi immessi a
--	--

5. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Professionisti all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di quindici stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. A, alla C.A.N. B, alla C.A.N. C e alla C.A.N. già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021 6. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Dilettanti	partire dalla stagione sportiva 2025/2026. Il limite di permanenza nel ruolo per gli A.E. già facenti parte dell'organico della C.A.N. C alla data del 30.6.2025 e non avvicendati resterà di cinque stagioni sportive tenendo conto delle stagioni sportive di permanenza pregressa. 5. L'organico degli osservatori della C.A.N. C per la stagione 2026/2027, stabilito nel numero dal Comitato Nazionale entro il 31.3.2026, è formato dagli osservatori della C.O.N. Professionisti non transitati nella C.A.N. e non avvicendati, oltre ad eventuali osservatori promossi dalla C.O.N. Dilettanti secondo la graduatoria di merito sino al raggiungimento del numero dei posti disponibili. In caso di parità in graduatoria, si tiene conto della votazione conseguita in millesimi; in caso di ulteriore parità, si tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza: b) maggior numero di visionature effettuate in serie D; c) maggiore età anagrafica. 6. L'organico degli osservatori della C.O.N. per la stagione 2026/2027, stabilito nel numero dal Comitato Nazionale entro il 31.3.2026, è formato dagli osservatori della C.O.N. Dilettanti non transitati nella C.A.N. C e non avvicendati, oltre ad eventuali osservatori promossi dai CRA e dai Comitati Provinciali nel numero stabilito dal Comitato Nazionale. Vengono fatte salve le dismissioni dalla C.O.N. PROF e C.O.N. DIL nel numero che è fissato dal Comitato Nazionale. 5. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Professionisti all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di quindici stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. A, alla C.A.N. B, alla C.A.N. C e alla C.A.N. già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021. 6. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Dilettanti
---	--

all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. D ed alla C.A.I. già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.

7. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. 5 e della C.O.N. BS all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i rispettivi periodi di permanenza alla C.A.N. 5 nonché alla C.A.N. BS già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.
8. Agli arbitri già inseriti nell'organico della C.A.N. 5, nella stagione sportiva 2020/2021 e transitati, all'inizio della stagione sportiva 2021-2022, nella nuova C.A.N. 5 e nella C.A.N. 5 Elite, si applica in ogni caso il limite massimo di dieci stagioni sportive di permanenza nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, da computarsi congiuntamente, ivi incluso il periodo di permanenza alla C.A.N. 5 già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021 salvo aver ottenuto la deroga di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
9. Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.

~~all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. D ed alla C.A.I. già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.~~

- ~~7. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. 5 e della C.O.N. BS all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i rispettivi periodi di permanenza alla C.A.N. 5 nonché alla C.A.N. BS già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021~~
- ~~8. Agli arbitri già inseriti nell'organico della C.A.N. 5, nella stagione sportiva 2020/2021 e transitati, all'inizio della stagione sportiva 2021-2022, nella nuova C.A.N. 5 e nella C.A.N. 5 Elite, si applica in ogni caso il limite massimo di dieci stagioni sportive di permanenza nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, da computarsi congiuntamente, ivi incluso il periodo di permanenza alla C.A.N. 5 già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021 salvo aver ottenuto la deroga di cui all'art. 26 del presente Regolamento~~
7. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.A.N. all'inizio della stagione sportiva 2026/2027 si applica il limite massimo di permanenza di quindici stagioni sportive senza detrazioni per i periodi di pregressa permanenza in OO.TT. Nazionali.
8. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.A.N. C all'inizio della stagione sportiva 2026/2027 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive senza detrazioni per i periodi di pregressa permanenza in OO.TT. Nazionali.
9. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. all'inizio della

	stagione sportiva 2026/2027 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive senza detrazioni per i periodi di pregressa permanenza in OO.TT. Nazionali. 10. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. 5 e della C.O.N. BS all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i rispettivi periodi di permanenza alla C.A.N. 5 nonché alla C.A.N. BS già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021. 11. Le modifiche riguardanti l'inquadramento degli osservatori arbitrali nell'organico C.A.N. 5 Élite trovano applicazione dalla stagione 2026/2027. Il numero degli osservatori arbitrali appartenenti alla C.O.N. 5 da inquadrare dalla stagione sportiva 2026/2027, nella C.A.N. 5 Élite viene stabilito in n. 40 di unità; tali osservatori sono individuati tenendo conto delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva in corso con le modalità di cui all'art. 6, commi 14 e 15, che abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dal primo all'ultimo posto utile per la copertura del numero dei posti in organico sopra fissato e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito sono inquadrati in C.A.N. 5 Élite gli osservatori arbitrali che abbiano ottenuto una migliore media tra i voti ricevuti dall'O.T. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica. Il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive si computa senza detrazioni per i periodi di pregressa permanenza nella C.O.N. 5. 12. Al fine di ampliare l'organico degli arbitri appartenenti alla CAN 5 Élite a seguito dell'assegnazione a tale Commissione
--	---

della competenza per le designazioni del campionato e della Coppa Italia di Serie A2 Élite, per la S.S. 2025/2026 e limitatamente alla stessa le promozioni degli arbitri dalla CAN 5 alla CAN 5 Élite sono determinate in numero di 30 unità e non avranno luogo dismissioni.

La C.A.N. 5 propone per la promozione alla C.A.N. 5 Élite gli A.E. che abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. 5 nella fascia A2 dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del suddetto numero di promozioni

La graduatoria viene stilata tra gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia "A2" di almeno due stagioni sportive;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 volte e da componenti dell'Organo Tecnico per un minimo di 2 volte, ivi compresa obbligatoriamente, almeno una visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;
- c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

13. Agli Arbitri inseriti nell'organico della C.A.N.5 Élite all'inizio della stagione sportiva 2025/2026 si applica il limite massimo di permanenza di sei stagioni sportive detratti i precedenti anni di inquadramento nella C.A.N. 5 Élite.

14. Agli arbitri già inseriti nell'organico della C.A.N. 5 nella stagione sportiva 2020/2021 e transitati, all'inizio della stagione sportiva 2021/2022, nella nuova C.A.N. 5 si applica in ogni caso il limite massimo di dieci stagioni sportive di permanenza nell'organico, da computarsi congiuntamente, ivi incluso il periodo di permanenza alla C.A.N. 5 già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021.

15. Agli arbitri già inseriti nell'organico della C.A.N. 5, nella stagione sportiva

	2020/2021 e transitati, all'inizio della stagione sportiva 2021-2022 nella C.A.N. 5 Élite si applica in ogni caso il limite massimo di sei stagioni sportive di permanenza nell'organico della C.A.N. 5 Élite da computarsi dalla stagione di inserimento nell'organico della C.A.N. 5 Élite, salvo il posizionamento nelle prime 20 posizioni della graduatoria a fine della stagione sportiva, come disciplinato dall'art. 38. comma 2. lettera F, del presente regolamento. 16. Le disposizioni riguardanti la ristrutturazione della C.A.N. D e la formazione della C.A.I. di cui all'art. 1, A, lett. d; art. 6, comma 3; art. 6, comma 17; art. 14, comma 3, lett. a; art. 15; art. 15 bis; art. 18 troveranno applicazione dalla stagione sportiva 2026/2027. 17. L'organico degli arbitri effettivi C.A.N. D per la stagione sportiva 2026/2027 è formato dagli arbitri effettivi in organico della C.A.N. D nella stagione sportiva 2025/2026 non inseriti nell'organico degli arbitri effettivi C.A.N. C nella stagione sportiva 2026/2027, purché: a) abbiano maturato un'anzianità nel ruolo C.A.N. D non inferiore ad una stagione sportiva; b) abbiano diretto un numero di gare nel ruolo C.A.N. D almeno pari a dieci; c) non siano dimessi a norma dell'art. 18. In caso di parità in graduatoria, si tiene conto della votazione conseguita in millesimi; in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza: a) aver diretto un numero di gare almeno pari a 10; b) minor età anagrafica. 18. L'organico C.A.I. per la stagione sportiva 2026/2027 è formato dagli arbitri effettivi in organico della C.A.N. D nella stagione sportiva 2025/2026 non inseriti nell'organico degli arbitri effettivi C.A.N. D nella stagione sportiva 2026/2027, purché non siano dimessi a norma dell'art. 18, nonché dagli arbitri promossi ai sensi dell'art. 15. 19. Ai fini di cui all'art. 18, comma 2, lett. d), prima parte, per tutti gli arbitri effettivi facenti parte dell'organico C.A.N. D nella stagione sportiva 2026/2027 non si tiene
--	--

	conto dell'appartenenza al ruolo C.A.N. D nelle stagioni sportive precedenti. Per gli arbitri effettivi facenti parte dell'organico C.A.N. D, il limite di permanenza nel ruolo è pari a tre stagioni sportive. 20. Ai fini di cui all'art. 18, comma 2, lett. d), prima parte, per tutti gli arbitri effettivi facenti parte dell'organico C.A.I. nella stagione sportiva 2026/2027 non si tiene conto dell'appartenenza al ruolo C.A.N. D nelle stagioni sportive precedenti. Per gli arbitri effettivi facenti parte dell'organico C.A.I., il limite di permanenza nel ruolo è pari a due stagioni sportive. 21. Nelle more dell'entrata in vigore dell'art 6 comma 4, lettera d), Regolamento AIA, ferma la natura unitaria dell'organico della C.A.N. D, all'inizio della stagione 2025/2026 e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, la Commissione inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego, sulla base delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione, dell'esperienza tecnica maturata ed in ragione di aver diretto almeno una gara nel campionato nazionale maschile di serie D. Dell'avvenuto inquadramento nelle predette fasce deve essere data tempestiva comunicazione per via telematica agli arbitri e per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione. La natura unitaria dell'organico consente l'impiego degli arbitri inseriti in entrambe le fasce nella direzione delle gare di qualsiasi categoria di competenza senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri. 22. Ai fini di cui all'art. 6, n. 11, seconda parte, ai fini del computo dei termini di permanenza nel ruolo, non si tiene conto della permanenza nelle stagioni sportive sino al 30.6.2025. 23. Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e
--	---

	le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini dell'approvazione del Consiglio Federale.
NORMA PROGRAMMATICA Con successiva determinazione del Comitato Nazionale approvata dal Consiglio Federale, da assumersi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, verrà stabilita la stagione sportiva a partire dalla quale le funzioni di VAR e AVAR saranno assicurate esclusivamente dai VMO.	NORMA PROGRAMMATICA Con successiva determinazione del Comitato Nazionale approvata dal Consiglio Federale, da assumersi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, verrà stabilita la stagione sportiva a partire dalla quale le funzioni di VAR e AVAR saranno assicurate esclusivamente dai VMO.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2025/2026

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2025/2026, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

Il Presidente Federale

- visto il decreto-legge n. 96 del 30 giugno 2025, in materia di *"Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport"*;
- preso atto di quanto disposto dall'art 11, lettera b), del richiamato decreto-legge n. 96/2025 che modifica il comma 2 dell'art 26 del decreto legislativo n. 36/2021 il quale conseguentemente nella vigente versione prevede quanto segue *"2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore agli otto anni dalla data di inizio del rapporto"*;
- ravvisata la conseguente necessità di modificare gli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F.;
- attesa l'urgenza di provvedere;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F. secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 28 I “professionisti”	Art. 28 I “professionisti”
1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile. 2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione. 3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.	1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile. 2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle otto stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione. 3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai/dalle calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.
Art. 29 I “non professionisti”	Art. 29 I “non professionisti”
1. Sono qualificati “non professionisti” i/le calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile. 1. bis ABROGATO. 2. I “non professionisti” possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di	1. Sono qualificati “non professionisti” i/le calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile. 1. bis ABROGATO. 2. I “non professionisti” possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di

contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice, non superiore alle cinque stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

4. Il tesseramento dei “non professionisti” può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo/a stesso/a calciatore/calciatrice, non superiore alle cinque stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, **ovvero alle otto stagioni sportive per i soli contratti di lavoro subordinato**, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

4. Il tesseramento dei “non professionisti” può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Art. 33 I "giovani di serie"	Art. 33 I "giovani di serie"
1. I calciatori e le calciatrici "giovani", dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico. 2. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all'ultimo capoverso del successivo comma 2 ter, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.	1. I calciatori e le calciatrici "giovani", dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico. 2. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all'ultimo capoverso del successivo comma 2 ter, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la "giovane di serie", senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la	2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la "giovane di serie", senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la

stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

2 *ter.* Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell'ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice

stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

2 *ter.* Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell'ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice sia

sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui

trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle **otto** stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene

avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e per i/le calciatori/calciatrici minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del/della calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. [ABROGATO]

Norme transitorie

Per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani di serie" prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici "giovani di serie" che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva.

la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e per i/le calciatori/calciatrici minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del/della calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. [ABROGATO]

Norme transitorie

Per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani di serie" prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici "giovani di serie" che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo

Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 bis va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 bis non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024. Il comma 2 ter trova applicazione dal 1° luglio 2025.	tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 bis va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 bis non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024. Il comma 2 ter trova applicazione dal 1° luglio 2025.
Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.	Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
Norme transitorie per il calcio femminile In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.	[ABROGATO]
Art. 94 ter Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per	Art. 94 ter Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli

gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND	allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND
1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. 2. I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi. Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal	1. I/le calciatori/calciatrici, gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/c con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. 2. I/le calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei/delle calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi. Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al/alla calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal/dalla calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del/della calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo,

medesimo contratto.

Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per

riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni **del/della** allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive, **ovvero otto stagioni sportive nel solo caso in cui instaurino un rapporto di lavoro subordinato.**

I contratti di lavoro sportivo degli/delle allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta **al/alla** allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato **dal/dalla** allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai/**alle** calciatori/calciatrici, agli/**alle** allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per

l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale. Norma transitoria La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 5, dell'art. 94 ter, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.	l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale. Norma transitoria La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 5, dell'art. 94 ter, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.
Art. 94 septies Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5	Art. 94 septies Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5
1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. 2. I giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di	1. I/le giocatori/giocatrici, gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. 2. I/le giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di

ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere

ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei/delle giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal/dalla giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del/della giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni del/della allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive, **ovvero otto stagioni sportive nel solo caso in cui instaurino un rapporto di lavoro subordinato.**

I contratti di lavoro sportivo degli/delle allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere

depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

5. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

6. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesseraato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.

Norma transitoria

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 6, dell'art. 94 septies, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla

depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta **al/alla** allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

5. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

6. Il pagamento ai/**alle** giocatori/giocatrici, agli/**alle** allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesseraato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.

Norma transitoria

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 6, dell'art. 94 septies, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione

stagione sportiva 2026/2027.	sportiva 2026/2027.
------------------------------	---------------------

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 298/A del 20/05/2025, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. CALABRIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
A.S.D. FOOTBALL C. LAMEZIA TERME	64063	C.R. CALABRIA	133/04	06/03/2025
VAZZANESE	64869	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
POLISPORTIVA LORETO	203246	C.R. CALABRIA	17-pag.54/04	19/09/2024
EXCALIBUR COMPR FRONTI	610297	C.R. CALABRIA	30/04	12/09/2024
ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI	917351	C.R. CALABRIA	179	30/06/2023
VILLESE 1946	918306	C.R. CALABRIA	133/04	06/03/2025
GIOVANI FALCHI 2007	920281	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
A.S. MANGONE CALCIO 2011	922718	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
ZAGARISE	931592	C.R. CALABRIA	89-89/04	18/12/2024
REAL PARGHELIA	933093	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
A.S.D. REAL MILETO	933113	C.R. CALABRIA	50/04	17/10/2024
AGID DIPIGNANO	936073	C.R. CALABRIA	50-50/04	17/10/2024
ENOTRIA CITTÀ DICATANZARO	942995	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
RED DEVILS BOTRICELLO	944185	C.R. CALABRIA	96	06/06/2024
PARAVATI	945237	C.R. CALABRIA	22/04	03/09/2024
VIRTUS SBS	946026	C.R. CALABRIA	89-89/04	18/12/2024
FULGOR ZUNGRI	946198	C.R. CALABRIA	50/04	17/10/2024
DON BOSCO NOCERA	946203	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
SPORTING CATANZARO LIDO	947109	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
CATANZARO FUTSAL	947688	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
365ROCCELLA JONICA FUTSAL	947836	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
VARAPODIO CALCIO	947886	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
A.S.D. CASABONA PER LO SPORT	950231	C.R. CALABRIA	50/04	17/10/2024
MARTELLETTO SETTINGIANO	951450	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
DENDUR	951668	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
VALLE DELL ESARO COSENZA	951787	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
LIFE SIMERI CRICHI 2017	952187	C.R. CALABRIA	65-65/04	07/11/2024
BENESTARE	952243	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024

PEPE TEAM ASD	952429	C.R. CALABRIA	179	30/06/2023
POLISPORTIVA GERACE 2019	952505	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
VIRTUS CALOVETO	952508	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	953293	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
FERVIS FOOTBALL ACADEMY	953484	C.R. CALABRIA	187-04/04	28/06/2024
CRISSENSE	953519	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
ADR CERCHIARA CALCIO	955460	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
BALBIA	955527	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
LIMBADI CALCIO	955630	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
A.S.D. CREDEVI	962160	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
CALABRIA YOUNG A.S.D.	962307	C.R. CALABRIA	89-89/04	18/12/2024
A.S.D. SAN FILIPPO NERI ROCCA IMPERIALE	962598	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
A.S.D. NUOVA SC TERRANOVA 1970	962724	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
ASD HORA JONE	962752	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
A.S.D. CALCIO ROSE	962785	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA VALLE DEL CROCCHIO	963044	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024 - 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 202 del 30/06/2025

CLUB GIOVANILI 3° LIVELLO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

A seguito delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento dei “Club Giovanili di 3° Livello” per la stagione sportiva 2024/2025, e degli ulteriori approfondimenti, in allegato al presente comunicato si pubblica l’aggiornamento delle risultanze del percorso che ne hanno determinato l’esito.

In particolare, in allegato viene pubblicato l’elenco delle Società riconosciute come “Club Giovanili di 3° Livello” per la stagione sportiva 2024/2025.

UTILIZZO DEL LOGO “CLUB GIOVANILE DI 3° LIVELLO”.

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l’attività delle Società che ottengono il riconoscimento e promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo, concede l’utilizzo del marchio “CLUB GIOVANILE DI 3° LIVELLO” alle Società aventi diritto, ovvero riconosciute ufficialmente. Le Società alle quali viene revocato il riconoscimento non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 30 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SISTEMA DI QUALITA' CLUB GIOVANILI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

CLUB GIOVANILI DI 3° LIVELLO

ABRUZZO

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| AVEZZANO | 1. ASD FENICE ACADEMY |
| CHIETI | 2. SSD CITTÀ DI CHIETI |
| | 3. SSD ARL RIVER CHIETI '65 |
| LANCIANO | 4. VIRTUS ANXANUM SSD ARL |
| L'AQUILA | 5. ASD ACADEMY L'AQUILA CALCIO |
| | 6. SSDARL L'AQUILA SOCCER SCHOOL |
| | 7. ASD VALLE PELIGNA |
| | 8. SSD FAIR PLAY COLLECORVINO ARL |
| | 9. ASD FATER ANGELINI ABRUZZO |
| | 10. ASD GLAUDIUS PESCARA 2010 |
| | 11. ASD PENNE 1920 |
| TERAMO | 12. ASD CASTRUM 2010 |
| | 13. VALLE DEL VOMANO |
| | 14. SSD SANTEGIDIESE 1948 ARL |
| VASTO | 15. PGS VIGOR DON BOSCO |

ALTO ADIGE

- | | |
|---------|-----------------------|
| BOLZANO | 1. ASD OLIMPIA MERANO |
|---------|-----------------------|

BASILICATA

- | | |
|---------|-----------------------------------|
| MATERA | 1. ASD FRANCO SELVAGGI |
| | 2. ASD INVICTA MATERA |
| POTENZA | 3. ASD ASSOPOTenza |
| | 4. ASD HELLAS VULTURE |
| | 5. ASD LYKOS |
| | 6. ASD PGS DON BOSCO "D. LORUSSO" |

CALABRIA		
CATANZARO	1.	US CATANZARO 1929 SRL
	2.	ASD COSTA DEL LIONE CS
	3.	SSD KENNEDY JF AQUILE 1965
	4.	ASD CALCIO LAMEZIA
	5.	ASD VIGOR CATANZARO
COSENZA	6.	ASD SC ALESSANDRO ROSINA
	7.	SCD DIGIESSE PRAIA TORTORA
	8.	ASD E. COSCARELLO CASTROLIBERO
	9.	ACD PLM MORRONE
	10.	ASD SOCCER MONTALTO
	11.	SSD TAVERNA ACADEMY MONTALTO
REGGIO CALABRIA	12.	SSD SEGATO ARL
ROSSANO	13.	ASD ROSSANESE
	14.	ASD SPORTING CLUB CORIGLIANO
CAMPANIA		
AVELLINO	1.	FCD LMM MONTEMILETTO
BENEVENTO	2.	ASD GRIPPO DRS BENEVENTO
CASERTA	3.	ASD AGORA' ACADEMY
	4.	ASD FOXES SS
	5.	ASD JUVE SAN PRISCO
	6.	ASFD REAL SITO SAN LEUCIO
	7.	ASD AFRAGOLA 92 PROJECT
NAPOLI	8.	ASD ALMA VERDE
	9.	ASD ARCI UISP SCAMPIA
	10.	ASD ATLETICO PORTICI
	11.	ASD BLUE DEVILS
	12.	POL. D. BOYS MELITO
	13.	ASD BROTHERS NAPOLI
	14.	ASD CANTERA NAPOLI
	15.	ASD GIANCARLO VINDICE CALCIO
	16.	ASD MEMORY GIACOMO CARACCIOLO
	17.	ASD MICRI CALCIO
	18.	ASD OASI GIUGLIANO
	19.	ASD REAL CASAREA
	20.	ASD REAL VESUVIO
	21.	ASD SAN SEBASTIANO CALCIO MAZZEO
	22.	ASD SORRENTO CALCIO 1945
	23.	ASD VIRTUS JUNIOR STABIA FR
SALERNO	24.	ASD DIESSE
	25.	SSD GELBISON ARL
	26.	SSDRL POL. SANTA MARIA CILENTO
	27.	ASD SCUOLA CALCIO SPES
	28.	ASD SOCCER FRIENDS MP

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 24 – 2025

Oggetto: D. L. Sport n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport/ D.L. Economia n. 95 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, sono stati pubblicati i Decreti Legge in oggetto.

Il D. L. Sport n.96, reca disposizioni urgenti con diverse misure per i grandi eventi sportivi, introduce norme in materia di giustizia sportiva e di contrasto al *match fixing*, costituisce un Fondo per la concessione di borse di studio in favore di studenti universitari per alti meriti sportivi, modifica l'art. 583-quater del Codice Penale estendendo agli Arbitri lo stesso livello di protezione penale previsto per gli Agenti di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, detta disposizioni in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali. Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha preso atto che il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, presenterà un emendamento per le opere infrastrutturali necessarie per lo svolgimento del Campionato di Calcio Europeo UEFA 2032.

In dettaglio si riportano, di seguito, le norme che più interessano le Società e Associazioni destinatarie della presente Circolare.

Gli articoli da 1 a 5, dettano disposizioni per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali "Milano-Cortina 2026" e disposizioni per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi.

L'art. 6 reca misure urgenti in materia di Organi di Giustizia Sportiva e di contrasto al *match fixing*, onde facilitare da parte della Procura Generale del CONI, in caso di flussi anomali di scommesse, l'identificazione di eventuali soggetti tesserati o affiliati coinvolti nelle frodi.

L'art. 7 dispone per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della 38^a edizione della "America's Cup – Napoli 2027", affidando alla Società Sport e Salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, la programmazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento.

Gli articoli 8 e 9 dispongono rispettivamente per la realizzazione della XX edizione dei "Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026" e del Comitato per le finali APT 2026-2028.

Con l'art. 10 sono disposte norme per aumentare la sicurezza nella pratica degli sport invernali modificando, tra l'altro, la pendenza delle piste blu e quelle da slitta e slittino.

L'art. 13 costituisce presso il Dipartimento per lo Sport un Fondo Sport, con una dotazione di un milione di euro, per la concessione, per il 2025, di borse di studio in favore di studenti universitari per alti meriti sportivi.

L'art. 15 reca disposizioni urgenti per la tutela degli Arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. Viene modificato l'art. 583-quater C. P., che prevede la fattispecie di lesioni personali cagionate agli Agenti di Polizia Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, estendendo la stessa pena – reclusione da 2 a 5 anni per lesioni semplici, da 4 a 10 anni per lesioni gravi e da 8 a 16 anni per lesioni gravissime – a chi procura lesioni ai danni di un Arbitro o di altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Il Decreto entra in vigore dal 1° luglio 2025.

Il D. L. Economia, n. 95, interviene, in particolare, sulla *sugar tax*, sulla concessione di un *bonus* alle lavoratrici madri, sullo stanziamento di Fondi per la rigenerazione urbana e il potenziamento delle reti

metropolitane e di trasporto rapido di massa e, infine, sulla concessione, anche per il 2026, del *superbonus* del 110%, seppure in forma limitata, in alcune zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2014.

Di seguito, si riportano in dettaglio le norme che più possono interessare.

L'art. 3 reca misure per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto di massa.

L'art. 4 introduce una proroga del *superbonus* del 110% per il 2026 in alcune zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 – Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – limitandolo a 100 milioni di euro.

L'art. 6 dispone in materia di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli. Sono stanziati 100 milioni in aggiunta ai 300 già previsti dalla Legge di Bilancio 2025, per le lavoratrici madri alle quali viene garantito un *bonus* di 40,00 euro al mese per 12 mesi per il 2025 che sarà corrisposto in unica soluzione a dicembre 2025. La somma è totalmente esente da tasse e contributi per le lavoratrici con 2 figli e fino al decimo anno di età del secondo, con redditi fino a 40 mila euro annui. Lo stesso *bonus* spetta alle lavoratrici con più di due figli e fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

L'art. 8 proroga la sospensione della *sugar tax* al 1° gennaio 2026.